

Migranti

Il Vademecum edizione 2024



Migranti

Il Vademecum

Edizione 2024

Comune di Firenze
Assessorato welfare, accoglienza e integrazione, casa
Direzione Servizi Sociali – Servizio Sociale Professionale
E.Q. Marginalità e Immigrazione

Migranti – Il Vademecum: edizione 2024

Comune di Firenze

Assessorato Welfare, Accoglienza e Integrazione, Casa

Direzione Servizi Sociali

E.Q. Marginalità e Immigrazione, Sportello Immigrazione

Redazione, composizione e aggiornamento:

operatori di C.A.T. Cooperativa sociale e Consorzio Metropoli dello Sportello Immigrazione del Comune di Firenze

Si ringraziano:

- gli uffici del Comune di Firenze: la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Istruzione, la Direzione Servizi Sociali - Servizio Casa, la Direzione Servizi Demografici, il Servizio Canali di comunicazione e Sportelli al cittadino
- gli uffici U.R.P., Servizi sociali e Anagrafe dei Comuni della provincia di Firenze
- le Associazioni di volontariato e del Terzo settore operanti nel territorio provinciale
- tutti coloro che hanno contribuito, con le loro segnalazioni, all'aggiornamento di questo vademecum.



Il testo è consultabile in rete civica sulla Homepage Politiche sociali e abitative [Migranti - Sociale](#) → [Sportello Immigrazione](#)

Con il supporto del Progetto “MigrAction” Linea 2 – Cittadinanza Attiva, finanziato dal Ministero del Lavoro sul Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Copertina: La Pivot

Aggiornato a ottobre 2024

Sommario

Ingresso e Soggiorno	7
Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.....	7
Ufficio immigrazione della Questura di Firenze.....	8
Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze- SUI	9
PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)	9
<i>Permesso di Soggiorno e PSE (Permesso di Soggiorno Elettronico): tipologie, dove si chiedono e dove si rinnovano</i>	10
Apolidia	12
Asilo politico, Protezione sussidiaria e Titolo di viaggio	13
Assistenza Minori	16
Attesa acquisto cittadinanza	17
Attesa Occupazione	17
Calamità	18
Carta Blu UE.....	18
Casi Speciali	20
Cure Mediche	20
Cure mediche - gravidanza	21
Famiglia	21
Familiare di Cittadino Comunitario e di Cittadino Italiano mobile	22
Familiare di Cittadino Italiano statico	23
Lavoro Autonomo.....	25
Lavoro Subordinato	25
Minori Stranieri Non Accompagnati	26
Motivi religiosi	29
Protezione Sociale –casi speciali.....	29
Protezione Speciale	30
Protezione Temporanea	31
Residenza elettiva.....	31
Ricerca scientifica	32
Vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – casi speciali	33
Studio	34
Valore Civile	36
Vittime di Violenza domestica – casi speciali	36
PSE UE per Soggiornanti di Lungo Periodo	37
Visto d'ingresso per turismo	39
Cittadinanza Italiana	40
Cittadinanza italiana	40
Cittadinanza italiana - Riconoscimento Jure Sanguinis.....	43
Cittadinanza italiana – specifiche per i Cittadini Britannici.....	44
Cittadinanza italiana – specifiche per i Cittadini Ucraini	44
Cittadinanza italiana – Riconoscimento cognome coniugale cittadine Est Europa.....	44
Documenti, certificati, attestazioni	45
Accordo di integrazione.....	45

Apostille	45
Autoveicoli e motocicli: patenti e pratiche connesse	46
Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti	47
Codice fiscale.....	48
Comunicazione di Cessione di Fabbricato	49
Comunicazione di Ospitalità in favore di Cittadini Non UE	49
Dichiarazione di presenza.....	50
Legalizzazione dei documenti.....	51
Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale	51
Test di conoscenza della Lingua Italiana	52
Traduzione Giurata di documenti o Asseverazione	53
Servizi Demografici e Casa	54
Abitare solidale	54
Accesso ai Servizi Online del Comune	54
Attestazione di Iscrizione anagrafica a Tempo Indeterminato	55
Attestazione di Soggiorno Permanente cittadino UE	55
Autocertificazione, Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio	56
Cambio abitazione di cittadino straniero UE o Non UE all'interno del Comune di Firenze	57
Carta d'identità.....	57
Certificati online.....	58
Contributo Affitto.....	59
Idoneità alloggiativa	59
Iscrizione Anagrafica cittadini Senza Fissa Dimora	60
Iscrizione Anagrafica di cittadino Non UE.....	60
Iscrizione Anagrafica di cittadino UE	61
Punti anagrafici decentrati -PAD.....	62
Rettifiche e Variazioni.....	63
Rinnovo Dimora Abituale	64
Salute	65
Assistenza sanitaria del Terzo Settore	65
Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale cittadini UE e Non UE	66
Tessera Sanitaria.....	67
Tesserino S.T.P. (Non UE) – Codice E.N.I. (UE).....	67
Unità familiare, misure economiche e di sostegno alla famiglia	69
Assegno di Maternità	69
Convivenza di Fatto: riconoscimento e diritti	70
Matrimonio	70
Ricongiungimento Familiare (familiare di cittadino Non UE)	71
Ricongiungimento Familiare (familiare di cittadino UE)	73
Servizi all'infanzia 0-3 anni	73
Servizi all'infanzia 3-6 anni	74
Unioni Civili	74

Lavoro, bonus sociali e altre misure di sostegno al reddito	76
Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro	76
Assegno Sociale	78
Assegno Unico Universale	79
Assunzione di lavoratori domestici stranieri	80
Centri per l'impiego.....	81
Creazione d'impresa e startup	82
Disoccupazione e misure di sostegno al reddito	82
Partita IVA	85
Assistenza amministrativa, legale, sociale	87
Associazionismo delle Comunità Straniere	87
Consulenza legale (associazioni)	88
Difensore civico della Toscana	89
Discriminazione Vittime di Tratta e Violenza	90
Garante comunale dei diritti dei detenuti	92
Patronati.....	92
Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione	93
Servizio di Segretariato Sociale Professionale	95
Sportelli Informativi Comunali della Provincia di Firenze (consulenza/servizi in materia di immigrazione)	96
Sportelli Informativi e di assistenza: Associazioni di Firenze	105
Sportelli Informativi e di assistenza: associazioni della Provincia di Firenze	111
Istruzione e cultura.....	114
Biblioteche comunali.....	114
Centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze.....	114
Corsi di formazione professionale	115
Corsi di italiano per stranieri: Firenze e Provincia	116
Diritto allo Studio Universitario	119
Riconoscimento Titoli Accademici	120
Riconoscimento Titoli di Formazione Professionale	121
Università	122
Diritto di voto e altri diritti	124
Iscrizione alle Liste Elettorali per i cittadini UE	124
Rimpatrio della salma o delle ceneri	125
Sepoltura per cittadini appartenenti alla Religione Islamica	126
Indice alfabetico delle voci.....	127

INGRESSO E SOGGIORNO

SPORTELLO IMMIGRAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE

È un servizio gratuito del Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, che fornisce:

- informazioni, orientamento e consulenza sulle normative in materia di immigrazione e diritto di asilo;
- informazioni e servizi riguardanti l'ottenimento della cittadinanza italiana, conversione dei permessi di soggiorno;
- informazioni e assistenza nell'attivazione e recupero di credenziali SPID;
- informazioni e servizi per i procedimenti anagrafici dei cittadini comunitari e non comunitari;
- informazioni e presentazione della domanda di Attestazione d'Idoneità Alloggiativa;
- assistenza ed invio telematico di richiesta e rinnovo PSE, ricongiungimento familiare;
- prenotazione test italiano ed informazioni sui corsi di italiano attivi sul territorio comunale;
- informazioni ed assistenza per cittadini stranieri all'iscrizione ai servizi all'infanzia;
- orientamento ai servizi territoriali;
- servizio di mediazione linguistico culturale;
- servizio "Side by Side": attività di affiancamento dell'utenza per il disbrigo di pratiche amministrative online;
- servizio di "Consulenza specializzata" per i cittadini in carico ai Servizi Sociali;
- Unità di strada "MigrAction" di informazioni, orientamento e consulenza sulle normative in materia di immigrazione e diritto di asilo (per conoscere giorni e luoghi della presenza degli operatori: 366.76.15.710)

Indirizzo:

via Baracca, 150/P, c/o Villa Pallini sede del Quartiere 5. Accesso dal Viuzzo delle Calvane 1.

Modalità di accesso:

- Accesso libero per i servizi di informazioni, orientamento e consulenza
- Solo su appuntamento per compilazione e invio di tutte le pratiche, servizi di presentazione di domande: idoneità dell'alloggio, richieste e rinnovi di permesso di soggiorno, cittadinanza, ricongiungimenti familiare, test di italiano, etc...

È possibile fissare appuntamenti per consulenze e colloqui informativi anche in videochiamata (la piattaforma scelta sarà concordata con l'operatore).

Orari di apertura dello Sportello Immigrazione:

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
9.00–12.45	9.00–12.45	9.00–12.45	9.00–12.45	9.00–12.45
	14.30–17.15		14.30–17.15	

Per informazioni (gli appuntamenti sono fissati solo per telefono o in presenza)

Tel. 055 276 7078; 055 276 7079

e-mail immigr@comune.fi.it Skype: immigr.comunefirenze

Per iscriversi alla Newsletter e rimanere aggiornati sulle attività dello Sportello:



Sito dello [Sportello Immigrazione](#)



[Canale Telegram](#)



Scheda Servizi Rete Civica:
[servizi.comune.fi.it](#)

UFFICIO IMMIGRAZIONE DELLA QUESTURA DI FIRENZE

È l'Ufficio della Questura di Firenze che si occupa di gestire le istanze di rilascio / rinnovo / conversione e aggiornamento dei permessi di soggiorno.

Per le istanze inoltrate tramite kit postale:

Alle Poste il richiedente riceve la ricevuta della raccomandata relativa all'inoltro dell'istanza di permesso di soggiorno, con user id e password tramite i quali può conoscere lo stato della sua pratica e la data della convocazione per il fotosegnalamento collegandosi al sito [poliziadistato.it](#) oppure al sito [portaleimmigrazione.it](#) su area riservata stranieri. Eventualmente, sarà lo stesso ufficio postale a consegnare all'utente la lettera di convocazione per il fotosegnalamento.

L'utente dovrà presentarsi presso l'Ufficio immigrazione della Questura esibendo l'eventuale lettera di convocazione, la ricevuta dell'assicurata, del bollettino di versamento degli importi versati per il rilascio del PSE e del passaporto in corso di validità, nonché la documentazione in originale richiesta per l'ottenimento del relativo permesso di soggiorno e già inviata in copia insieme al KIT.

Riceverà poi un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il permesso. L'utente dovrà quindi presentarsi in Questura esibendo la lettera di convocazione rilasciata dall'ufficio il giorno del fotosegnalamento e l'SMS relativo allo stato di lavorazione della pratica. Eventuali figli minori dovranno essere presenti sia alla data della prima convocazione che a quella del ritiro del permesso di soggiorno.

L'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze è competente per tutto il territorio provinciale di Firenze.

Questura di Firenze - Via Zara, 2, tel. 05549771 - U.R.P. 055 4977602/3

email: (solo per informazioni) dipps132.00f0@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Immigrazione – Sportelli e Asilo Politico- Via della Fortezza, 17, Tel. 055 49771

email: dipps132.00p0@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Minori Via Zara, 2, Tel. 055 4977248 – 055 4977272



Info: [Questura di Firenze](#)

SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA DI FIRENZE-S.U.I.

Il S.U.I. è un Ufficio, attivo in ogni Prefettura, che si occupa di:

- rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri non comunitari nell'ambito delle quote previste dal decreto flussi;
- rilascio del nulla osta all'assunzione per lavoro, nei casi particolari previsti dall'art. 27 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 c.d. Testo unico delle leggi sull'immigrazione;
- rilascio di nulla osta all'ingresso in Italia per ricongiungimento familiare;
- conversione dei permessi di soggiorno o per studio, tirocinio e lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato;
- domanda di test di italiano per l'ottenimento del PSE UE per soggiornanti di lungo periodo;
- accordo di integrazione.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze è competente per tutto il territorio provinciale di Firenze.

Contatti e orari

Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, Via Antonio Giacomini 8 - Firenze

SUI: immigrazione.pref_firenze@interno.it, tel. 055 27 831, 055 27 83 643.

Cittadinanza: email immigrazionebis.pref_firenze@interno.it, tel 055 27 831

SAI: email immigrazione.pref_firenze@interno.it tel 055 27 83 643. Mart. e giov. 9.00/12.00

FLUSSI: flussi.pref_firenze@interno.it, tel 05527831, 0552783643



Info: [Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze](#)

PAESI (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E STRANIERI IMMIGRATI)

È il Portale web sull'immigrazione della Toscana realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la Prefettura di Firenze e l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del CNR.

Il Portale è suddiviso in "Area cittadini" e "Area operatori".

- Nell' [homecittadini](#) si possono trovare informazioni su lavoro, casa, salute, studio (Schede informative multilingue), sugli Sportelli immigrazione, i Servizi dei Comuni, i Corsi di italiano e altri servizi.
- Dall' [homeoperatori](#) si possono consultare le Schede informative sui procedimenti, la Banca dati normativa, le Aree tematiche; i Progetti e buone pratiche, i Seminari e corsi; gli Avvisi e bandi.

È possibile seguire il Portale PAESI anche sui Social (la [pagina Facebook](#) e il [profilo Twitter](#)) e iscrivendosi alla [newsletter mensile PAESI](#).



Info: [PAESI: Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati](#)

PERMESSO DI SOGGIORNO E PSE (PERMESSO DI SOGGIORNO ELETTRONICO): TIPOLOGIE, DOVE SI CHIEDONO E DOVE SI RINNOVANO

Descrizione	Motivo del titolo di soggiorno	Ufficio	Formato titolo di soggiorno	Contributo
Affidamento L.184/1983 modificata con L. n.149/2001, e L n.173/2015	Affidamento	Posta	Elettronico	No
Asilo politico (rinnovo)	Asilo politico	Posta	Elettronico	No
Asilo politico / protezione sussidiaria (prima richiesta a seguito di decisione positiva della Commissione)	Asilo politico	Questura	Elettronico	No
Assistenza minori (Art. 31 co 3 D.lgs. 286/1998)	Assistenza minori	Questura	Elettronico	Si
Attesa cittadinanza art. 11 D.P.R. 394/99 L. 91/92	Attesa cittadinanza	Poste	Elettronico	Sì
Attesa occupazione	Attesa occupazione	Poste	Elettronico	Sì
Attività Sportiva	Attività sportiva	Poste	Elettronico	Sì
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art.10 D.lgs. 30/2007)	Famiglia	Questura	Elettronico	Sì
Carta di soggiorno permanente per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 17 D.lgs 30/2007)	Famiglia	Questura	Elettronico	Sì
Casi speciali art. 18 D.lgs. 286/98	Protezione sociale	Questura	Elettronico	No
Casi speciali art. 22 co. 12 quater D.lgs. 286/98	Sfruttamento lavorativo	Questura	Elettronico	No
Convenzione Dublino L. 523/92	Dublino	Questura	Cartaceo	No
Conversione del permesso di soggiorno da Protezione sussidiaria a motivi di lavoro subordinato/autonomo	Lavoro	Questura	Elettronico	Sì
Cure mediche - Gravidanza (art. 19 co 2 lett. d D.lgs.286/1998)	Gravidanza	Questura	Cartaceo	No
Cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis D.lgs. 286/1998)	Cure mediche	Questura	Cartaceo	No
Cure Mediche ingresso art. 36	Cure mediche	Questura	Cartaceo	No

D.lgs. 286/98				
Famiglia minore 14/18	Famiglia minore	Poste	Elettronico	No
Integrazione minore art. 32 D.lgs. 286/98	conversione del permesso alla maggiore età	Questura	Elettronico	Sì
Lavoro casi particolari art. 27 D.lgs. 286/98	Lavoro casi particolari	Poste	Elettronico	Sì
Lavoro di tipo artistico	Lavoro artistico	Poste	Elettronico	Sì
Lavoro stagionale	Lavoro stagionale	Poste	Elettronico	Sì
Lavoro stagionale pluriennale D.P.R. 394/99	Lavoro stagionale pluriennale	Poste	Elettronico	Sì
Lavoro subordinato	Lavoro subordinato	Poste	Elettronico	Sì
Minore età art. 28 D.P.R. 394/99	Minore età	Questura	Elettronico	No
Missione volontariato D.lgs. 154/07	Volontariato	Poste	Elettronico	Sì
Motivi commerciali lavoro autonomo	Lavoro autonomo	Poste	Elettronico	Sì
Motivi di Studio	Studio	Poste	Elettronico	Sì
Motivi Familiari	Motivi familiari	Poste	Elettronico	Sì
Motivi religiosi	Motivi religiosi	Poste	Elettronico	Sì
Per Missione	Missione	Poste	Elettronico	Sì
Permesso di soggiorno UE Lungo soggiornante	PSE UE Lungo Soggiornante	Poste	Elettronico	Sì
Permesso per calamità art. 20-bis D.lgs. 286/98	Calamità	Questura	Elettronico	No
Protezione speciale	Protezione speciale	Questura	Elettronico	No
Protezione speciale art. 32, co. 3 D.lgs. n. 25/2008, art. 19 D.lgs. 286/98	Protezione speciale	Questura	Elettronico	No
Protezione sussidiaria art. 17 D.lgs. 251/07	Protezione sussidiaria	Questura	Elettronico	No
Protezione temporanea art. 20 D.lgs. 286/98	Protezione temporanea	Questura	Elettronico	No
Residenza elettiva	Residenza elettiva	Poste	Elettronico	Sì
Ricerca scientifica	Ricerca scientifica	Poste	Elettronico	Sì
Richiesta asilo politico	Richiesta Asilo	Questura	Cartaceo	No
Riconoscimento apolide	Apolidia	1° rilascio: Questura. Rinnovo: Posta	Elettronico	Sì
Tirocinio	Tirocinio	Poste	Elettronico	Sì
Vacanze lavoro (art. 27, comma 1, lett. r, D.lgs. 286/98)	Vacanze lavoro	Questura	Elettronico	Sì



Info: [Schede procedimenti dal sito PAeSI](#)

Per informazioni su tutte le tipologie di permessi di soggiorno, dalla prima richiesta alla conversione, i requisiti e la documentazione necessaria: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze.



Questura – Sito: [PrenotaFacile](#)

Per tutte le istanze di permesso di soggiorno da presentare direttamente all'Ufficio immigrazione della Questura, occorre prenotare un appuntamento tramite il programma della Polizia di Stato *Prenota Facile*. L'accesso avviene con Spid oppure previa registrazione sullo stesso portale.

Apolidia

(Normativa di riferimento: Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi, New York, 1954; Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, New York, 1961; Legge n. 306 del 1 febbraio 1962; Legge n. 162 del 29 settembre 2015; art. 1 co. 1 lett. b della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992; art. 11 comma 1 lett. c del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

Apolide è ogni individuo privo di qualsiasi cittadinanza. È garantita la protezione delle persone che siano prive di qualsiasi cittadinanza. Da questa protezione sono escluse le persone di cui all'art. 1.2 della Convenzione del 1954. L'apolidia può essere originaria quando sussiste dalla nascita, o derivata nel caso in cui tale condizione si verifichi in un momento diverso, ossia quando l'individuo perde la cittadinanza che aveva precedentemente, senza acquisire quella di un altro stato, a seguito di una manifestazione di volontà, propria o altrui, o in conseguenza di una modifica normativa, o comunque a seguito di un atto dei pubblici poteri.

Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere il riconoscimento dello status di apolidia sono due:

- **via amministrativa:** avviene con provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili, cittadinanza e minoranze. Il richiedente, già regolarmente soggiornante in Italia, può inoltrare l'istanza per lettera raccomandata indirizzata a: Ministero dell'Interno Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione-Direzione Centrale per i diritti civili, cittadinanza e minoranze, Ufficio VII Minoranze e Apolidia, via Cavour, 6, 00184 ROMA, indicando nell'oggetto nome e cognome e la dicitura *“Istanza per l'attestazione dello status di apolide ex art. 17, D.P.R. 12.10.1993, n.572”*. Oltre alla lettera di richiesta sono da allegare: atto di nascita; documentazione relativa alla residenza in Italia; ogni documentazione idonea a dimostrare lo status di apolide. È facoltà del Ministero dell'Interno richiedere, a seconda dei casi, ulteriore documentazione.

La documentazione proveniente dall'estero deve essere tradotta e legalizzata (tramite apostille o legalizzazione presso il Consolato italiano).

- **via giurisdizionale:** tramite avvocato, il richiedente può rivolgersi alla sezione specializzata del Tribunale civile sull'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini comunitari.

È previsto il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di riconoscimento; nessun permesso di soggiorno è espressamente previsto per il richiedente status di apolidia, che non sia già titolare di un titolo di soggiorno.

Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa apolidia si richiede in Questura. La richiesta di rinnovo del PSE per attesa apolidia e la richiesta di rilascio/rinnovo del PSE per apolidia (riconosciuta) si fa tramite invio di apposito kit delle Poste (codice 23) e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 del kit delle Poste e modulo 2 qualora in possesso di reddito);
- marca da bollo 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino 30,46 €;
- fotocopia vecchio permesso di soggiorno;
- fotocopia istanza di riconoscimento status di apolide;
- fotocopia di tutto il passaporto o altro documento equipollente (se in possesso).

Le persone con status di apolide ricevono lo stesso trattamento dei rifugiati politici.

Il PSE per apolidia (riconosciuta):

- ha durata di cinque anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette la richiesta alla Questura del rilascio del titolo di viaggio che consente di viaggiare all'estero;
- consente l'accesso al pubblico impiego;
- consente l'iscrizione al servizio sanitario.

Lo status di apolide, una volta accertato, si applica retroattivamente dalla data in cui le condizioni si sono verificate. Dopo 5 anni di residenza legale e continuativa l'apolide può chiedere la cittadinanza. Ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b della L. 91/1992, chi è nato in Italia da genitori apolidi ha diritto alla cittadinanza italiana.



Info: [Ministero dell'Interno: Apolidia](#)

Asilo politico, Protezione sussidiaria e Titolo di viaggio

(Normativa di riferimento: Direttive UE n. 2004/83/CE, 2005/85/CE, 2011/95/CE; D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007; D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008; D.lgs. n. 18 del 21 febbraio 2014; D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015; D.L. n. 13 del 17 febbraio 2017 convertito con modificazioni dalla Legge. n. 46 del 13 aprile 2017; D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 32 del 1 dicembre 2018; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

Richiesta Protezione Internazionale:

Può fare domanda lo straniero che intende richiedere protezione allo Stato italiano poiché fugge da persecuzioni, torture o dalla guerra, anche se ha fatto ingresso in Italia in modo irregolare ed è privo di documenti. Il richiedente deve descrivere, nella domanda (Mod. C3), le circostanze di persecuzione o danno grave che sono state la causa della sua fuga. L'assenza di documentazione rispetto alla sua identità o di altri elementi significativi relativi alla sua condizione di richiedente asilo non è motivo di inammissibilità o di diniego della domanda.

Modalità di presentazione e di valutazione delle domande di protezione internazionale.

La domanda deve essere presentata dall'interessato all'Ufficio di Polizia di frontiera o alla Questura competente per luogo di dimora. L'esame della domanda compete alle varie

Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Condizione giuridica e diritti/doveri del richiedente asilo

Contestualmente alla verbalizzazione, al richiedente è rilasciata una ricevuta che attesta la presentazione della domanda e costituisce titolo di soggiorno provvisorio. Al momento della verbalizzazione della domanda, al richiedente viene richiesto di indicare un domicilio (che la Questura comunica alla Commissione territoriale, incaricata di esaminare la richiesta di protezione internazionale), ma se non ha i mezzi necessari di sussistenza e un'abitazione di riferimento può chiedere l'accesso alle misure di accoglienza della Prefettura.

Attenzione! È molto importante che il richiedente informi l'autorità competente su ogni cambiamento di residenza o domicilio, e che rinnovi sempre il permesso di soggiorno presso la Questura territorialmente competente, per essere facilmente rintracciabile per la convocazione davanti alla Commissione.

Le caratteristiche del permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico":

- è valido nel territorio nazionale per 6 mesi, rinnovabile fino alla conclusione della procedura;
- consente di svolgere attività lavorativa trascorsi 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, se il procedimento di esame della domanda non si è concluso e il ritardo non è attribuibile al richiedente;
- non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma consente l'iscrizione al S.S.R. (Sistema Sanitario Regionale);
- consente l'iscrizione anagrafica;
- i minori richiedenti asilo/protezione o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico.

Esito della richiesta positivo:

Se la domanda è accolta può essere riconosciuto il diritto d'asilo o la protezione sussidiaria. In questo caso il cittadino straniero ha diritto a un permesso di soggiorno per asilo politico o per protezione sussidiaria, entrambi della durata di cinque anni e rinnovabili.

Esito della richiesta negativo:

Se la Commissione rileva l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o della protezione sussidiaria, la domanda viene rigettata. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso entro trenta giorni dalla notifica della decisione negativa, ovvero sessanta giorni se il richiedente risiede all'estero. Nei casi di inserimento all'interno del sistema di accoglienza o di trattenimento, i termini per il ricorso sono ridotti della metà. Il Tribunale decide entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Contro la decisione del Tribunale è ammesso ricorso in Cassazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Il PSE Asilo:

- ha durata di 5 anni;
- è rinnovabile;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette l'iscrizione agli albi professionali, l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini comunitari, l'iscrizione al S.S.R., l'iscrizione anagrafica, l'accesso all'istruzione e ai servizi di assistenza sociale;

- dà diritto al ricongiungimento familiare senza la dimostrazione dei requisiti del reddito e dell'alloggio;
- permette il matrimonio tramite la procedura prevista dall'UNHCR o fornendo un certificato o altro atto idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Circ. n. 1 del 12/01/2022);
- permette la richiesta alla Questura del rilascio del titolo di viaggio che consente di viaggiare all'estero;
- dopo 5 anni di residenza legale continuativa permette la richiesta della cittadinanza italiana;
- dopo 5 anni di soggiorno legale, calcolato dal giorno in cui la protezione è stata richiesta, permette la richiesta del PSE UE per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno) a prescindere dalla conoscenza della lingua italiana;
- può effettuare viaggi all'estero (in area Schengen) esenti visto per una durata massima di tre mesi; per periodi di soggiorno più lunghi è necessario richiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese in cui si stabilirà, attivando la procedura di "trasferimento di responsabilità".

Il primo rilascio di PSE Asilo viene richiesto presso la Questura di competenza, previo appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*. Il suo rinnovo invece viene richiesto tramite Kit Postale – codice7.

Il PSE Protezione sussidiaria:

- ha durata di 5 anni;
- è rinnovabile, previa verifica dell'attualità delle cause che hanno consentito il rilascio;
- consente l'accesso al lavoro e all'istruzione;
- permette l'iscrizione agli albi professionali, l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini comunitari, l'iscrizione al S.S.R., l'iscrizione anagrafica, l'accesso all'istruzione e ai servizi di assistenza sociale;
- dà diritto al ricongiungimento familiare senza la dimostrazione dei requisiti del reddito e dell'alloggio;
- se vi sono fondate ragioni che non consentono al titolare di questo status di chiedere il passaporto al proprio Paese, la Questura rilascia il titolo di viaggio per stranieri;
- dopo 5 anni di soggiorno legale, calcolato dal giorno in cui la protezione è stata richiesta, permette la richiesta del PSE UE per soggiornanti di lungo periodo (Ex Carta di soggiorno) a prescindere dalla conoscenza della lingua italiana;
- può effettuare viaggi all'estero (in area Schengen) esenti visto per una durata massima di tre mesi; per periodi di soggiorno più lunghi è necessario richiedere il visto alla rappresentanza diplomatica del Paese in cui si stabilirà, attivando la procedura di "trasferimento di responsabilità".

Sia il rilascio che il rinnovo del PSE Protezione sussidiaria vengono richiesti presso la Questura di competenza, previo appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Attenzione! Il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta asilo, per protezione sussidiaria sono esclusi dal versamento del contributo di cui all'art 5, comma 2 ter, del D.lgs. 286/1998.

Info: Commissione territoriale Prefettura – UTG Firenze, Area Diritti civili, cittadinanza, immigrazione e diritto d'asilo, via A. Giacomini, 8,

e- mail: rifugiati.firenze@interno.it; rifugiati.firenze@pec.interno.it (Indirizzo di posta

elettronica P.E.C. raggiungibile da qualsiasi indirizzo mail)

Servizio Centrale S.A.I. (Sistema Accoglienza Integrazione), via delle Quattro Fontane, 116, 00178 Roma, tel. 06 76 98 08 11, e-mail: info@serviziocentrale.it;

U.N.H.C.R., Via Leopardi, 24, 00185 Roma; tel. 06 80 21 21 itaro@unhcr.org;

C.I.R. Consiglio Italiano Rifugiati, via del Velabro, 5/A, 00186 Roma, tel. 06 69 20 01 14, fax 06 69 20 01 16 cir@cir-onlus.org

Il titolo di viaggio:

È un documento che equivale al passaporto e viene rilasciato alle persone che non possono ottenere un normale passaporto dal proprio Paese di origine: rifugiati politici, titolari di protezione sussidiaria e gli apolidi. Tale documento viene richiesto alla Questura di competenza, previo appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Documenti e costi:

- marca da bollo da 16 €;
- fotocopia e originale (in visione) del permesso di soggiorno e se scaduto con la ricevuta del rinnovo (del documento di identità in corso di validità);
- 4 fototessere su sfondo bianco;
- ricevuta del versamento di 42,22 €, da effettuarsi presso le Poste su c.c. n.67422808 intestato a Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;

Assistenza Minori

(Normativa di riferimento: art. 2 co. 6 del D.lgs. n. 5 del 8 gennaio 2007; art. 31 co. 3 e art. 29 co. 6 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

Il permesso di soggiorno per assistenza minori viene rilasciato al genitore di un minore straniero che si trova nel territorio italiano, qualora sussistano particolari esigenze di tutela. Questo avviene in deroga alle disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione è concessa per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore, ed è revocata quando vengono a cessare i motivi che ne avevano giustificato il rilascio oppure nel caso in cui le attività svolte dal familiare siano incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere un permesso di soggiorno per assistenza minori. Questo titolo di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. L'istanza può essere presentata dall'interessato alla Cancelleria Civile del Tribunale per i minorenni.

All'istanza il richiedente deve allegare:

- fotocopia del passaporto;
- fotocopia del permesso di soggiorno, se posseduto;
- fotocopia del certificato di nascita del minore;
- fotocopia della documentazione medica relativa allo stato di salute del minore;
- fotocopia del contratto di locazione o dichiarazione di ospitalità;
- fotocopia del certificato di iscrizione o frequenza a istituti scolastici del minore;
- fotocopia dei decreti emessi dal Tribunale per i minorenni;
- altra documentazione in possesso che attesti legami familiari, con il territorio, ecc.

Per la **conversione a motivi di lavoro**, la documentazione da consegnare alla Questura è la

stessa delle richieste per permesso di lavoro.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Attesa acquisto cittadinanza

(Normativa di riferimento: art. 11 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

Il cittadino straniero in attesa dell'acquisto della cittadinanza italiana può ottenere un permesso che lo autorizza a soggiornare in Italia fino al termine del relativo procedimento.

Il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza può essere rilasciato solo allo straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo. A tal fine, per il cittadino straniero che entra in Italia per motivi di turismo, la ricevuta della dichiarazione di presenza (presentata entro 8 giorni dall'ingresso in Italia se questo è avvenuto da un Paese aderente all'accordo Schengen), oppure il timbro uniforme Schengen apposto sul documento di viaggio da parte della Polizia di frontiera, possono costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis". L'avvio del procedimento di richiesta cittadinanza è infatti requisito per l'ottenimento del permesso di soggiorno. Per poter avviare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" è necessario presentare istanza di iscrizione anagrafica entro 90 giorni dall'ingresso in area Schengen.

La richiesta si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1; modulo 2 del kit delle Poste nel caso di svolgimento di attività lavorativa - codice 6);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- marca da bollo da 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €;
- Fotocopia della documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana;
- fotocopia vecchio PSE.

Il permesso per attesa acquisto cittadinanza:

- ha validità un anno;
- consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile a lavoro;
- consente di esercitare il diritto all'unità familiare;
- dà diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.

Attesa Occupazione

(Normativa di riferimento: art. 22 comma 11 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; Circolare n. 5792 del 9 luglio 2012; Circolare n. 40579 del 3 ottobre 2016)

Il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato nel caso in cui al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il lavoratore sia disoccupato e risulti iscritto al Centro per l'impiego.

La richiesta si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste - codice 5);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai

- dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- marca da bollo da 16,00 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €;
- certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (ex iscrizione liste collocamento);
- fotocopia vecchio PSE.

La validità del permesso per attesa occupazione è di un anno, salvo casi speciali che ne consentono il rinnovo oltre l'anno:

- percezione di indennità di mobilità: in questo caso il permesso è rinnovato fino alla durata della mobilità stessa;
- presenza all'interno di un nucleo familiare regolarmente soggiornante, con un familiare (ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998) che dimostri di disporre di risorse sufficienti (ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998) tali da non gravare sul sistema di assistenza sociale.

Calamità

(Normativa di riferimento: art. 20 bis del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020; art. 7 del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. Decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023)

Il permesso di soggiorno per "calamità" viene rilasciato dal Questore al cittadino straniero proveniente da un Paese che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza.

Il permesso di soggiorno per "calamità":

- ha validità di sei mesi;
- è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se persistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- è valido solo nel territorio nazionale;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- non è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro.

Il D.L. 20/2023 ha disposto che il permesso di soggiorno per calamità non può più essere convertito in motivi di lavoro. Per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui il cittadino straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente (Circolare Ministero dell'Interno 400/B/20023).

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Carta Blu UE

(Normativa di riferimento: art. 27 - quater del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.lgs. n. 152 del 18 ottobre 2023 (G.U. n. 256 del 2.11.2023))

È una particolare tipologia di PSE, che viene rilasciato al cittadino non comunitario che intende svolgere in Italia un lavoro subordinato altamente qualificato (alle dipendenze di persona fisica o giuridica), e può essere richiesto in qualsiasi momento dell'anno senza aspettare le quote del ministero.

Nel caso di provenienza dall'estero: il datore di lavoro deve presentare preliminarmente richiesta di *Nulla osta al lavoro subordinato per lavoratori stranieri altamente qualificati* (per rilascio Carta Blu UE), allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, tramite una procedura online. Il nulla osta, valido 120 giorni, consente all'interessato di ottenere il visto d'ingresso per l'Italia.

Nel caso in cui il lavoratore sia già presente in Italia: se il datore di lavoro ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno uno specifico protocollo d'intesa o ha aderito a Confindustria, non deve richiedere il nulla osta, che è sostituito dalla comunicazione della proposta di contratto di soggiorno per lavoratori altamente qualificati con le modalità informatiche in uso sull'apposito applicativo del Ministero dell'Interno.

Non occorre il visto d'ingresso per l'Italia quando lo straniero è già legalmente presente sul territorio nazionale: è sufficiente che il datore di lavoro presenti la domanda di nulla osta al lavoro entro un mese dall'ingresso del lavoratore.

Possono richiedere la Carta blu anche i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per: lavoro stagionale, ricerca scientifica, ITC nonché ai beneficiari di protezione internazionale.

Il lavoratore titolare di una Carta Blu UE rilasciata da un altro Stato membro dove soggiorna legalmente da almeno 12 mesi, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa altamente qualificata per un periodo superiore a 90 giorni, previo rilascio del nulla osta da parte del SUI.

Se il lavoratore fa ingresso in Italia spostandosi da un altro Stato membro nel quale si era già trasferito in qualità di titolare di Carta blu Ue, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato è ridotto a 6 mesi.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in territorio nazionale ovvero dal rilascio del nulla osta se già presente sul territorio nazionale, deve presentarsi in Prefettura per la firma del contratto di soggiorno e dell'accordo di integrazione e fare richiesta di Carta Blu tramite lo specifico kit delle Poste.

Il richiedente deve essere in possesso di:

- un titolo di istruzione o di una qualifica professionale di livello post secondario: Il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario è un diploma rilasciato da un'università o istituto non universitario al termine di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni;

oppure

- una qualifica professionale superiore: si attesta presentando il contratto/i di lavoro e/o buste paga (con l'aggiunta facoltativa di lettera redatta dal datore di lavoro straniero), relativi al periodo lavorativo svolto che dimostrino lo specifico settore di attività in cui il lavoratore è stato impiegato e la durata dell'esperienza professionale. Questa deve essere di almeno cinque anni nel settore per cui si presenta la domanda di Carta blu UE (o tre anni nei sette precedenti per il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione).

Non è necessario presentare tali documenti nei casi in cui la domanda di Carta blu UE

riguardi un cittadino di Paese terzo titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato (per esempio i titolari di un permesso di soggiorno per ricerca e titolari di un permesso di soggiorno ICT);

oppure

- i requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007 limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate, consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici: occorre presentare il decreto di riconoscimento da parte dell'autorità competente (art. 5 D.lgs. 206/2007).

Durata del permesso: 2 anni se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato oppure superiore di tre mesi rispetto alla scadenza del rapporto di lavoro quando il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Ai titolari di Carta Blu è riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare indipendentemente dalla durata del permesso. Inoltre, può essere loro riconosciuto lo status di soggiornante di lungo periodo (ed è rilasciato il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo) in presenza degli specifici requisiti e alle due seguenti condizioni:

- aver soggiornato legalmente e ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell'Unione europea in forza di una carta blu UE;
- essere in possesso da almeno 2 anni di un PSE in formato elettronico, recante la dicitura carta blu UE

Casi Speciali

(Normativa di riferimento: D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 32 del 1 dicembre 2018)

I permessi di soggiorno per "casi speciali", che recano tale dicitura, sono rilasciati dal Questore su proposta o con il parere favorevole dell'Autorità giudiziaria competente, anche al di fuori della procedura inerente la protezione internazionale. Nel caso in cui il cittadino straniero avesse presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può segnalare al Questore la presenza di elementi di tratta o schiavitù o grave sfruttamento di cui il richiedente asilo sia stato vittima. Recano la dicitura "casi speciali":

- il permesso di soggiorno per "protezione sociale";
- il permesso di soggiorno per "vittime di violenza domestica";
- il permesso di soggiorno per "sfruttamento lavorativo".

Cure Mediche

(Normativa di riferimento: art. 19.2 lett. d-bis del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020; art. 7 del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. Decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023)

Il permesso per cure mediche viene rilasciato dal Questore su richiesta del cittadino straniero che dimostri, attraverso adeguata documentazione, di versare in "condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine". Se il cittadino straniero ha presentato domanda di protezione internazionale, la Commissione territoriale può segnalare al Questore la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso per cure mediche.

Il permesso di soggiorno per "cure mediche":

- ha validità pari al tempo attestato dalla certificazione sanitaria e comunque non più di un anno;
- è rinnovabile finché persistono le condizioni che ne hanno consentito il rilascio;
- è valido solo nel territorio nazionale;
- consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Il D.L. 20/2023, c.d. Decreto Cutro, ha disposto che il permesso di soggiorno per cure mediche non può più essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui il cittadino straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente (Circolare Ministero dell'Interno 400/B/20023).

Il permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell'art. 19 co 2 lett. d-bis del D.lgs. 286/1998 non deve essere confuso con il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 286/1998. Questo permesso di soggiorno è rilasciato a seguito di visto per cure mediche.

Il visto per cure mediche si richiede all'Ambasciata italiana del Paese di origine o provenienza, previa presentazione:

- della documentazione medica attestante l'infermità;
- dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata accreditata che indichi il tipo di cura, la durata e il costo presumibile;
- l'avvenuto deposito di almeno il 30% del costo presumibile della prestazione richiesta o, in alternativa, specifica delibera regionale o autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute nell'ambito di programmi umanitari.

Questo permesso non consente di svolgere attività lavorativa e non è convertibile a lavoro.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Cure mediche - gravidanza

(Normativa di riferimento: art. 19.2 lett. d del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

Il permesso per cure mediche viene rilasciato dal Questore su richiesta della cittadina straniera dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza.

Ha validità 6 mesi ed è rinnovabile fino ai 6 mesi dalla nascita del figlio.

Lo stato di gravidanza deve essere attestato da certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica.

Viene rilasciato anche al coniuge convivente della donna in stato di gravidanza. In questo caso occorre presentare il certificato di matrimonio che, se proveniente dall'estero, deve essere tradotto e legalizzato o apostillato (in caso di rilascio da Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'apostille).

Viene rilasciato anche al padre non coniugato, ma solo dal riconoscimento del figlio.

Ha validità solo sul territorio nazionale. Viene revocato in caso di interruzione volontaria di gravidanza. Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Famiglia

(Normativa di riferimento: artt. 5, 30, artt. 11, 12, 13, 14 comma 1 lettere c) e d) e comma 3 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

Il permesso di soggiorno per famiglia viene rilasciato ai familiari di un cittadino straniero regolarmente soggiornante, che hanno fatto ingresso con visto per motivi familiari o che siano soggiornanti sul territorio ad altro titolo e presentino richiesta di coesione familiare con cittadino regolarmente soggiornante in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare.

Ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare a cui è correlato ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo.

La richiesta di rinnovo si effettua tramite invio di apposito kit delle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 del kit delle Poste e, in caso di svolgimento di attività lavorativa, anche modulo 2 –codice 13 oppure codice 14 se figlio ultraquattordicenne);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- marca da bollo da 16 €;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46€ + contributo da 40 o 50 €;
- fotocopia vecchio PSE;
- dichiarazione di mantenimento del familiare e fotocopia documento identità e PSE;
- in caso di rinnovo del PSE FAMIGLIA del figlio maggiorenne a carico, certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio rilasciato dal Comune (vedi voce "Idoneità alloggiativa");
- se il rinnovo è a favore di genitori over 65: assicurazione sanitaria (con copertura dei rischi di malattia, infortunio ecc.)

Familiare di Cittadino Comunitario e di Cittadino Italiano mobile

(Normativa di riferimento: artt. 2, 3, 7, 10,14 del D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007; Legge n. 238 del 23 dicembre 2021, D.lgs. n. 69 del 13 giugno 2023)

I familiari di cittadino comunitario o di cittadino italiano mobile, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, richiedono alla Questura competente per territorio di dimora la "Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario".

Il cittadino mobile è la persona, anche avente cittadinanza italiana, che ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo ai sensi della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Sono "familiari" ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 30/2007:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari tale unione al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti (figli e nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del coniuge o partner.

La documentazione necessaria è la seguente:

- permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il richiedente sia già regolarmente soggiornante ad altro titolo);
- passaporto;

- nr. 4 fotografie formato tessera;
- marca da bollo amministrativa da 16,00 €;
- documentazione attestante la qualità di familiare o di familiare a carico rilasciata dal Paese di origine o provenienza, tradotta e legalizzata dalla competente Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese d'origine (il certificato di matrimonio deve essere registrato in Comune o rilasciato dallo Stato del cittadino comunitario);
- copia del documento d'identità del familiare cittadino comunitario (da cui si rilevi la cittadinanza comunitaria del parente del richiedente);
- certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del familiare comunitario;
- documentazione attestante la disponibilità di reddito da parte del cittadino comunitario (in alternativa, dimostrare la disponibilità di risorse economiche per sé e per i propri familiari a carico provenienti da fonti lecite (depositi bancari capitale accumulato rendite versamenti nominativi periodici e continuativi ecc.);
- certificazione attestante l'attuale dimora: certificato di residenza/comunicazione di ospitalità ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 286/1998/cessione fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione all'ufficio competente;
- documentazione attestante la mobilità del cittadino italiano, ai sensi dell'art 23 del D.lgs. 30/2007;
- bollettino postale da €30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto corrente postale munito di codice a barre n° 67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro.

Dopo aver soggiornato per 5 anni (soggiorno legale e continuativo) in Italia unitamente al cittadino comunitario, il familiare straniero può richiedere la “Carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario”.

Documentazione richiesta da presentare alla Questura:

- permesso di soggiorno in corso di validità;
- passaporto;
- nr. 4 fotografie formato tessera;
- marca da bollo amministrativa da 16,00 €;
- documento d'identità (da cui si rilevi la cittadinanza comunitaria del parente del richiedente). Per i familiari dei cittadini comunitari (non italiani) è necessaria l'attestazione di soggiorno permanente rilasciata dal Comune di residenza del cittadino comunitario;
- certificato di residenza del richiedente e stato di famiglia;
- bollettino postale da €30,46 per il pagamento del permesso di soggiorno elettronico sul conto corrente postale munito di codice a barre n° 67422402 intestato a Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro.

La domanda deve essere presentata dall'interessato presso la Questura, previa prenotazione dell'appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Familiare di Cittadino Italiano statico

(Normativa di riferimento: D.lgs. n. 69 del 13 giugno 2023, art. 23 comma 1 bis del D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, art. 5 comma 8 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

I familiari di cittadino italiano statico, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,

richiedono alla Questura competente per territorio di dimora il Permesso di soggiorno per famiglia, della durata di 5 anni, rinnovabile e convertibile in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il cittadino italiano statico è la persona, avente cittadinanza italiana, che non ha esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo ai sensi della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Sono “familiari” ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 30/2007:

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari tale unione al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
- i discendenti diretti (figli e nipoti) di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti (genitori e nonni) a carico e quelli del coniuge o partner.

La documentazione necessaria per il rilascio è la seguente:

- permesso di soggiorno in corso di validità (qualora il richiedente sia già stato autorizzato ad altro titolo);
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- nr. 4 fotografie formato tessera;
- marca da bollo amministrativa da 16,00 €;
- bollettino da 30,46 euro;
- documentazione attestante la qualità di familiare o di familiare a carico rilasciata dal Paese di origine o provenienza, tradotta e legalizzata dalla competente Autorità Diplomatica o Consolare italiana nel Paese d'origine;
- copia del documento d'identità del cittadino italiano;
- certificato relativo allo stato di famiglia e residenza del cittadino italiano;
- documentazione attestante la disponibilità di reddito da parte del cittadino italiano;
- certificazione attestante l'attuale dimora: certificato di residenza/Comunicazione di ospitalità ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 286/1998/cessione fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione all'ufficio competente.

Per il rinnovo:

- permesso di soggiorno in corso di validità (Qualora il richiedente sia già stato autorizzato ad altro titolo);
- passaporto o documento equipollente in corso di validità;
- fotocopia del permesso di soggiorno;
- nr. 4 fotografie formato tessera;
- marca da bollo amministrativa da 16,00 €;
- bollettino da 30,46 €;
- denuncia di smarrimento/furto (in caso di duplicato).

Dopo aver soggiornato per 5 anni (soggiorno legale e continuativo) in Italia unitamente al cittadino italiano potrà richiedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.lgs. 286/1998), previo soddisfacimento dei relativi requisiti.

La domanda deve essere presentata dall'interessato presso la Questura, previa prenotazione dell'appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Lavoro Autonomo

(Normativa di riferimento: artt. 5, 26 e 34 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; artt. 9, 11, 12, 13, 14 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (modulo 1 e 2 del kit delle Poste – codice 15);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €.

Per il primo rilascio del PSE aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Per il rinnovo, aggiungere alla lista precedente:

- fotocopia dell'autorizzazione o della licenza o dell'iscrizione in apposito albo o registro o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività professionale svolta;
- fotocopia dell'iscrizione alla Camera di commercio;
- fotocopia vecchio PSE;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi oppure, quando si tratta di attività in forma autonoma iniziata nell'anno in corso o di attività per la quale non è previsto l'obbligo della dichiarazione dei redditi, altra obiettiva documentazione che dimostri il reddito.

Se il richiedente è socio prestatore d'opera presso società (anche cooperative) occorre inoltre allegare:

- dichiarazione del presidente della società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del suo documento d'identità (se il presidente è straniero allegare copia PSE);
- fotocopia del "libro soci" (pagina del frontespizio del libro soci e pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).

Lavoro Subordinato

(Normativa di riferimento: artt. 5 e 34 del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; artt. 9, 11, 12, 13 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

La richiesta di rinnovo si presenta tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta dall'interessato (moduli 1 e 2 del kit delle Poste – codice 16);
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo da 40 o 50 €;
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia vecchio PSE;
- se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 15/11/2011: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti con la ricevuta di ritorno della raccomandata inviata al S.U.I. della Prefettura (se rispetto l'accordo iniziale sono avvenute variazioni o trasformazioni del rapporto di lavoro bisogna allegare anche la

copia della comunicazione che era stata inviata al Centro per l'impiego oppure all'INPS);

- se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 14/11/2011: copia del modulo "unificato lav" che era stato inviato telematicamente entro le 24 ore precedenti l'assunzione;
- se il contratto è stato sottoscritto c/o il S.U.I. della Prefettura: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato.
- In caso di lavoratori domestici occorre anche:
- dichiarazione del datore di lavoro con indicazione dello stipendio mensile e annuale con allegata la fotocopia della carta d'identità e del codice fiscale del datore di lavoro;
- copia dei bollettini INPS (almeno dell'ultimo trimestre).

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

(Normative di riferimento: Legge n. 184 del 4 maggio 1983; D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989 convertito con modificazioni dalla Legge n. 39 del 28 febbraio 1990; D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015; D.P.C.M. n. 234 del 10 novembre 2016; Legge n. 47 del 7 aprile 2017; D.lgs. n. 220 del 22 dicembre 2017; D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 32 del 1 dicembre 2018; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020; D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. Decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023)

Per Minore Straniero Non Accompagnato (MSNA) si intende il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano.

È destinatario di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, **non è espellibile dal territorio italiano e non può essere detenuto in CPR** (ex CIE). Su segnalazione delle Forze dell'Ordine il minore viene collocato dai Servizi Sociali, ai sensi dell'Art. 403 c.c., in luogo sicuro.

Su segnalazione dei Servizi Sociali, la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'integrazione avvia le indagini familiari nel paese di origine. In caso di esito positivo, fermo restando l'imprescindibile consenso del minore, viene programmato il rimpatrio assistito su provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni competente. La D.G. Immigrazione è competente anche in materia di emissione del parere positivo ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 286/1998.

In caso di esito negativo delle indagini familiari, i servizi sociali segnalano la situazione al Giudice Tutelare (ai sensi dell'art. 343 c.c.), per l'individuazione del tutore (un parente presente in Italia, oppure una terza persona, individuata anche con il consenso dei genitori). Il Giudice Tutelare rende esecutivo il provvedimento dei Servizi Sociali (affidamento amministrativo o consensuale, art. 4 co 1 L. 184/1983). Se non ci sono parenti in Italia, il tutore può essere una terza persona e il minore può essere inserito in un istituto di accoglienza o in una comunità familiare (art.2 L. 184/1983).

Presso ogni Tribunale per i Minorenni è istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e formati, disponibili ad assumere la tutela di uno o più MSNA.

Titolo di Soggiorno

Secondo i casi sarà rilasciato:

- un **permesso di soggiorno per minore età**: al minore straniero non accompagnato, nei confronti del quale sono vietati espulsione e respingimento, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti. È rilasciato su richiesta del minore, direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore ai sensi dell'art. 346 del C.C. Può essere rinnovato annualmente, anche in assenza dell'esibizione del passaporto (Circolare Ministero Interno n. 10337 del 24 marzo 2017) fino al compimento di 18 anni, qualora non sia possibile rilasciare un'altra tipologia di permesso di soggiorno;
- un **permesso di soggiorno per affidamento**, nel caso in cui il minore sia oggetto di un provvedimento di affidamento, presso una comunità o un istituto, oppure una famiglia, in accordo con il tutore, o sottoposto a tutela. Il permesso di soggiorno per affidamento è rilasciato al minore che, alla maggiore età, sia oggetto di un provvedimento di prosieguo amministrativo;
- un **permesso di soggiorno per motivi familiari (art. 10 co 1 lett. b L. 47/2017)**: al minore affidato ai sensi dell'art. 4 co 1 e co 2 L. 184/1983 (affidamento amministrativo o giudiziale) a un cittadino straniero regolarmente soggiornante, oppure affidato, anche ai sensi dell'art. 9 co 4 L. 184/1983 (affidato "di fatto" a parente entro il 4 grado) o sottoposto alla tutela di cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questo convivente;
- un **permesso di soggiorno per richiesta asilo**: qualora abbia presentato domanda di asilo. Infatti, se il minore straniero teme di essere in pericolo in caso di ritorno nel suo Paese, a causa di guerra o situazioni di violenza o teme che i suoi diritti potrebbero non essere rispettati, può chiedere la protezione internazionale;
- un titolo di **soggiorno per familiare di cittadino comunitario (art.10 D.lgs 30/2007)**: al minore straniero affidato anche ai sensi dell'art. 9 co 4 della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela di cittadino comunitario regolarmente soggiornante e con lo stesso convivente (Circolare Ministero Interno n. 24622 del 28 agosto 2017).

Particolare tutela è garantita al minore non accompagnato in materia di:

- **diritto alla salute**: può iscriversi al SSN anche in assenza di nomina del tutore e anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il ritrovamento a seguito della segnalazione;
- **diritto allo studio**: è incentivata l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni, idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori (art. 14 L. 47/2017). Può acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio richiedendo, al compimento della maggiore età e presentando idonea documentazione, permesso di soggiorno per motivi di studio;
- **garanzie processuali e procedurali** a tutela del minore straniero: diritto all'ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari (anche in assenza del tutore) e all'assistenza legale, con il gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- **ricongiungimento familiare**: il minore straniero non accompagnato titolare di un permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria può chiedere il ricongiungimento del genitore, senza dover dimostrare i requisiti di reddito e alloggio (art. 29 bis, comma 3, Dlgs 286/1998; Art. 10, par. 3, lettera a, Direttiva 86/2003). Al minore straniero non accompagnato titolare di un permesso di soggiorno di altro tipo (per minore età, per motivi umanitari, per casi speciali ecc.) non è invece riconosciuto

il diritto al ricongiungimento del genitore.

Al raggiungimento della maggiore età, i minori stranieri non accompagnati:

- possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, lavoro (subordinato o autonomo), accesso al lavoro (attesa occupazione);
- il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato può essere convertito in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore età.

Per i minori affidati o sottoposti a tutela la validità dei suddetti permessi di soggiorno è massimo un anno.

Nel caso di minori conviventi con i genitori stranieri, la durata del permesso di soggiorno rilasciato alla maggiore età è quella prevista in via generale dalle disposizioni vigenti per ciascuna tipologia di permesso.

La conversione del permesso di soggiorno è consentita previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri in quanto il c.d. Decreto Cutro ha eliminato l'istituto del silenzio-assenso. Di conseguenza il mancato rilascio del parere del Ministero del lavoro può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il parere del Comitato per i minori stranieri non è richiesto:

- ai minori stranieri non accompagnati presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi a un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- ai minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- ai minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- ai minori stranieri non accompagnati che a 18 anni siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

La richiesta di parere deve essere inoltrata preferibilmente almeno tre mesi prima del compimento della maggiore età. Oltre alla documentazione che dimostra la presenza almeno triennale in Italia con frequenza biennale di programmi di inserimento sociale e civile, è necessario allegare i documenti che dimostrano la frequenza di corsi di studi ovvero lo svolgimento di attività lavorativa retribuita nelle forme o con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero la stipula di un contratto di lavoro anche se ancora non iniziato.

La **conversione del permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura**. È necessario fornire al momento dell'appuntamento: documentazione attestante la frequenza di un corso di studio (per il PSE per motivi di studio); documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa o, comunque, la stipula di un contratto di lavoro (per il PSE per motivi di lavoro); documentazione attestante iscrizione presso il centro per l'impiego (per il PSE per attesa occupazione).

Tribunale per i Minorenni di Firenze - via della Scala, 79; Centralino: 055 26 72 95;

e-mail: tribmin.firenze@giustizia.it; prot.tribmin.firenze@giustizia.it;

prot.tribmin.firenze@giustiziacerit.it;



Info: [Minori stranieri non accompagnati](#)



Info: [Tribunale minorenni Firenze: accesso e orari](#)

Motivi religiosi

(Normativa di riferimento: artt. 5, comma 2, 28 comma 1, 29 comma 4, del D.lgs.286 del 25 luglio 1998)

L'ingresso e il soggiorno per motivi religiosi per periodi superiori a tre mesi sono consentiti al cittadino straniero in possesso del relativo visto. Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, deve richiedere il relativo permesso di soggiorno.

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta (modulo 1 del kit delle Poste – codice 20);
- marca da bollo da 16,00€;
- Ricevuta pagamento bollettino 30,46€ + contributo 40 € o 50€;
- fotocopia vecchio permesso di soggiorno;
- fotocopia delle pagine del passaporto, o di altro documento equipollente, relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni.

Protezione Sociale –casi speciali

(Normativa di riferimento: art. 18 del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

Il permesso di soggiorno per “protezione sociale” reca la dicitura “casi speciali”, è rilasciato dal Questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il suo parere favorevole o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni:

- se nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell'art. 380 del codice di procedura penale, sono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di un cittadino straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita a uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;
- all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, al cittadino straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e che ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.
- Il permesso per “protezione sociale”:
- può essere richiesto anche se non in possesso del passaporto;
- ha validità di sei mesi;
- può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo necessario per motivi di

- giustizia;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso per lavoro o per studio (se si segue effettivamente un corso di studi);
- consente l'accesso ai servizi socio-assistenziali.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Protezione Speciale

(Normativa di riferimento: art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020; art. 7 del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023; Circolare 0049449 del 31 maggio 2024)

Il permesso per protezione speciale viene rilasciato dal Questore a seguito della trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale che ha rigettato la domanda di protezione internazionale ma ritiene comunque sussistenti:

- il rischio di persecuzione di cui all'art. 19 co 1 del D.lgs. 286/1998: persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero che il cittadino straniero possa rischiare di essere rinviato verso uno Stato nel quale non sarebbe protetto da suddetta persecuzione;
- il rischio di tortura di cui all'art. 19 co 1.1 del D.lgs. 286/1998.

Il nuovo permesso per “protezione speciale”:

- ha validità di un anno;
- è rinnovabile alla scadenza per una sola volta e per non più di un anno se la Commissione territoriale valuta che continuino a sussistere i motivi che ne hanno consentito il rilascio;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- NON può essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro.

Per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023, ovvero nei casi in cui il cittadino straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente (Circolare Ministero dell'Interno 400/B/2023).

Il D.L. 20/2023, c.d. Decreto Cutro, ha disposto che il permesso di soggiorno per protezione speciale non può più essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. **La Circolare ministeriale n. 49449 del 31 maggio 2024** ha chiarito che tale possibilità permane:

- per le istanze di conversione presentate prima dell'entrata in vigore del Decreto Cutro;
- per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati sulla base dei presupposti di cui all'art. 19, terzo periodo, co 1.1, del D.lgs.286/1998, abrogato dal Decreto Cutro: si parla in questo caso della protezione speciale richiesta al Questore sulla base dei legami familiari, dell'inserimento sociale e della durata del soggiorno in Italia, nonché della mancanza di legami con il Paese di origine. Questo tipo di permesso per protezione speciale è convertibile solo se rilasciato in data antecedente al 5 maggio 2023 e in corso di validità a quella stessa data;
- i permessi di soggiorno per protezione speciale ottenuti in forza di provvedimenti

giurisdizionali, emessi in data successiva al 5 maggio 2023, a seguito di diniego di tale protezione.

Il permesso di soggiorno per protezione speciale si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Protezione Temporanea

(Normativa di riferimento: Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 in attuazione della Direttiva 2011/55/CE, DPCM 28 Marzo 2022, D.L. n.16 del 2 marzo 2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 46 del 21 aprile 2023)

Il permesso per protezione temporanea è rilasciato dal Questore:

- ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
- ai cittadini non comunitari o apolidi che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine;
- ai cittadini non comunitari o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e ai loro familiari.

Per familiare si intende:

- coniuge o partner stabile, se la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimila coppie di fatto e coppie sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
- figli minori del richiedente o del coniuge;
- genitori a carico del richiedente o del coniuge e figli maggiorenni a carico (invalidità) conviventi e a carico;
- altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato l'afflusso massiccio e che erano totalmente o parzialmente dipendenti dal richiedente il ricongiungimento in tale periodo.

Il permesso per protezione temporanea inoltre:

- è in formato elettronico;
- è rilasciato a titolo gratuito
- consente di svolgere attività lavorativa dal momento della richiesta ma non è convertibile in un permesso per lavoro;
- consente l'accesso a corsi di istruzione di ogni ordine e grado.

Il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una decisione con cui proroga questi permessi **fino al 4 marzo 2026**. Perciò i titoli di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea conservano la loro validità fino al 4 marzo 2026.

Residenza elettiva

(Normativa di riferimento: Decreto interministeriale 11 maggio 2011; art. 11 comma 1 lettera b del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999)

L'ingresso e il soggiorno per residenza elettiva sono consentiti al cittadino straniero in possesso di un visto per residenza elettiva che dimostri di potersi mantenere sul territorio italiano in quanto in possesso di una rendita lecita non derivante da attività lavorativa.

Il cittadino straniero che ha fatto ingresso in Italia sulla base di un visto per residenza elettiva deve richiedere il relativo permesso di soggiorno entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia.

Il permesso rilasciato sulla base di un visto per residenza elettiva dà diritto all'iscrizione volontaria al SSN.

Il permesso per residenza elettiva è rilasciato anche al cittadino straniero in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro o per motivi familiari, a seguito di conversione dello stesso. È il caso del lavoratore che cessa la propria attività lavorativa e fruisce in Italia di una pensione. Il permesso per residenza elettiva rilasciato a seguito di conversione dà diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva è rinnovabile finché permangono le condizioni per il suo rilascio. Il titolare di permesso di soggiorno per residenza elettiva rilasciato a seguito di conversione da altro titolo può svolgere attività lavorativa.

Il permesso di soggiorno per residenza elettiva può essere convertito in un permesso per lavoro.

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta (modulo 1 del kit delle Poste – codice 21);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuali visti d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €;

Se l'ingresso è avvenuto sulla base di un **visto per residenza elettiva**, occorre anche:

- documentazione che attesta la disponibilità di risorse economiche autonome. Tali risorse dovranno provenire dalla titolarità di rendite (pensioni, vitalizi), dal possesso di proprietà immobiliari, dalla titolarità di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato.

Se il permesso è stato rilasciato a seguito di **conversione** occorre anche:

- documentazione attestante la disponibilità di risorse economiche derivanti da pensione percepita in Italia.

Ricerca scientifica

(Normativa di riferimento: art. 27 ter del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998)

L'ingresso e il soggiorno per ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi sono consentiti al cittadino straniero in possesso di un diploma superiore che dia accesso a programmi di dottorato. L'ingresso è consentito al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi. Sono altresì consentiti previo ottenimento **dello specifico visto di ingresso**.

Per ottenerlo, l'Università o l'Istituto di ricerca dove lavorerà il ricercatore deve presentare la domanda di nulla osta al lavoro (modello FR). Questa può essere presentata soltanto online, attraverso l'apposita sezione Sportello Unico per l'Immigrazione, sul sito web del Ministero dell'Interno, accedendo tramite le credenziali SPID. Requisito per la richiesta di nulla osta è l'esistenza di una Convenzione tra l'Università/Istituto di ricerca e il ricercatore. Con la Convenzione, l'Istituto si impegna ad accogliere il ricercatore e fornisce una serie di garanzie, mentre il ricercatore si impegna a realizzare il progetto di ricerca approvato dall'Istituto.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia l'interessato deve contattare il S.U.I. e, specificando il numero di pratica scritto sul nulla osta. Il S.U.I. provvede a stampare e compilare il modulo per la richiesta del titolo di soggiorno, richiesta che l'interessato deve sottoscrivere e presentare

in apposita busta agli Uffici Postali abilitati, insieme alle ricevute dei bollettini di versamento del contributo per il rilascio del PSE.

Lo straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo può richiedere il nulla osta al lavoro per ricerca scientifica in esenzione dal visto.

Non può richiedere il nulla osta al lavoro per ricerca scientifica il cittadino straniero già regolarmente soggiornante per:

- richiesta asilo;
- asilo;
- protezione temporanea;
- cure mediche;
- lavoro;
- casi speciali.

Il ricercatore titolare di un permesso per ricerca scientifica rilasciato da un altro Stato membro può fare ingresso e soggiornare in Italia per proseguire la propria attività di ricerca in esenzione dal visto per un periodo massimo di 180 giorni. Il nulla osta è sostituito da una specifica Comunicazione che l'Istituto di ricerca deve fare al S.U.I. della Prefettura della provincia in cui si svolgerà l'attività di ricerca, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia del ricercatore. La Comunicazione deve contenere anche una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di permanenza in Italia. Per soggiorni superiori a 180 giorni, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno recante la dicitura "mobilità-ricercatore", previo rilascio del nulla osta da parte del S.U.I. della Prefettura competente per territorio.

La richiesta di rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta (modulo 1 e 2 del kit delle Poste- codice 22);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 € oppure 50 € se il programma di ricerca è superiore a un anno;
- fotocopia Certificazione attestante l'incarico svolto presso l'Ente di ricerca.

Con un permesso per ricerca scientifica il titolare:

- può svolgere attività di insegnamento collegate al suo programma di ricerca, a parità di condizioni con il cittadino italiano;
- ha diritto al ricongiungimento familiare a prescindere dalla durata del suo permesso di soggiorno e senza dover dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari; i familiari ricongiunti otterranno un permesso per motivi familiari di durata pari a quella del permesso di soggiorno del ricercatore;
- ha diritto alle prestazioni familiari alle stesse condizioni del cittadino italiano;
- ha diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN;
- può convertire il permesso per ricerca in un permesso per lavoro;
- terminata l'attività di ricerca, può dichiarare l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa presso il Centro per l'impiego e ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro –

casi speciali

(Normativa di riferimento: art. 18 ter del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

Il presente titolo di soggiorno è stato introdotto dal recente D.L. 145/2024. La normativa in oggetto potrà subire modifiche a seguito di conversione in legge del decreto.

Il permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reca la dicitura “casi speciali”. È rilasciato dal Questore, su proposta o con il parere favorevole dell'autorità giudiziaria, nei confronti del lavoratore straniero che abbia subito situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale. Tali situazioni di sfruttamento lavorativo possono essere segnalate all'autorità giudiziaria o al questore anche dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il lavoratore straniero deve collaborare all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili. In tal caso, l'Ispettorato stesso esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno per vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro **analogamente a quello previsto per le vittime di tratta, consente:**

- l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio;
- l'iscrizione anagrafica;
- lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo;

Il lavoratore straniero in possesso della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa nonché studiare.

Alla scadenza, questo titolo di soggiorno può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio. A seguito del rilascio di tale permesso di soggiorno il giudice, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per il reato di ingresso e soggiorno irregolare.

Il permesso di soggiorno per grave sfruttamento lavorativo:

- ha validità di sei mesi;
- può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale;
- consente l'accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

Studio

(Normativa di riferimento: D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; artt. 4 e 4 bis del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999; D.lgs. n. 154 del 10 agosto 2007; D.L. n.145 del 23 dicembre 2013; Legge n. 99 del 9 agosto 2013; Legge n. 128 del 8 novembre 2013, art. 3 co 2 del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. Decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023).

L'ingresso e il soggiorno per motivi di studio per periodi superiori a tre mesi sono consentiti al

cittadino straniero in possesso del relativo visto. Entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, deve richiedere il relativo permesso di soggiorno.

La richiesta di primo rilascio o rinnovo si fa tramite invio di apposito kit alle Poste e occorre:

- domanda compilata e sottoscritta (modulo 1 del kit delle Poste e, se lo studente lavora, modulo 2 – codice 24);
- marca da bollo da 16,00 €;
- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 40 €.

Per il primo rilascio occorre anche:

- fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza diplomatica/consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del PSE, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

Per il rinnovo occorre anche:

- fotocopia del vecchio PSE;
- fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo di durata del PSE;
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del PSE, contro il rischio di malattia e infortuni;
- fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno 1 esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno 2 per i successivi rinnovi, salvo cause di forza maggiore dimostrabili.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio consente:

- di svolgere attività lavorativa per un massimo di 20 ore settimanali, non più di 1040 ore annue;
- la conversione in PSE famiglia, qualora ne sussistano i requisiti;
- La conversione, prima della scadenza, in PSE per lavoro a prescindere dalle quote relative ai flussi;
- Il ricongiungimento/ coesione familiare;
- L'iscrizione volontaria al SSN.

Il PSE per studio non consente al titolare di ottenere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo.

Gli studenti titolari di un PSE per studio rilasciato da un altro Stato membro, beneficiari di un programma dell'Unione o multilaterale comprendente misure sulla mobilità, o di un accordo tra due o più istituti di istruzione, possono fare ingresso in Italia in esenzione dal visto, soggiornandovi per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che abbia rilasciato il PSE, senza dover richiedere un permesso di soggiorno (è sufficiente la dichiarazione di presenza).

La durata massima di soggiorno per proseguire gli studi già iniziati nello Stato membro che ha rilasciato il PSE è 360 giorni.

Lo studente che proviene da uno Stato membro che non applica integralmente l'acquis di Schengen, al momento della dichiarazione di presenza deve esibire il PSE per studio rilasciato dal primo Stato membro e la documentazione relativa al programma o all'accordo di cui si tratta.

Gli studenti stranieri che non beneficiano di alcun programma dell'Unione o multilaterale e

degli accordi di cui sopra e che fanno ingresso in Italia per svolgervi una parte dei propri studi, devono, invece, richiedere un PSE per studio, allegando la documentazione proveniente dalle autorità accademiche dello Stato membro di provenienza, attestante che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello già svolto.

Valore Civile

(Normativa di riferimento: art. 42 bis del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

Il permesso di soggiorno per “valore civile” viene rilasciato dal Questore, su autorizzazione del Ministero dell’Interno, su proposta del Prefetto competente, al cittadino straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile, mettendo a rischio la propria vita per salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo, per impedire o limitare i danni di un grave disastro pubblico o privato, per partecipare all’arresto di malfattori ecc.:

- ha validità di due anni;
- è rinnovabile;
- consente l’accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;
- consente di svolgere attività lavorativa;
- si può convertire in un permesso di soggiorno per lavoro.

Vittime di Violenza domestica – casi speciali

(Normativa di riferimento: art. 18-bis del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020; art. 7 del D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. Decreto Cutro convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023)

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica reca la dicitura “casi speciali”, è rilasciato dal Questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente o con il suo parere favorevole:

se nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza, sono accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerge un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza oppure per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.

Per violenza domestica si intendono uno o più atti, gravi o non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da matrimonio o relazione affettiva, anche se non conviventi.

Il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica:

- ha validità di un anno;
- consente l’accesso ai corsi di istruzione tecnico superiore, ai percorsi di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizione degli studenti italiani;

- consente di svolgere attività lavorativa;
- può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio (se si segue effettivamente un corso di studi);
- consente l'accesso ai servizi assistenziali.

Il permesso di soggiorno si richiede presso la Questura competente del territorio, prenotando un appuntamento tramite il portale della Polizia di Stato *Prenota Facile*.

PSE UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

(Normativa di riferimento: art. 9 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; Legge n. 238 del 23 dicembre 2021)

Lo straniero può chiederne il rilascio per sé e per i propri familiari alla Questura del luogo ove ha la residenza, documentando i requisiti richiesti. Può essere richiesto solo da chi possiede un PSE in corso di validità da almeno 5 anni: la pregressa permanenza di 5 anni in Italia è un requisito indispensabile per il rilascio di questo titolo di soggiorno ed è necessario che il cittadino straniero non sia riconosciuto pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza. Per i titolari di protezione internazionale e protezione sussidiaria i cinque anni vengono calcolati dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Salvo eccezioni, il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (vedi voce del vademecum "Ricongiungimento familiare di cittadino non UE") e di conoscere sufficientemente la lingua italiana, superando il test di conoscenza della lingua italiana livello A2 (vedi alla voce test di conoscenza della lingua italiana).

La domanda si presenta tramite l'invio dell'apposito kit postale (codice 9).

Attenzione: la L. 238/2021 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea), in vigore dal 1 febbraio 2022, ha modificato la disciplina relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il permesso è dunque valido per 10 anni e viene rinnovato automaticamente alla scadenza previa presentazione alla Questura della relativa domanda corredata di nuove fotografie. Per i cittadini stranieri di età inferiore ai 18 anni, la validità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è di cinque anni. I permessi di soggiorno rilasciati da più di 10 anni non sono più validi per attestare la regolarità del soggiorno. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità costituisce documento di identificazione personale per i primi cinque anni.

Anche la domanda di rinnovo/aggiornamento si presenta tramite l'invio dell'apposito kit postale (codice 3).

Alla domanda è necessario allegare:

- fotocopia delle pagine del passaporto (o di altro documento equipollente) relative ai dati anagrafici ed eventuale visto d'ingresso;
- fotocopia del permesso di soggiorno (in corso di validità);
- fotocopia della dichiarazione dei redditi (Unico, Cud, relativi all'anno precedente); ai collaboratori domestici (colf/badanti) è richiesto l'esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale viale Guidoni 61) (vedi relativa voce);
- copia delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;

- ricevuta pagamento bollettino di 30,46 € + contributo di 100 €. Il pagamento del bollettino di 30,46 € è richiesto anche per ogni figlio a carico;
- marca da bollo da 16 €.

Quando si consegna la domanda alle Poste si devono versare 30 €.

È possibile richiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo anche per i seguenti familiari:

- coniuge convivente;
- figli minori ultraquattordicenni anche adottivi, affidati o sottoposti a tutela, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio;
- figli maggiorenni a carico, se per ragioni oggettive non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- genitori a carico conviventi.

In questo caso è necessario dimostrare di avere un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare a carico. A tal fine occorre presentare la fotocopia della dichiarazione dei redditi del familiare convivente e propri se percepiti.

È necessario inoltre dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo certificato (vedi alla voce Idoneità alloggiativa). Il familiare che richiede il suddetto titolo di soggiorno deve anche dimostrare il superamento del test di conoscenza della lingua italiana livello A2.

I familiari maggiorenni devono essere legalmente soggiornanti sul territorio nazionale da almeno cinque anni ed allegare, in aggiunta alla documentazione di cui sopra:

- la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. Se la documentazione proviene dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e validata dalla Rappresentanza consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali (c/o Tribunale viale Guidoni 61) (vedi relativa voce);
- il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo consente, inoltre:
- di lavorare, secondo apposite norme, in un altro Stato Schengen (analogamente lo straniero titolare di un PSE UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro può rimanere in Italia oltre i 3 mesi per lavorare nel rispetto delle norme vigenti);
- di assentarsi dal territorio UE, e quindi dall'Italia, per un periodo massimo di 12 mesi consecutivi.

Il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere richiesto:

- dai titolari di PSE per studio o formazione professionale;
- dai titolari di PSE per motivi umanitari, casi speciali, protezione speciale, per calamità, cure mediche (art. 19 co 2 lett. d-bis del D.lgs. 286/1998, introdotto dal D.L. 113/2018), dai richiedenti la protezione internazionale in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta.

Attenzione: i rifugiati, i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari (D.Lgs.12/2014) possono chiedere il PSE UE per soggiornanti di lungo periodo. Non è richiesta documentazione per l'idoneità dell'alloggio, ferma restando la necessità di indicare una residenza. Nei casi di minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini

assistenziali o caritatevoli, da parte di Enti pubblici o privati riconosciuti, viene considerata equivalente a reddito figurativo per un importo pari al 15% dell'assegno sociale annuo, che fa da parametro per il calcolo del reddito adeguato al nucleo (art. 2, comma 2, lettera b del Testo Unico Immigrazione).

Il titolare di PSE ASILO o PROTEZIONE SUSSIDIARIA non è obbligato a superare il test di lingua italiana, mentre lo sono comunque, come da regola generale, i suoi familiari.

VISTO D'INGRESSO PER TURISMO

(Normativa di riferimento: D. MAE n. 850 del 11/05/11; art. 4 co. 3 del D.lgs. n. 286 del 07/98)

Il visto si ottiene presso le autorità diplomatiche e consolari italiane nel Paese di residenza.

Visto per turismo e lettera d'invito

Il visto per turismo consente l'ingresso, per breve durata (massimo 90 gg.), in Italia e negli altri paesi di Area Schengen al cittadino straniero che intenda viaggiare per motivi turistici.

Requisiti e condizioni:

- adeguati mezzi finanziari di sostentamento (non inferiori a quanto stabilito dalla Direttiva del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2000);
- titolo di viaggio andata/ritorno o prenotazione o disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- disponibilità di un alloggio (in caso di ospitalità dovrà essere sottoscritta una dichiarazione di garanzia e/o alloggio, altrimenti detta dichiarazione di ospitalità o lettera d'invito da parte dell'ospitante su specifico modulo;
- assicurazione sanitaria (Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2003), avente una copertura minima di 30.000,00 €;
- ogni altra documentazione che l'Ambasciata o il Consolato richieda.

N.B. Se a richiedere il visto è il familiare (coniuge/partner unito civilmente/ ascendenti/ discendenti) di cittadino di un Paese dell'Unione Europea o di un Paese aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo residente in Italia, ovvero di un cittadino italiano, il visto è rilasciato alle condizioni previste ai sensi degli artt. 2, 5 e 7 del D.lgs. 30/2007.

La **lettera d'invito** è priva di qualsiasi valore giuridico e per le nostre rappresentanze diplomatiche costituisce solo un elemento di valutazione aggiuntivo per il rilascio di un visto di ingresso. Non è necessario fare un atto notorio e non è previsto alcun timbro. Tale dichiarazione va inviata anche ai cittadini di paesi che hanno accordi con l'Italia che li esenta dalla necessità di un visto d'ingresso per soggiorni di breve durata. In quest'ultimo caso va presentata alla polizia della frontiera.



Info: [Ministero degli Esteri – Servizi consolari e visti](#)

CITTADINANZA ITALIANA

CITTADINANZA ITALIANA

(Normativa di riferimento: Legge n. 91 del 5 febbraio 1992; D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, D.P.R. n. 362 del 18 aprile 1994; Legge n. 94 del 15 luglio 2009; Legge n. 98 del 9 agosto 2013; D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla Legge n. 32 del 1 dicembre 2018; D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 18 dicembre 2020)

- **Acquisizione per matrimonio** (art.5 L. 91/1992; L. 94/2009): il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquisire la cittadinanza italiana se residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio oppure se residente all'estero dopo tre anni dalla data del matrimonio (tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli, nati o adottati da ambedue i coniugi). Al momento del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda. Dal 11/02/2017 lo straniero che ha contratto unione civile con cittadino italiano, può richiedere la cittadinanza italiana dopo due anni dalla celebrazione dell'unione civile se risiede in Italia, o tre anni se risiede all'estero alle medesime condizioni delle persone unite in matrimonio.
- **Acquisizione per trasmissione dai genitori** (art.12 D.P.R. 572/1993; art.14 L. 91/1992); i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquistano a loro volta la cittadinanza italiana se sono conviventi in modo stabile e comprovabile con idonea documentazione. Una volta divenuti maggiorenni potranno, se lo desiderano, rinunciare alla cittadinanza italiana acquisita tramite il genitore se possiedono anche un'altra cittadinanza.
- **Riconoscimento Jure Sanguinis della cittadinanza italiana**: i residenti nel Comune di Firenze possono chiedere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza se hanno avi cittadini italiani espatriati che non hanno mai perso o rinunciato alla cittadinanza italiana (vedi relativa voce).
- **Acquisizione della cittadinanza per i nati in Italia** (c.d. elezione di cittadinanza) (art.4 co 2 L. 91/1992; art. 33 L. 98/2013): Il cittadino straniero o comunitario nato in Italia, al compimento del 18° anno di età, ha diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana, se ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento dei 18 anni. Nel caso in cui non sia possibile dimostrare il possesso di un titolo di soggiorno e della residenza anagrafica ininterrottamente dalla nascita fino al compimento dei 18 anni, a causa di inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, è consentito dimostrare la residenza legale in Italia con ogni idonea documentazione (certificati medici e scolastici, ecc.) Per acquistare la cittadinanza italiana è necessario, entro il compimento dei 19 anni, presentare all'Ufficio di Stato Civile un'apposita dichiarazione (art.4 L. 91/1992). Gli Uffici di Stato Civile comunicano agli interessati, presso il luogo di residenza e nei mesi

precedenti il compimento della maggiore età, le informazioni in merito alla possibilità di esercitare il diritto di accesso alla cittadinanza. Se la comunicazione non arriva entro il compimento dei 18 anni, la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo un anno dal compimento dei 19 anni.

- **Acquisizione per residenza** (art.9 L. 91/1992). Può acquisire la cittadinanza italiana:
 - il cittadino straniero nato in Italia e con un genitore o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita, residente legalmente da almeno tre anni in Italia (nel periodo antecedente la domanda) (art.9, co 1, lett. a);
 - il cittadino straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, co 1, lett. b);
 - il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità consolare) (art.9, co 1, lett. c);
 - il cittadino UE residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, co 1, lett. d);
 - l'apolide o il rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, co 1, lett. e);
 - il cittadino straniero residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, co 1, lett. f).

La domanda di concessione della cittadinanza italiana può essere presentata **esclusivamente online tramite il portale del Ministero dell'Interno**. L'accesso al portale, per l'invio telematico delle istanze, avviene esclusivamente tramite il sistema SPID (vedi relativa voce).



Info: [Portale dei servizi - Cittadinanza](#)

Termini del procedimento

Con l'art.14, co 1 lett. c) del D. L. 231/2018, il termine di conclusione del procedimento delle Istanze di cittadinanza per matrimonio e per residenza (incluse tutte le altre istanze per art.9 L. 91/1992) è stato esteso a 4 anni. Questo termine si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 113/2018.

In seguito, l'art.4 co 5 del D.L. 130, convertito con modificazioni dalla L. 173/2020 ha stabilito il nuovo termine di **24 mesi** prorogabili fino al massimo di 36 mesi, solo per le istanze presentate dal 20/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

Revoca della cittadinanza

In caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione dell'ordine costituzionale/democratico, su proposta del Ministro dell'Interno entro 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, viene revocata la cittadinanza italiana acquisita:

- per matrimonio (art 5 L. 91/1992);
- per residenza (art.9 L. 91/1992);
- per nascita in Italia (c.d. elezione di cittadinanza, art.4. co 2 L. 91/1992; art. 33 L. 98/2013).

Obbligo conoscenza lingua italiana livello B1

Da quest'obbligo sono esclusi:

- coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4 bis del D.lgs. 286/1998;
- i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo che hanno svolto il test di lingua italiana di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.lgs. 286/1998;
- coloro che possiedono un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nuovo importo di contributo obbligatorio

L'importo del contributo obbligatorio è di 250 € da effettuarsi sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza – contributo di cui all'art. 1 co 12 L. 94/2009. È possibile effettuare il pagamento anche tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.

Istanza di rimborso

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso. A tal fine dovrà:

- scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile su [Prefettura di Firenze - Cittadinanza](#)
- stampare, compilare e sottoscrivere il modulo con applicata una marca da bollo da 16€;
- allegare al modulo (in duplice copia);
- duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- originale e due copie del bollettino postale.

La suddetta documentazione dovrà essere recapitata all'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Firenze: tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnata a mano al Corpo di Guardia della Prefettura - sede di Via A. Giacomini n. 8, in orario: mart. 9:00/12:00 e giov. 14:00/16:00.



Info e modulistica: [Prefettura di Firenze Cittadinanza](#)

Nuove modalità di notifica del decreto di concessione della cittadinanza

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana non viene più trasmesso al Comune di residenza, ma direttamente all'utente tramite apposito messaggio nella Sua area riservata del portale "Cittadinanza". Tale trasmissione ha, per gli utenti identificati con SPID, valore di notifica, e pertanto dalla data di invio del decreto decorrerà il periodo di sei mesi entro il quale l'interessato dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza. La cittadinanza italiana si acquista dal giorno successivo al giuramento.

La comunicazione di trasmissione del decreto contiene le istruzioni su come contattare il Comune di residenza anagrafica per concordare i successivi adempimenti.

Solo per i nati in Italia e ivi residenti dalla nascita alla maggiore età e per il riconoscimento della cittadinanza per discendenza:

Comune di Firenze, Ufficio Stato Civile

Ufficio Nascite e Cittadinanze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria, 1, tel. 055 27 68 204 (mar. 14.30-16.30, merc., e giov. 9.00- 12.00)

E-mail: nascite@pec.comune.fi.it; cittadinanze@pec.comune.fi.it;
protocollo@pec.comune.fi.it



Info: [Cittadinanza italiana di straniero nato in Italia](#)

CITTADINANZA ITALIANA - RICONOSCIMENTO JURE SANGUINIS

(Normativa di riferimento: Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, D.P.R. n. 572 del 12 ottobre 1993, Circolare Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991, Legge n. 555 del 13 giugno 1912, Circolare Ministero dell'Interno n. 43347 del 03 ottobre 2024)

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana Jure Sanguinis, riguarda i discendenti di cittadini italiani. Non ci sono limiti di generazioni. Le condizioni richieste per tale riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e, dall'altro, sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza:

- mancata naturalizzazione straniera dell'avo italiano prima della nascita del figlio;
- assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta.

L'istante non perde il diritto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis nel caso in cui dimostri l'avvenuta riacquisizione, da parte dell'avo, della cittadinanza italiana persa da minorenni a seguito di naturalizzazione volontaria del genitore, anche nel caso in cui fosse già in possesso della cittadinanza straniera per essere nato in un Paese in cui vige il criterio di attribuzione della cittadinanza iure soli.

Il documento rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione (tradotto e legalizzato secondo gli accordi internazionali) dovrà dunque attestare che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non ha acquistato volontariamente la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione. Contrariamente, nel caso in cui l'avo abbia acquistato volontariamente la cittadinanza estera, nel documento dovrà essere attestata la data della sua naturalizzazione al fine di accertare che la naturalizzazione medesima sia intervenuta nel corso della minore età del discendente (e non più solo anteriormente alla nascita del discendente stesso).

Il cittadino maggiorenne riconosciuto o dichiarato figlio di cittadino italiano, come avviene per il figlio minorenni riconosciuto o per il figlio nato da matrimonio, acquista la cittadinanza italiana con effetto retroattivo alla nascita, investendo così gli eventuali discendenti.

L'Autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza, mentre per i residenti all'estero è l'Ufficio consolare territorialmente competente.

L'Ufficio Nascite e Cittadinanze, ricevuta l'istanza, completa della documentazione, richiede ai consolati competenti per le sedi di residenza degli avi (dal momento dell'espatrio dall'Italia in poi) l'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente. In caso di esito positivo della procedura viene disposto il provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e successivamente viene trascritto nei registri del Comune di Firenze, l'atto di nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, dandone comunicazione allo stesso ed agli altri soggetti istituzionali, secondo gli adempimenti di legge. Il procedimento si conclude entro 540 giorni.

Info: P.O. Stato Civile - Ufficio Nascite e Cittadinanze, Palazzo Vecchio.

Tel: 055 26 16 707 mar. 11.00 - 13.00 e giov. 15.00 - 17.00



Info: [Cittadinanza Jure Sanguinis - Comune di Firenze](#)

e-mail: cittadinanze@pec.comune.fi.it; protocollo@pec.comune.fi.it

CITTADINANZA ITALIANA – SPECIFICHE PER I CITTADINI BRITANNICI

In base all'Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che si sono stabiliti in Italia prima del 1° gennaio 2021 non sono tenuti a possedere un permesso di soggiorno. Pertanto, per la presentazione della domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 co 1 della L. 91/1992, essi dovranno attestare la residenza legale soltanto mediante l'iscrizione anagrafica presso il Comune. Il richiedente la cittadinanza, nel compilare l'istanza, alla schermata "Titolo di soggiorno" dovrà cliccare nel menù a tendina la voce "Richiesta di iscrizione anagrafica" e non dovrà indicare un permesso di soggiorno, se in possesso della stessa.

CITTADINANZA ITALIANA – SPECIFICHE PER I CITTADINI UCRAINI

Ai sensi dell'art. 6 co 2 del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022 sono esentati dal produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.

Nella compilazione del modulo telematico di domanda, alla voce relativa ai documenti, occorrerà inserire la dichiarazione di volersi avvalere del previsto esonero.



Info: [Prefettura di Firenze Cittadinanza; Dichiarazione cittadini ucraini](#)

CITTADINANZA ITALIANA – RICONOSCIMENTO COGNOME CONIUGALE CITTADINE EST EUROPA

Per le cittadine straniere originarie di Paesi dell'Est Europa (Circ. Ministero dell'Interno. Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 18.1.2019), il diretto riconoscimento del cognome coniugale nel decreto di cittadinanza italiana è possibile solo se nell'atto di nascita straniero risulti l'espressa annotazione del matrimonio.

Info: Prefettura – UTG di Firenze, Area Diritti Civili, Cittadinanza, via A. Giacomini – L'Ufficio riceve solo su appuntamento da richiedere tramite e-mail.

e-mail: immigrazionebis.pref.firenze@interno.it;

tel: 055 27 831; 055 27 83 757; 055 28 83 508

Info: Prefettura di Firenze - Cittadinanza

DOCUMENTI, CERTIFICATI, ATTESTAZIONI

ACCORDO DI INTEGRAZIONE

(Normativa di riferimento: D.P.R. n. 179 del 14 settembre 2011)

Gli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere l'accordo di integrazione presso le Prefetture o le Questure. L'accordo si basa su un sistema di punteggio, ha la durata di due anni ed è prorogabile di uno.

Con la sottoscrizione lo straniero si impegna a:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata (equivalente almeno al livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento);
- una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, della cultura civica e della vita civile in Italia (con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali);
- garantire l'adempimento dell'obbligo d'istruzione dei figli minori.

Non devono firmare l'accordo:

- le persone con malattie o con disabilità (certificate da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che limitano molto l'autosufficienza o rendono difficile l'apprendimento della lingua e della cultura);
- i minori non accompagnati, dati in affidamento o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un progetto d'integrazione sociale e civile;
- le vittime della tratta di persone, vittime di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dalla conclusione di un programma di assistenza e integrazione sociale.

Per considerare adempiuto l'accordo, all'atto della verifica, lo straniero dovrà conseguire almeno trenta crediti che comprendono obbligatoriamente i suddetti livelli minimi di conoscenza della lingua italiana e della vita civile e sociale in Italia. Al fine di favorire questo percorso di formazione, allo straniero viene fornita la possibilità di frequentare, entro 90 giorni dalla data della sottoscrizione, un corso gratuito di formazione civica della durata complessiva di 10 ore presso i Centri di Istruzione per gli Adulti (CPIA) o i Centri Territoriali Permanenti (CTP), *(vedi relativa voce)*.

Un mese prima dello scadere del biennio – e dell'eventuale anno aggiuntivo di proroga - lo Sportello Unico della Prefettura competente avvierà le procedure di verifica dell'accordo.

Attenzione: in alcuni casi - come, ad esempio, l'aver commesso reato o gravi violazioni della legge - i crediti potranno anche essere decurtati e/o persi. Se il numero di crediti finali sarà pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata – come detto - in trenta crediti, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato. Invece, la perdita integrale dei crediti può determinare la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

APOSTILLE

L'apostille è una forma "semplificata" di legalizzazione valida soltanto tra gli stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961 concernente l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, quindi sostituisce la legalizzazione presso l'Ambasciata.

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

In Italia la ripartizione delle competenze per l'apposizione dell'apostille è la seguente:

- per gli atti giudiziali (quelli che provengono dal Ministero della giustizia) e notarili prodotti in Italia, è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale al quale appartiene la giurisdizione;
- per tutti gli altri atti prodotti in Italia, è competente la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente interessata.

Per un quadro complessivo e aggiornato si può consultare l'Archivio Trattati internazionali del Ministero degli Esteri disponibile al:



Info: [Portale ATRIO](#)

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI: PATENTI E PRATICHE CONNESSE

Per conseguire la patente di guida è necessario rivolgersi all'Ufficio della Motorizzazione civile o ad un'agenzia privata di pratiche automobilistiche/scuola guida o all'A.C.I. (Automobile Club Italia). Per ottenere la patente, si deve superare un esame scritto e uno pratico.

Le patenti di guida rilasciate da Stati appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane. Il titolare di patente di guida comunitaria con scadenza prevista in Italia dalla vigente normativa comunitaria può circolare munito del suddetto documento fino alla data della scadenza. Terminato il periodo di validità della patente estera, deve chiederne la conversione rivolgendosi all'Ufficio della Motorizzazione Civile.

Le **patenti di guida rilasciate da uno Stato dell'Unione Europea** o dello Spazio Economico Europeo possono essere convertite in patenti italiane anche prima della scadenza. La procedura è riservata a chi acquisisce una residenza, anagrafica o normale in Italia. Per residenza normale si intende il domicilio sul territorio nazionale per almeno 185 giorni. La residenza normale viene comprovata allegando alla documentazione ordinariamente prescritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. I cittadini non comunitari attestano la residenza normale esibendo il titolo di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, allegando la ricevuta di richiesta di rinnovo.

È obbligatoria la conversione delle patenti UE di guida prive di validità amministrativa o con validità amministrativa superiore a quella delle patenti italiane, trascorsi due anni dall'acquisizione della residenza, anche normale, in Italia.

I titolari di una **patente di guida non comunitaria** possono guidare veicoli cui la patente abilita fino a un anno dall'acquisizione della residenza. Dopo un anno, è necessario convertirla. È possibile convertire una patente non comunitaria solo se esistono specifici accordi tra l'Italia e lo Stato che ha rilasciato la patente.

Ai sensi dell'art. 136 del codice della Strada è possibile convertire soltanto patenti in corso di validità. La patente di guida italiana potrà essere rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti fisici e psichici stabiliti dall'art. 119 del Codice della strada.

La patente rilasciata da uno Stato non UE può essere convertita solo se conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia, se non provvisoria e se il titolare è residente in Italia da meno di sei anni al momento della presentazione della domanda. Fanno eccezione Albania, Argentina, Ucraina e Svizzera, i cui accordi prevedono la convertibilità entro i primi quattro anni. Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

I cittadini non residenti in Italia possono circolare sul territorio italiano con un veicolo di proprietà con targa straniera, ma dopo un anno dall'ingresso è necessario cambiare la targa chiedendo l'immatricolazione del mezzo in Italia.

Attenzione: ai sensi dell'art. 93 bis del D.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", è vietato circolare con veicoli immatricolati all'estero per cittadini che hanno stabilito la residenza in Italia da oltre 90 giorni.

Per acquistare un'auto serve:

- copia di un documento d'identità;
- codice fiscale;
- PSE, se cittadini non UE;
- certificato di residenza anagrafica.

Info: Ufficio della Motorizzazione civile, via Santa Croce dell'Osmannoro 8/10 (traversa di via Lucchese), tel. 055 30 681, da lun. a ven. 8.30–12.00 (sportelli).

e-mail: direzione.urpfi@mit.gov.it; umc-firenze@pec.mit.gov.it



Info: Numero Verde Ministero dei Trasporti: 800 23 23 23

[Motorizzazione civile di Firenze](#) [Motorizzazione civile di Firenze](#) → [Conversioni](#)

CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI

Il **certificato del casellario giudiziale** (generale) riporta le iscrizioni risultanti a nome del richiedente, in materia sia penale che amministrativa. Può essere richiesto a qualsiasi ufficio del Casellario presso le Procure della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza.

Il **certificato dei carichi pendenti** riporta i procedimenti penali pendenti a carico del soggetto, i dati relativi all'imputazione e la fase o grado in cui si trova il procedimento. È rilasciato da una qualsiasi Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di residenza, la quale però rilascia un certificato che riporta solo i procedimenti in corso dinanzi al Tribunale a cui accede la Procura della Repubblica e i relativi giudizi di impugnazione.

Per ciascuno dei due certificati occorre presentare:

- la domanda in carta libera (modulo scaricabile online), firmata dall'interessato;
- la fotocopia del documento d'identità in corso di validità; se il richiedente è straniero, anche PSE e passaporto; apolidi e profughi possono presentare, in alternativa al passaporto, un certificato di dichiarazione dello stato di apolide o rifugiato rilasciato dall'autorità competente;
- 1 marca da bollo da 19,92 € per ogni certificato (per richieste ordinarie);
- 1 marca da bollo da 23,84 € (per richieste con urgenza).

Attenzione: la richiesta può essere presentata personalmente o da persona delegata: in questo caso occorrono anche la delega e la fotocopia dei documenti del richiedente.

I certificati possono essere richiesti secondo le seguenti modalità:

- richieste urgenti: recandosi di persona allo sportello, durante gli orari di apertura;

- richieste NON urgente: ricorrendo ai servizi on-line del Ministero della Giustizia. Si può prenotare il servizio dalla sezione “Servizi al Cittadino” del sito certificaticasellario.giustizia.it

Per le richieste che hanno ad oggetto il rilascio di un numero di certificati superiore a 10, si dovrà ricorrere al servizio e-mail: casellario.procura.firenze@giustizia.it

Entrambi i certificati hanno validità 6 mesi dalla data di rilascio.

A Firenze, la richiesta di entrambi i certificati va fatta all’Ufficio locale del Casellario giudiziale c/o Procura della Repubblica, viale Guidoni, 61, 1° piano Palazzina A - tel. 055 79 941

email: casellario.procura.firenze@giustizia.it (per richieste di utenti privati) PEC: casellario.procura.firenze@giustiziacerit.it (riservato alle PP.AA. e Gestori dei Pubblici Servizi)



Info e modulistica: [Casellario giudiziale e carichi pendenti](#)

CODICE FISCALE

Il codice fiscale serve ad identificare le persone a fini fiscali ed amministrativi, ed è necessario per qualsiasi genere di rapporto con la pubblica amministrazione (richiedere la residenza, iscrivere un figlio a scuola, chiedere un contributo ecc.) e per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Come si richiede:

- cittadini non comunitari che presentano richiesta del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l’Immigrazione (per lavoro subordinato, ricongiungimento familiare ecc.): ricevono il codice fiscale dallo Sportello, al momento della convocazione presso lo stesso;
- neonati: ogni bambino che nasce in Italia ottiene il codice fiscale senza doverne fare specifica richiesta;
- cittadini stranieri sprovvisti di codice fiscale: richiedono il codice fiscale presso uno sportello locale dell’Agenzia delle Entrate muniti di documento di riconoscimento valido e, se non comunitari, di permesso di soggiorno;
- cittadini non comunitari sprovvisti del codice fiscale, che richiedono il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno: il codice fiscale viene loro attribuito dalla Questura;
- minori: per i minori, la richiesta deve essere presentata dal genitore, che esibisce il proprio documento di identità, e se straniero anche permesso di soggiorno;
- richiedenti asilo: la Questura/Polizia di frontiera, al momento della verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale del cittadino straniero, richiede in via telematica l’attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico, che viene riportato sulla ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale; in caso di decisione favorevole della Commissione territoriale, il codice fiscale provvisorio è convertito in codice fiscale alfanumerico definitivo ed inserito nella lettera di notifica del riconoscimento della protezione internazionale;
- in caso di furto/smarrimento/deterioramento può essere presentata richiesta di duplicato anche online: [Richiesta duplicato](#)

Info: Agenzia delle Entrate (Firenze 1) - via S. Caterina D’Alessandria, 23 – tel. 055 47 87 111, numero verde 800 90 96 96 (da rete fissa). La richiesta di attribuzione di codice fiscale/tessera sanitaria ai neonati e nei casi di comprovata urgenza può essere trasmessa

tramite pec o e-mail: dp.firenze@pec.agenziaentrate.it / dp.firenze@agenziaentrate.it
Si accede solo tramite appuntamento da fissare telefonicamente al numero 06 97 61 76 89, oppure online tramite il sito: [Prenotazione appuntamenti - Agenzia delle Entrate](#)



Info: [Agenzia delle Entrate](#) → [Come si richiede](#)
e-mail: dp.firenze@agenziaentrate.it

COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

(Normativa di riferimento: art. 12 del D.L. n. 59 del 21 marzo 1978 convertito con modificazioni dalla Legge n. 191 del 18 maggio 1978; D.L. n. 79 del 20 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 131 del 7 agosto 2012)

La comunicazione di Cessione di fabbricato all'Autorità locale di pubblica sicurezza è un adempimento obbligatorio nato nel 1978 con finalità antiterroristiche e di sicurezza pubblica. Ai sensi dell'art. 12 D.L. 59/1978 *"Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato"*. L'obbligo spetta a chi, avendo la disponibilità dei locali in nome proprio o altrui (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante legale), li cede ad altri.

Con il D.L. 79/2012, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti in capo ai cittadini, tale obbligo è stato assorbito da quello di registrazione presso l'Agenzia delle entrate dell'atto di cessione, quando avviene tramite atti per i quali la legge dispone l'obbligo di registrazione entro termini fissi: compravendite, contratti di comodato di fabbricato o porzione di esso e tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni a uso abitativo effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. Questa semplificazione non si applica per i contratti, anche verbali, non soggetti all'obbligo di registrazione: il comodato d'uso verbale, la locazione finanziaria e/o in leasing, l'ospitalità a uso esclusivo.



Info e modulistica: [Cessione di fabbricato](#) → [Modulo](#)

COMUNICAZIONE DI OSPITALITÀ IN FAVORE DI CITTADINI NON UE

(Normativa di riferimento: art. 7 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; art. 8 comma 1 della Legge n. 189 del 30 luglio 2002)

La disciplina di semplificazione prevista dal D.L. 79/2012 non si applica alle cessioni di immobili a favore di cittadini non comunitari, per i quali permane l'obbligo sancito dall'art. 7 del D.lgs. 286/1998, relativo alla Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino non comunitario: *"Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, (...) è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di P.S."* La violazione di tale obbligo è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa: da 160 a 1100 € (art. 8.1 L. 189/2002).

Attenzione: Non bisogna confondere la Cessione di fabbricato con la Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino non comunitario, anche se le disposizioni in argomento hanno identico tenore nonché analoghe finalità inerenti all'ordine e la sicurezza pubblica: in riferimento ai cittadini stranieri, entrambi gli obblighi di legge sono correttamente adempiuti mediante l'invio all'autorità di P.S. di almeno una delle due comunicazioni nel termine prescritto.

Per quanto riguarda affittacamere e/o appartamenti vacanza, il Ministero ha chiarito che anche i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze, gli affittacamere e le Agenzie Immobiliari che svolgono tale attività in forma non imprenditoriale, sono tenuti all'obbligo della comunicazione all'autorità di P.S. mediante la trasmissione delle Schedine Alloggiati (nota n. 559/D/002.12f/2819 dell'11 marzo 2014), esclusivamente online attraverso il servizio "[Alloggiati Web](#)".



Info e modulistica: [Modulo ospitalità](#)

DICHIARAZIONE DI PRESENZA

(Normativa di riferimento: Legge n. 68 del 28 maggio 2007; D.M.C. del 26 luglio 2007)

Quando un cittadino non comunitario fa ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio e non intende soggiornare per un periodo superiore a tre mesi non ha necessità di chiedere un permesso di soggiorno ma è tenuto a dichiarare la propria presenza sul territorio italiano.

Questa dichiarazione è resa in tempi e modi differenti a seconda del paese di diretta provenienza (si intende luogo di partenza, non cittadinanza della persona straniera):

- provenienza da paese non di Area Schengen: la dichiarazione è assolta alla frontiera, al momento dell'ingresso, con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio;
- provenienza da paesi di Area Schengen: entro 8 giorni dall'ingresso in Italia si deve dichiarare la propria presenza al Questore della provincia in cui ci si trova, sottoscrivendo un apposito modulo.

Se lo straniero non UE proveniente da paese di area Schengen è ospite di una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione resa dall'albergatore, che ha l'obbligo di segnalare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Allo straniero viene rilasciata copia della dichiarazione fatta, in modo che in qualsiasi momento possa attestare l'adempimento di quest'obbligo di legge. È obbligatorio esibire tale copia su richiesta da parte di ufficiali e agenti di P.S.

È prevista dalla legge l'espulsione dello straniero che:

- ha presentato in ritardo la dichiarazione, se il ritardo non è dovuto a causa di forza maggiore;
- pur avendo regolarmente dichiarato la propria presenza, si trattiene sul territorio italiano oltre il periodo consentito.

Il Prefetto adotta il provvedimento di espulsione dopo aver valutato il singolo caso.

Il modulo può essere ritirato presso l'autorità di frontiera, presso la Questura ed è disponibile anche online; a seguito della dichiarazione viene consegnata una ricevuta.



Info: [Polizia di Stato](#)

LEGALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI

La legalizzazione consiste nell'apposizione di un timbro, sull'originale dell'atto da legalizzare, che attesta ufficialmente la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto e l'autenticità della firma apposta. La legalizzazione viene richiesta su documenti da o per l'estero e in Italia spetta nella maggior parte dei casi alle Prefetture, per delega del Ministero degli Esteri. Ogni Prefettura può legalizzare atti e documenti prodotti da amministrazioni italiane o da una rappresentanza diplomatica o consolare estera in Italia affinché abbiano valore nel primo caso all'estero, nel secondo in Italia.

Se si tratta di atti firmati da un notaio, da un funzionario di cancelleria o da un ufficiale giudiziario la legalizzazione va richiesta alla Procura della Repubblica e non in Prefettura. Alle Prefetture non è consentito procedere alla legalizzazione di atti o documenti redatti in lingua straniera.

La legalizzazione **NON** è necessaria:

- per atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari di una serie di paesi, come indicato dalla Convenzione di Londra del 07 giugno del 1968;
- per atti con Apostille (vedi relativa voce) valida però solo fra gli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961;
- per atti pubblici e atti redatti nella loro qualità ufficiale da agenti diplomatici o consolari di Stati aderenti alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con la L. 106/1990;
- in caso di specifici accordi bilaterali tra l'Italia e altri Paesi;
- per alcuni documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un Paese UE, come stabilito dal Regolamento (UE) 2016/1191.

Per un quadro complessivo ed aggiornato si può consultare l'Archivio Trattati Internazionali del Ministero degli Esteri disponibile al link del [Portale ATRIO](#), [itra.esteri.it](#)

Info Prefettura – U.T.G. Firenze- via A. Giacomini, 8 - Ufficio Legalizzazione

e-mail: immigrazionebis.pref.firenze@interno.it

SPID - SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE

SPID è un sistema di autenticazione digitale che, attraverso un username e una password, consente ai cittadini e alle imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati che hanno aderito a questo sistema. Possono richiedere le credenziali SPID tutti i cittadini che abbiano compiuto diciotto anni, italiani, stranieri comunitari e non comunitari residenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno. Per ottenere le credenziali SPID i cittadini possono rivolgersi a diversi identity provider:

Aruba	InfoCamere	Intesi Group
Namirial	Poste Italiane	Tim
Team System	Spid Italia	Infocert
	Sielte	Lepida

La Regione Toscana ha promosso un'iniziativa in collaborazione con **Lepida S.c.p.A.** per consentire l'attivazione di credenziali SPID presso sportelli di comuni ed altri soggetti pubblici.

Per info rivolgersi allo [sportello URP della Regione Toscana](#) in via di Novoli, 26, Firenze. Numero verde: 800 860 070 (da telefono fisso), tel. 055 43 85 920 (da cellulare) e-mail: urp@regione.toscana.it

Presso questi sportelli il cittadino può usare le seguenti modalità per attivare le credenziali SPID:

- pre-registrazione online: l'utente inserisce i dati on line sul sistema di rilascio e attiva SPID passando da uno sportello **per farsi riconoscere**;
- modalità assistita: l'utente si reca allo sportello e, aiutato dall'operatore, inserisce i dati, si fa riconoscere presentando i propri documenti e attiva SPID.



[Credenziali SPID - Regione Toscana](#)

TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

(Normativa di riferimento: art. 9 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.M. 4 giu. 2010)

Per ottenere il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è necessario superare un test di conoscenza della lingua italiana (D.M. 4 giugno 2010).

Per sostenere il test il cittadino straniero deve inviare alla Prefettura della provincia in cui risiede una domanda attraverso la procedura informatica attiva sul sito interno.gov.it :



Info: [Test di italiano](#)

Attenzione: per inoltrare la domanda sono necessarie le credenziali SPID (vedi relativa voce).

Sono esentati dal test:

- i figli minori di 14 anni;
- le persone con gravi deficit di apprendimento linguistico certificati da una struttura sanitaria pubblica;
- chi è in possesso di attestati o titoli
 - che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore all'A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue, rilasciato dall'Università per stranieri di Siena, dall'Università per stranieri di Perugia, dall'Università degli studi Roma tre e dalla società Dante Alighieri (enti certificatori);
 - che dimostri che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e ha conseguito, al termine del corso, un titolo che attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
 - che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-bis del TUI, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue;
 - che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione o ha conseguito presso i centri provinciali per l'istruzione degli adulti il diploma di

scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero frequenta un corso di studi presso una Università italiana statale o non statale legalmente riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

- chi ha fatto ingresso in Italia in qualità di: dirigente o lavoratore altamente qualificato di società che hanno sede o filiali in Italia;
- professore universitario o ricercatore con incarico in Italia;
- traduttore/interprete;
- giornalista corrispondente ufficialmente accreditato in Italia;
- il titolare di PSE asilo o protezione sussidiaria

TRADUZIONE GIURATA DI DOCUMENTI O ASSEVERAZIONE

Quando la traduzione in italiano non deve essere effettuata presso l'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di produzione del documento, è possibile scegliere un traduttore individuato personalmente (non è necessario che sia iscritto a un albo), che presterà poi giuramento presso l'Ufficio Traduzioni Giurate della Cancelleria del Tribunale. In ogni caso è necessario che il traduttore non abbia rapporti di parentela o legami matrimoniali con l'interessato.

Il traduttore, effettuata la traduzione, deve presentarsi personalmente davanti al Cancelliere e firmare un apposito verbale, dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. La traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento. La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere.

Presso il Tribunale è disponibile un elenco di traduttori (albo traduttori): se si devono tradurre documenti per la cittadinanza italiana è necessario che il traduttore sia iscritto a tale albo.

Documenti e costi:

- copia dell'originale del documento da tradurre;
- copia dell'originale della traduzione;
- verbale di giuramento (si scarica dal sito del Tribunale, sezione "modulistica");
- marca da bollo 16 € ogni 4 facciate;
- nel caso di allegati, marca da bollo da 2,00 € (a prescindere dalle pagine) per ciascuno; anche per allegazioni omologhe sempre 2,00 € per ciascuna.

Info: Tribunale di Firenze, Accesso B P. 3 Stanza I 19 URP, tel. 055 79 96 522 L'Ufficio Traduzioni riceve unicamente su appuntamento, da prendere tramite i "Servizi online", previa registrazione sul sito del Tribunale di Firenze.



Info: [Asseverazioni e traduzioni](#)

SERVIZI DEMOGRAFICI E CASA

ABITARE SOLIDALE

Il progetto Abitare Solidale è promosso dal Comune di Firenze e dall'associazione Auser Volontariato Territoriale Firenze. Auser Abitare solidale, in collaborazione con le realtà del terzo settore presenti sul territorio, nasce per trasformare il "problema abitativo" in nuove opportunità per una comunità più coesa, mediante l'attivazione di coabitazioni gratuite fondate sui principi del mutuo aiuto e della reciproca solidarietà.

A chi si rivolge:

- ad anziani soli, famiglie o singoli proprietari o affittuari di alloggi, troppo grandi per le loro esigenze di vita e dotati di almeno una camera da letto inutilizzata, che hanno necessità di un sostegno per risolvere semplici problemi quotidiani o che desiderano condividere la quotidianità non solo a livello di spazio fisico della propria abitazione ma anche relazionale;
- a famiglie, donne e uomini che attraversano un periodo di momentanea difficoltà economica o che hanno bisogno di aiuto per ricostruire il loro progetto di vita e che siano disponibili a offrire un aiuto e un sostegno all'ospitante in cambio della gratuità dell'alloggio.

Come funziona:

dopo un primo contatto attraverso il numero telefonico 320 43 17 644, oppure inviando tramite e-mail la scheda identikit scaricabile direttamente dal sito, viene poi stilato un identikit dei futuri coabitanti utile per valutare eventuali affinità tra i candidati; seguono incontri di conoscenza fino all'elaborazione di un patto di reciproca solidarietà, il Patto Abitativo, tra le parti, che vincola i coabitanti al vicendevole rispetto delle esigenze di vita e ad un mutuo scambio di servizi e aiuto, che sancisce l'effettivo avvio della coabitazione. Dopo un periodo di ulteriore "prova" di circa 30 giorni, la coabitazione viene ufficializzata con la sottoscrizione di un apposito comodato. Il buon andamento del rapporto è costantemente monitorato.

Info: Tel. 320 43 17 644, da lun. a sab. 9.00 – 20.00 per Provincia di Firenze e Circondario Empolese Valdelsa – **e-mail:** abitaresolidaleauser@gmail.com

Sito: abitaresolidaleauser.it

ACCESSO AI SERVIZI ONLINE DEL COMUNE

La sezione **Servizi On Line (SOL) del Comune di Firenze** dalla quale si possono stampare certificati, presentare domanda di agevolazione tariffaria per la mensa scolastica, ecc..., è dedicata a servizi di tipo dispositivo ai quali è possibile accedere attraverso lo SPID, la Carta nazionale dei Servizi (CNS) debitamente attivata oppure la Carta identità Elettronica (CIE).



Info: [SOL: Servizi On Line](#)

ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA A TEMPO INDETERMINATO

(Normativa di riferimento: artt. 7, 9, 13 del D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, Circolare Ministero Interno n. 45/2007 del 08/08/2017)

Il cittadino comunitario iscritto in anagrafe nel rispetto dei requisiti indicati nel D.lgs. 30/2007 può chiedere, qualora non ne sia già in possesso, l'Attestazione di iscrizione anagrafica, che rimane valida per tutto il tempo di permanenza in Italia.

Attenzione: pur essendo un certificato valido a tempo indeterminato non va confuso con l'attestazione di soggiorno permanente.

Documenti da presentare:

- documento d'identità in corso di validità;
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti di soggiorno previsti dal D.lgs. 30/2007, qualora non li abbia mai presentati all'Anagrafe;
- la richiesta, su apposito modulo;
- marca da bollo da 16,00 €.

Modalità di richiesta:

per via telematica all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) specificando un recapito telefonico.

L'Attestato viene rilasciato presso i Punti Anagrafici (PAD), previa verifica dei requisiti. Se la documentazione verrà ritenuta corretta e completa il cittadino potrà prenotare un appuntamento (tramite app UFIRST - opzione "certificati" o chiamando il Contact Center 055 055) per ottenere il certificato che attesta la regolarità del soggiorno. Tale Attestazione è un documento indispensabile per accedere ai servizi del S.S.N.



Info: [attestazione di soggiorno a tempo indeterminato e permanente](#)

ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE CITTADINO UE

(Normativa di riferimento: artt. 14, 15, 16 del D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007, Circolare Ministero Interno n. 45/2007, art.16.4 della Direttiva 2004/38/CE, Circolare DAIT n. 11/2021)

Ha diritto all'attestazione di soggiorno permanente il cittadino comunitario iscritto in anagrafe che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per oltre 5 anni in Italia.

Documenti da presentare:

- documento di identità in corso di validità;
- richiesta attestato soggiorno permanente;
- documentazione idonea ad attestare la regolarità del soggiorno negli ultimi 5 anni (allegando documenti giustificativi a seconda della situazione personale) "Sentenza Corte di Giustizia Proc. C-424/10 e C-425/10 del 21/12/2011";
- n.2 marche da bollo da 16 €;
- dichiarazione di aver soggiornato legalmente e continuativamente per 5 anni e di non essere stato soggetto a provvedimenti di allontanamento dal territorio italiano;
- documentazione lavorativa relativa per il cittadino lavoratore;
- documentazione relativa alle risorse economiche e Assicurazione sanitaria o copia del bollettino di versamento volontario al Sistema sanitario regionale per il cittadino non lavoratore.

Modalità di richiesta:

per via telematica all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) specificando un recapito telefonico.

L'Attestato viene rilasciato presso i Punti Anagrafici (PAD), previa verifica dei requisiti. Se la documentazione verrà ritenuta corretta e completa il cittadino potrà prenotare un appuntamento (tramite app UFIRST - opzione "certificati" o chiamando il Contact Center 055055) per ottenere il certificato che attesta la regolarità del soggiorno.

L' **assenza dal territorio italiano per oltre 2 anni consecutivi** può comportare la perdita del diritto di soggiorno permanente.

I **cittadini britannici beneficiari dell'Accordo di recesso** perdono il diritto al soggiorno permanente a seguito di assenza dallo Stato membro ospitante di durata superiore a 5 anni consecutivi.



Info: [attestazione di soggiorno a tempo indeterminato e permanente](#)

AUTOCERTIFICAZIONE, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(Normativa di riferimento: Art. 8 L. 182 del 23 marzo 1956, art. 15 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

L'autocertificazione è un istituto giuridico con il quale il cittadino dichiara, sotto la propria responsabilità, status, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione.

L'istituto dell'autocertificazione comprende, in senso più ampio, anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (o di atto notorio), con la quale il cittadino dichiara stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato oppure relativi ad altri soggetti cui egli abbia diretta conoscenza e renda nel proprio interesse, ad esclusione delle situazioni espressamente previste come dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Essa sostituisce l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000.

Dal 1° gennaio 2012, con l'entrata in vigore della L. 183/2011, la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi non devono più chiedere al cittadino di produrre certificati nei procedimenti che lo riguardano, né possono rilasciarli per tale uso. Ogni certificato deve essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero una dichiarazione resa dal cittadino stesso (a tale scopo gli enti di solito forniscono appositi moduli per facilitare il compito ma può essere resa anche su carta libera se completa di tutti gli elementi dovuti).

Con l'entrata in vigore della Legge n. 120/2020 **anche i soggetti privati** devono accettare l'autocertificazione contenente tutti i dati del cittadino già in possesso della Pubblica Amministrazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi, con l'entrata in vigore della L. 183/2011.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare alle Pubbliche Amministrazioni o ai Gestori di Pubblici Esercizi deve essere sottoscritta alla presenza del dipendente addetto oppure può essere inviata assieme a fotocopia leggibile di un documento d'identità del sottoscrittore; se deve essere presentata a privati. è necessaria l'autentica della sottoscrizione da fare presso i Punti Anagrafici Decentrati.

Il cittadino è responsabile anche penalmente di quello che dichiara con l'autocertificazione e/o

con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le amministrazioni e i privati possono effettuare controlli sulla veridicità delle autocertificazioni. In caso di dichiarazione falsa il cittadino viene denunciato all'autorità giudiziaria e decade dagli eventuali benefici ottenuti, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto in modo indebito e di pagamento delle sanzioni previste.



Info e modulistica: [Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà](#)



[Tribunale di Firenze - Atti notori](#)

CAMBIO DI ABITAZIONE DI CITTADINO STRANIERO UE O NON UE ALL'INTERNO DEL COMUNE DI FIRENZE

Per *cambio di abitazione* si intende il trasferimento della propria residenza da un indirizzo ad un altro, all'interno del territorio del medesimo Comune. Il cambio di abitazione può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Trattandosi di un procedimento che interessa sempre la stessa amministrazione, risulta semplificato rispetto al cambio di residenza da un altro Comune. È possibile fare domanda di cambio di abitazione nei seguenti modi:

- per raccomandata all'indirizzo: Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio piazza della Signoria, 1 - 50122 Firenze;
- per via telematica all'indirizzo iscrizione.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata);
- per fax al n. 055 26 16 903 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne garantisce la leggibilità);
- I cittadini maggiorenni registrati nell'Anagrafe Nazionale e in possesso di un'identità digitale (SPID, CIE, CNS) possono richiedere il cambio di residenza mediante il portale dell'Anagrafe Nazionale delle Persone Residenti (vedi anagrafenazionale.interno.it)

Info e modulistica, servizi Comune di Firenze:



[Cambio residenza cittadino comunitario](#)



[Cambio residenza cittadino non UE](#)

CARTA D'IDENTITÀ

Dal 3 settembre 2018, il Comune di Firenze rilascia esclusivamente la nuova C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica). Per gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) presso gli uffici comunali è possibile solo il rilascio della C.I.C. (Carta d'Identità Cartacea).

Requisiti

Per richiederla è necessario essere iscritti all'anagrafe del Comune di Firenze. Il cittadino residente in un altro comune può richiederla soltanto per gravi e comprovati motivi che gli impediscano di recarsi negli uffici del proprio comune di residenza: in questo caso il documento verrà rilasciato dopo la trasmissione del nulla osta dal comune di provenienza.

Periodo di validità

- 3 anni per i minori di tre anni;
- 5 anni per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni;

- 10 anni per i maggiori di 18 anni.

Processo di emissione della C.I.E.

Il procedimento di emissione della carta d'identità elettronica è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. La consegna avviene entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta allo sportello anagrafico del Comune.

Caratteristiche della C.I.E.

- È dotata di un microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie per la verifica dell'identità del titolare, inclusi gli elementi biometrici primari (fotografia) e secondari (impronta digitale);
- oltre a essere strumento di identificazione del cittadino è anche un documento di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi;
- la nuova C.I.E. prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione di organi e/o tessuti in caso di morte;
- ai cittadini stranieri Comunitari e ai cittadini stranieri non Comunitari la carta di identità rilasciata non è valida ai fini dell'espatrio.

Dove si richiede:

- presso il Punto Anagrafico Parterre Cubo 1 prenotando un appuntamento tramite l'Agenda ministeriale;
- Presso tutti punti anagrafici decentrati, contattando telefonicamente lo 055 055 (negli orari dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 salvo festivi).

Documentazione necessaria:

- documento di identificazione o di riconoscimento (se ne possiede già uno);
- una foto formato tessera recente (non si accettano foto in formato digitale);
- se il richiedente è cittadino non comunitario: originale del permesso di soggiorno valido o la copia del permesso di soggiorno scaduto con l'originale della ricevuta di richiesta di rinnovo presentata entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso.

La carta d'identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente riconsegnata.

Costi per il rilascio:

- 22,00 €;
- 27,00 € (rilascio di nuova C.I.E. a seguito di smarrimento);
- 17,00 € per il rilascio di nuova C.I.E. a ultrasessantenni a seguito di scippo, borseggio, furto o a coloro che sono titolari del solo assegno sociale o della sola pensione sociale.



Info: [Carta identità elettronica](#)

CERTIFICATI ONLINE

È possibile ottenere certificati anagrafici o di stato civile, elettorali e A.I.R.E collegandosi al sito del **ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)**, oppure collegandosi alla pagina dedicata del sito del Comune di Firenze. A entrambe le piattaforme si accede tramite SPID, CIE e CNS.



Info: [ANPR: Anagrafe Nazionale](#)

In alternativa, ci si può recare presso la sede di associazioni di volontariato, sindacati, agenzie di assicurazione e tabaccherie distribuite nei cinque quartieri fiorentini, che, in accordo con il Comune, svolgono questo servizio. Gli avvocati iscritti all'albo professionale potranno richiedere i certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR (Decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2023).



Info: presso Sportello Immigrazione è possibile ottenere i certificati richiesti da Questura e Prefettura, muniti del proprio SPID.

[Comune di Firenze certificati-on-line](#)

CONTRIBUTO AFFITTO

È un contributo per sostenere i cittadini nel pagamento del canone di locazione. Possono fare domanda i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un alloggio nel Comune di Firenze e che siano in possesso dei requisiti definiti dal Bando per il contributo affitto pubblicato annualmente dal Comune. Per accedere al servizio occorre essere in possesso di credenziali Spid, CNS, CIE.

Info: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali- Servizio Casa - P.O. Sostegno all'Abitazione, via dell'Anguillara, 21, tel: 055 27 69 608, mar. e gio. 15.00 -17.00

e-mail: contributoaffitto@comune.fi.it



Info: [Comune di Firenze – Servizi](#) → [Contributo affitto](#)

IDONEITÀ ALLOGGIATIVA

(Normativa di riferimento: art. 16 co. 4 lett. b del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999; artt. 5, 9, 29, 30 del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998; D.P.R. n. 334 del 18 ottobre 2004)

Il certificato di idoneità dell'alloggio (D.P.R. 334/2004) è un documento nel quale si dichiara il numero massimo di persone che un alloggio è idoneo ad ospitare, in rapporto ai vani di cui è composto ed in base ai parametri stabiliti dalla L.R.T. 96/1996 e dalla D.G.R.T. 700/2005.

I certificati di idoneità dell'alloggio e dei requisiti igienico sanitari (D.lgs. 286/98, L. 94/2009) sono documenti che dichiarano l'idoneità di un alloggio, nonché la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico-sanitari. Questi certificati fanno parte della documentazione richiesta dalla Questura o dalla Prefettura (a seconda dei procedimenti di competenza) nei casi di:

- richiesta di PSE per lavoro (a seguito di primo ingresso in Italia con visto di lavoro);
- regolarizzazioni o emersione lavoro irregolare;
- nulla osta al ricongiungimento familiare o richiesta di PSE per motivi di "famiglia";
- PSE UE per soggiornanti di lungo periodo.

La domanda si presenta all'amministrazione comunale in cui è ubicato l'immobile. L'ufficio di competenza per l'avvio del procedimento, per gli edifici locati nel territorio comunale fiorentino, è la Direzione Servizi Sociali - Servizio Casa del Comune di Firenze, che verifica e rilascia i relativi certificati in seguito alle richieste, presentate presso lo Sportello Immigrazione,

attraverso la consegna dei moduli predisposti e della documentazione richiesta (vedi scheda online).

Per sapere se l'attestazione è pronta per essere ritirata è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero: 324 832 0246, oppure verificare la lista dell'attestazione pronte per la consegna, pubblicata periodicamente, sul canale Telegram dello Sportello Immigrazione.

Informazioni, presentazione e ritiro delle domande: Sportello Immigrazione del Comune di Firenze



Info: [Idoneità alloggiativa](#)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA CITTADINI SENZA FISSA DIMORA

Coloro che si trovano nella situazione di senza fissa dimora, che vivono abitualmente ed effettivamente all'interno del territorio del Comune di Firenze possono richiedere l'iscrizione anagrafica. L'interessato deve:

- fornire gli elementi e/o documenti utili a consentire all'Ufficio di verificare la sua effettiva situazione di persona senza fissa dimora. Per esempio: ricevute di ospitalità rilasciate da strutture di accoglienza, buoni mensa o docce, documentazione attestante eventuali patologie sanitarie;
- dichiarare un domicilio e fornire all'ufficio gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio stesso (art. 2 co 3 L. 1228/1954).

Il cittadino che intende richiedere l'iscrizione per Senza Fissa Dimora deve inviare il modulo di richiesta preposto (reperibile online) unitamente alla documentazione richiesta, all'indirizzo: cancellazioni.anagrafe@pec.comune.fi.it o tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo Comune di Firenze - Ufficio Mutazioni, Cancellazioni e Senza Fissa Dimora - Palazzo Vecchio - 50122 Firenze.



Info: [Residenza- Senza fissa dimora](#)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO NON UE

Per *iscrizione anagrafica di cittadino non UE* si intende il trasferimento di residenza del cittadino non comunitario da un altro Comune italiano o dall'estero oppure la reinscrizione all'Anagrafe del Comune di Firenze di coloro che sono stati cancellati per irreperibilità. L'iscrizione anagrafica può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Per richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario presentare, per ogni persona che richiede la residenza, il documento di identità in corso di validità (passaporto o documento equipollente e visto di ingresso quando richiesto, carta di identità ecc.), codice fiscale (o tessera sanitaria) e permesso di soggiorno in corso di validità agli effetti di legge (se scaduto, con la ricevuta di richiesta di rinnovo presentato non oltre i 60 giorni dalla scadenza del titolo).

Il permesso di soggiorno per richiesta asilo costituisce documento di riconoscimento; pertanto, non occorre allegare il passaporto.

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo di dichiarazione di residenza firmato

dal richiedente (cittadino non comunitario maggiorenne) e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare (nel caso in cui l'iscrizione anagrafica riguardi un nucleo familiare e non il singolo cittadino).

I possessori di patente di guida italiana e/o proprietari di veicoli immatricolati in Italia dovranno richiedere l'aggiornamento di patente e libretti di circolazione dei veicoli intestati, indicandone i dati sul modulo di dichiarazione di residenza.

Per la registrazione dei rapporti di parentela tra i diversi componenti del nucleo è necessario allegare la documentazione comprovante gli stessi, a meno che l'amministrazione non ne sia già a conoscenza.

Modalità di richiesta:

- invio telematico della documentazione, scannerizzata in un unico file pdf, all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata)
- invio tramite posta raccomandata a: Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze
- tramite fax allo 055 26 16 903 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità e può rallentare il procedimento);
- solo per le persone già residenti in Italia e in possesso di SPID, è possibile richiedere l'iscrizione sul sito A.N.P.R. (anagrafenazionale.interno.it)

Si ricorda, inoltre, che il cittadino è tenuto alla comunicazione di occupazione di locali ed eventuali aree di pertinenza ai fini dell'applicazione della TA.RI.

I documenti e i moduli necessari per richiedere l'iscrizione anagrafica possono variare in tutto o in parte da quelli sopra elencati, soprattutto in alcuni casi particolari (rinnovo, furto o smarrimento del titolo di soggiorno, iscrizione del figlio/a adottato ecc.).



Info e modulistica: [Iscrizione anagrafica non comunitario](#)

ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO UE

(Normativa di riferimento: D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

Per *iscrizione anagrafica di cittadino UE* si intende il trasferimento di residenza del cittadino dell'Unione europea e Stati assimilati da un altro Comune italiano o dall'Estero. L'iscrizione anagrafica può essere di tutto il nucleo familiare o solo di parte di esso.

Per richiedere l'iscrizione anagrafica è necessario presentare, per ogni persona che richiede la residenza, il documento di identità in corso di validità (passaporto, carta di identità nazionale o italiana ecc.) e codice fiscale (o tessera sanitaria). I restanti documenti, relativi ai requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007, variano a seconda dei casi. Per esempio, in mancanza di un contratto di lavoro, occorre essere in possesso di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio italiano e sia valida almeno un anno, nonché dimostrare di possedere risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno.

La richiesta deve essere presentata su apposito modulo di dichiarazione di residenza firmato dal richiedente (il cittadino comunitario maggiorenne) e dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare (nel caso in cui l'iscrizione anagrafica riguardi un nucleo familiare e non il

singolo cittadino).

I possessori di patente di guida italiana e/o proprietari di veicoli immatricolati in Italia dovranno richiedere l'aggiornamento di patente e libretti di circolazione dei veicoli intestati, indicandone i dati sul modulo di dichiarazione di residenza.

Per la registrazione dei rapporti di parentela tra i diversi componenti del nucleo è necessario allegare la documentazione comprovante gli stessi, a meno che l'amministrazione non ne sia già a conoscenza.

Modalità di richiesta:

- invio telematico della documentazione, scannerizzata in un unico file pdf, all'indirizzo: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata)
- invio tramite posta raccomandata a: Comune di Firenze - Direzione Servizi Territoriali e Protezione Civile "RESIDENZA" - Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze
- tramite fax allo 055 26 16 903 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità e può rallentare il procedimento);
- solo per le persone già residenti in Italia e in possesso di SPID, è possibile richiedere l'iscrizione sul sito A.N.P.R. (anagrafenazionale.interno.it)

Si ricorda, inoltre, che il cittadino è tenuto alla comunicazione di occupazione di locali ed eventuali aree di pertinenza ai fini dell'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti).

Cambio di residenza da un altro comune a Firenze: è pur sempre un'iscrizione anagrafica quindi il procedimento è quello appena descritto. Tuttavia, se il cittadino è in possesso dell'attestato di regolarità di soggiorno rilasciato dal Comune di provenienza, non è necessario presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 30/2007. I documenti e i moduli necessari per richiedere l'iscrizione anagrafica possono variare in tutto o in parte da quelli sopra elencati.



Info e modulistica: [Cambio residenza cittadino comunitario](#)

PUNTI ANAGRAFICI DECENTRATI -PAD

Sono sportelli al pubblico per servizi di anagrafe, stato civile ed elettorale.

È possibile rivolgersi agli sportelli dei PAD previo appuntamento.

Solo per documentate necessità o urgenze è possibile presentarsi agli sportelli dei PAD senza prenotazione per verificare la possibilità di essere ricevuti in eventuali spazi temporali non utilizzati da altri utenti.

L'appuntamento è prenotabile:

- chiamando il Contact Center 055 055 dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 20, festivi esclusi;
- collegandosi al sito: servizi.055055.it



Info: [Punti Anagrafici Decentrati](#)

RETTIFICHE E VARIAZIONI

La rettifica dei dati personali presenti nell'anagrafe di residenza può riguardare:

- le variazioni circa la professione e/o il titolo di studio;
- le correzioni di dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri;
- le correzioni di stato civile (celibe/nubile, matrimonio, genere, ecc.) sia per i cittadini italiani che per gli stranieri;
- le correzioni del codice fiscale.

Requisiti: il servizio è riservato a tutti i residenti nel Comune di Firenze. Qualora la rettifica riguardi un minorenne, occorre che l'istanza venga presentata in sua vece da chi esercita la patria potestà.

Documentazione richiesta:

La richiesta di rettifica deve essere inoltrata su apposito modulo sottoscritto dal richiedente, accompagnato dal documento di identità e, se straniero, anche dal permesso di soggiorno (se scaduto, occorre anche la ricevuta di richiesta di rinnovo presentata entro i 60 giorni dalla scadenza del permesso).

Cittadini stranieri: i cittadini stranieri residenti nel Comune di Firenze che intendono richiedere variazioni anagrafiche o di stato civile devono presentare i documenti originali prodotti nello Stato estero (nascita, matrimonio, divorzio, vedovanza ecc.) relativi alle persone per cui si richiedono le variazioni e le relative fotocopie. I documenti prodotti all'estero devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del luogo in cui si sono verificati i fatti, accompagnati da traduzione della stessa Autorità italiana all'estero, che dichiara la traduzione conforme al testo originale, o tradotti in lingua italiana da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del luogo in cui si sono verificati i fatti, il quale, a sua volta, provvede alla legalizzazione. La legalizzazione dei documenti originali non è richiesta se il Paese di appartenenza aderisce a convenzioni internazionali, ratificate anche dall'Italia, che escludano la necessità di legalizzazione degli atti rilasciati dalle relative autorità.

Oppure

Potrà presentare dichiarazione consolare dalla quale risultino i dati di cui si chiede la variazione/rettifica e nella quale la firma di chi ha sottoscritto il documento sia legalizzata presso la competente Prefettura, salvo il caso in cui il Paese non aderisca a particolari convenzioni internazionali che escludono la legalizzazione della dichiarazione consolare rilasciata.

Modalità di richiesta:

Per i Cittadini stranieri: via e-mail a: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) allegando la documentazione prevista, in pdf insieme ad un documento di identità.

Per i Cittadini italiani:

- via PEC: dall'indirizzo PEC del richiedente all'indirizzo servizidemografici@pec.comune.fi.it;
- via e-mail: dall'indirizzo e-mail del richiedente a: servizidemografici@pec.comune.fi.it (NON serve avere una PEC per inviare la documentazione ossia è possibile inviare la documentazione anche da semplici

- account di posta elettronica);
- a mezzo posta ordinaria a Servizi Demografici di Palazzo Vecchio - piazza Signoria - 50122, Firenze allegando alla richiesta - debitamente firmata - le copie dei documenti di identità.



Info: [Rettifiche dati personali](#)

RINNOVO DIMORA ABITUALE

I cittadini non comunitari iscritti all'Anagrafe della popolazione residente hanno l'obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel Comune entro 60 giorni dal rinnovo del titolo di soggiorno.

L'interessato può consegnare la dichiarazione di rinnovo dimora abituale personalmente presso uno dei Punti Anagrafici Decentrati (PAD) previo appuntamento telefonando al Contact Center del Comune di Firenze (055 055) o tramite email al seguente indirizzo: cancellazioni.anagrafe@pec.comune.fi.it. Se si presenta personalmente, deve mostrare un documento di riconoscimento e il permesso (o carta) di soggiorno rinnovato per ogni singolo componente del nucleo familiare.

Termine di conclusione:

- Il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è immediato;
- Il procedimento di cancellazione dall'anagrafe per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale si conclude una volta decorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del cittadino della raccomandata A.R. del Comune di invito a registrare il permesso di soggiorno presso gli uffici anagrafici (Punti Anagrafici Decentrati - PAD).

Info: per informazioni sulla procedura 055 055



[Rinnovo dimora abituale](#)

ASSISTENZA SANITARIA DEL TERZO SETTORE

✓ **Associazione Niccolò Stenone Onlus:**

L'Associazione comprende medici e non medici di diverse nazionalità animati dal desiderio di fornire assistenza medica a persone in difficoltà, di difendere la dignità della persona e promuovere l'umanizzazione della medicina. I suoi servizi sono rivolti a persone non residenti sul territorio (italiani e stranieri), privi di titolo di soggiorno e di iscrizione al SSN o, comunque, in una condizione di disagio socio-economico. **Le visite ambulatoriali e gli accertamenti sono totalmente gratuiti.**

I servizi offerti:

Ambulatorio Medico – Medical Clinic - L'ambulatorio Stenone non offre solo un servizio di visita medica specialistica o prestazioni di natura infermieristica, ma anche la presa in carico del paziente per aiutarlo nella gestione della propria salute, orientarlo ed avviarlo al corretto uso del Servizio Sanitario Nazionale.

Offre consulenze mediche per le seguenti **specializzazioni**: Dermatologia, Cardiologia, Pediatria e Ginecologia.

Ambulatorio Odontoiatrico – Dental Clinic: Offre prestazioni odontoiatriche a tutti i pazienti in condizioni di disagio socio-economico. Viene garantito un servizio odontoiatrico di base comprendente terapie estrattive, conservative ed endodontiche.

Servizi Infermieristici – Nursing Service: Assiste i pazienti con prestazioni di base essenziali quali; medicazioni, il controllo pressorio, la misurazione della glicemia ed i prelievi per garantire quell'assistenza sanitaria basilare per la salute delle persone in difficoltà. Aiuta i pazienti nella gestione e somministrazione di terapie farmacologiche.

Ambulatorio di Fisioterapia e Osteopatia – Osteopath and Physiotherapist: Il servizio di fisioterapia si occupa della riabilitazione e del recupero motorio in persone che hanno subito traumi, patologie o interventi chirurgici. Il servizio di osteopatia si occupa, invece, di quelle situazioni in cui le condizioni di disagio psico-fisiche si scaricano a livello del corpo, causando dolore o limitazioni in persone già alle prese con diverse difficoltà.

Servizio di salute mentale – Mental health service: Vengono offerte visite psichiatriche e psicologiche, percorsi psicoterapeutici e interventi psicofarmacologici per patologie spesso gravi come sindromi da stress post-traumatico e sindromi psicotiche. Lavoro in collaborazione con i servizi socio-sanitari pubblici, con i Centri di Ascolto della Caritas e con le altre associazioni che si occupano delle persone in difficoltà psicosociale.

Indirizzo: Via del Leone 35 - 50124 Firenze, **Tel / fax** 055 21 49 94

Orari - da lun. a ven. 9.30-13.00 e 14.30-18.30,

e-mail stenone@stenone.it centromedicostenone@pec.it, alfani@stenone.it



Info: [Associazione Niccolò Stenone Onlus](http://AssociazioneNiccolòStenoneOnlus.it)

✓ **MEDU – Medici per i Diritti Umani:**

Un camper per i diritti: clinica mobile che opera presso stazioni, occupazioni, accampamenti abusivi dell'Area Metropolitana Fiorentina. La clinica si avvale di circa 40 volontari, professionisti della salute e del sociale, e si sposta almeno due volte la settimana in orario pomeridiano/serale. L'obiettivo del progetto è quello di mettere in atto un primo intervento legato all'ambito della salute, rivolto a persone che vivono in emergenza abitativa, e contestualmente, se possibile, avviare un percorso in grado di agganciare le persone al sistema sanitario pubblico.

Supporto psicologico "la salute si fa (in) strada"- il progetto prevede la presa in carico a medio/lungo termine di persone migranti che soffrono di disturbo post traumatico da stress a seguito di eventi traumatici subiti nel paese di origine o durante il percorso migratorio, ma anche supporto alle persone che, vivendo in uno stato di precarietà estrema, presentano stati di prostrazione, depressione o ansia. La psicoterapeuta di MEDU lavora in equipe multidisciplinare con mediatori linguistico- culturali, un medico ed operatori sociali.

Info: tel. 335 185 33 61 - **e-mail:** co-firenze@mediciperidirittiumani.org



Info: [MEDU – Medici per i Diritti Umani](#)

✓ **Associazione Anelli Mancanti**

I dottori e gli operatori dello sportello ricevono ogni lunedì e mercoledì dalle 18.30 fino alle 20.00 circa. Lo Sportello Salute offre diversi altri servizi, tra cui:

Sportello Ostetrico: su appuntamento. L'ostetrica è a disposizione per rispondere a domande alla salute femminile ma anche a problemi legati a gravidanza o all'interruzione della stessa. Maggiori info sullo Sportello Da Donna a Donna qui!

Sportello Pediatrico: su appuntamento - mercoledì 16.30-17.30

Sportello Psicologico: su appuntamento - mercoledì 17.30-18.30

Assistenza odontoiatrica di base: su appuntamento

Indirizzo: Via Palazzuolo, 8, Firenze. Per prendere appuntamenti:

- scrivere una mail a glianellimancanti@yahoo.it;
- scrivere solo su whatsapp al 334 98 50 793;
- chiamare il numero 055 23 99 533 dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 21.00 circa.



Sito: [Anelli Mancanti](#)

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE CITTADINI UE E NON UE

L'iscrizione può essere obbligatoria, cioè di diritto, ad esempio per chi lavora in Italia, o volontaria, dietro pagamento di un contributo e dà diritto all'assistenza sanitaria, compresa la scelta del medico di base o pediatra, anche per i familiari a carico, al pari dei cittadini italiani (N.B.: tutti i minori, indipendentemente dalle condizioni di soggiorno dei genitori, hanno diritto gratuitamente a un pediatra di riferimento).

L'iscrizione obbligatoria si effettua presso i presidi sanitari sotto indicati. L'accesso avviene su prenotazione, chiamando il CUP al numero 055 54 54 54 (tasto 2).

- ✓ **Presidio G. D'Annunzio**, via G. D'Annunzio, 29 - tel. 055 69 34 901. Totem Blu multifunzione dove è possibile effettuare il cambio del medico.
- ✓ **Presidio Santa Rosa**, lungarno Santa Rosa, 13/15 - tel. 055 69
- ✓ **Presidio Canova**, via Chiusi, 4/2 -Tel. 055 69 35 448 - 055 69 35 406
- ✓ **Casa della Salute Morgagni**, viale Morgagni, 33 - tel. 055 69 35 300
- ✓ **Casa della Salute Le Piagge**, via dell'Osteria 18 - tel. 055 69 34 200. Tel: 055 69 34 200 (cup anagrafe etnia cinese) Orario: ven. ore 9.00-12.00



e-mail: urp@uslcentro.toscana.it PEC: urp.uslcentro@postacert.toscana.it
 Info: [Iscrizione obbligatoria Azienda Usl centro Toscana](#)

L'iscrizione volontaria si effettua online inviando la documentazione al seguente indirizzo: iscrizionivolontarie.firenze@uslcentro.toscana.it (non è abilitata alla ricezione/risposta di posta certificata). Per segnalazioni urgenti chiamare dalle ore 10.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì allo 055 69 30 334 – 69 30 501



Info: [Iscrizione volontaria Azienda Usl Centro Toscana](#)

TESSERA SANITARIA

La tessera sanitaria attesta la propria iscrizione al servizio sanitario nazionale e riporta il codice fiscale della persona titolare. La tessera sanitaria viene inviata direttamente all'indirizzo di residenza a tutti gli iscritti, solitamente ha durata pari a sei anni o pari alla durata del permesso di soggiorno, nel caso di cittadini stranieri. È dotata di un chip che se attivato consente di utilizzare servizi online della sanità, del Comune e altro.



Info: [Come richiedere la tessera sanitaria](#)

TESSERINO S.T.P. (NON UE) – CODICE E.N.I. (UE)

✓ Tesserino S.T.P.

Al cittadino di paesi terzi non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno viene rilasciato un codice S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente), al cui rilascio sono abilitate le Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Il codice S.T.P. è valido su tutto il territorio nazionale e ha validità semestrale, con possibilità di rinnovo. L'accesso alle strutture sanitarie non determina alcun tipo di segnalazione, fatto salvo il caso in cui il personale sia tenuto all'obbligo di referto sanitario.

✓ Codice E.N.I.

Il cittadino UE non residente, privo dei requisiti per l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Regionale e non assistito dallo Stato di provenienza (vale a dire che non possiede un attestato di diritto all'assistenza ovvero un Modello E106/S1, E109/S1, E120/S1, E121/S1, la tessera

sanitaria TEAM) è tenuto a pagare la prestazione che viene erogata.

Se impossibilitato a pagare la prestazione perché indigente allora dovrà autocertificare presso la ASL di non essere assistito dal proprio Paese, dichiarare di non aver sottoscritto alcuna polizza assicurativa sanitaria e di non essere nelle condizioni per iscriversi al servizio sanitario, nonché la propria condizione di indigenza. A queste condizioni gli viene rilasciato il cosiddetto tesserino E.N.I. (Europeo Non Iscritto) al cui rilascio sono abilitate le Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il codice E.N.I. è valido su tutto il territorio regionale e ha validità semestrale (dalla data della “dichiarazione di accertamento di cure urgenti o essenziali”), rinnovabile.

L’assistenza cui si ha diritto come titolare di un codice E.N.I. o S.T.P. comprende:

- cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali ancorché continuative, per malattia e infortunio (es.: diabete, malattie cardiache o polmonari ecc.);
- programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;
- tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane (n.b.: in Toscana non viene rilasciato il libretto di gravidanza, riservato alle cittadine residenti nella Regione) e la garanzia dell’applicazione della L. 194/1978;
- tutela della salute del minore;
- vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva;
- interventi di profilassi internazionale;
- profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive;
- applicazione delle disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione; cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

Presidi ambulatori, consultori e rilascio tesserini:

- **Presidio D’Annunzio**, via D’Annunzio, 29, orario: mercoledì ore 14.00-18.00
- **Presidio Santa Rosa**, lungarno Santa Rosa, 13/15, martedì ore 10.00-12.00, mercoledì ore 14.00-16.00 e venerdì ore 11.30-13.30
- **Presidio e casa della salute Morgagni**, viale Morgagni, 33, giovedì ore 14.30-19.30.
- **Presidio Canova**, via Chiusi, 4/2, lunedì ore 15.00-19.00
- **Casa della salute Le Piagge**, via dell’Osteria, 18, martedì ore 14.00-18.00

Le visite ambulatoriali per STP sono effettuate solo su prenotazione tramite Cup al numero 055 54 54 54. Info: uslcentro.toscana.it



Info: [Tesserino STP](http://uslcentro.toscana.it)



Info: [Codice ENI](#)

UNITÀ FAMILIARE, MISURE ECONOMICHE E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

ASSEGNO DI MATERNITÀ

(Normativa di riferimento: art. 49, co. 12, art. 66, co. 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6, art. 74 della L. n. 448 del 23/07/98; art. 80, co. 10 e 11 della L. n. 388 del 23/12/00, Circolare INPS n. 40 del 29/02/24)

È una tipologia di sostegno economico che può essere richiesta dai cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno al comune di residenza.

A chi si rivolge:

- alla madre non lavoratrice, che non ha diritto all'indennità di maternità dell'INPS o alla retribuzione per il periodo di maternità, residente in Italia al momento del parto;
- alla madre lavoratrice, se l'indennità o la retribuzione hanno importo inferiore a quello dell'assegno di maternità, in misura pari alla quota differenziale;

Chi può richiederlo:

- cittadine italiane o comunitarie;
- cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- cittadine non comunitarie in possesso di carta di soggiorno di familiare di cittadino UE;
- cittadine non comunitarie titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria;
- titolari di permesso unico lavoro e loro familiari (D.lgs. n. 40/2014);
- apolidi e loro familiari.

Requisiti economici: Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2024 è pari a 20.221,13 € (circolare INPS n. 40 del 29/02/2024)

Dove e quando presentare la richiesta:

la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in Italia del minore per adozione o affidamento preadottivo alla Direzione Servizi Sociali, P.O. Programmazione e Gestione Economica Finanziaria:

- per posta: raccomandata A.R. (in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale): Viale De Amicis 21 - CAP 50137 Firenze;
- a mano: nei giorni di ricevimento al pubblico: mart. ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 16.30 e di giov. ore 9.00 - 13.00;
- via PEC all'indirizzo direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

Documentazione necessaria:

la domanda deve essere presentata su un apposito modulo scaricabile dalla rete civica del Comune di Firenze o disponibile presso i Centri Sociali e presso l'Ufficio Valutazione economica della Direzione Servizi Sociali. La richiedente deve essere in possesso di un'attestazione ISEE minorenni in corso di validità, un documento di identità in corso di validità e il permesso di soggiorno in corso di validità, se scaduto allegare anche la ricevuta di richiesta di rinnovo. Nella domanda deve essere dichiarato il valore ISEE e il codice IBAN del conto corrente per l'accredito del contributo.

Modello 1 se il richiedente è diverso dalla madre (art. 11 Decreto Ministeriale n. 452/00).

Gli uffici sono aperti al pubblico nei giorni: mart. ore 9.00 - 13.00 e 14.30 - 16.30 e di giov. ore 9.00 - 13.00.

Info: Comune di Firenze Ufficio P.O. Programmazione e Gestione Economico Finanziaria, Viale De Amicis 21, tel. 055 2767409 – 415, il lun. e ven. ore 9.30 -12.30; -preferibilmente tramite e-mail: uffise@comune.fi.it



Info: [Assegno di maternità](#)

CONVIVENZA DI FATTO: RICONOSCIMENTO E DIRITTI

(Normativa di riferimento: Legge n. 76 del 20 maggio 2016, Circolare della Prefettura di Firenze - Prot. n.0059929 del 03/06/2016)

Ai sensi dell'art.1 co 36 della L. 76/2016, sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti diversi diritti, alcuni dei quali sono: il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner; la possibilità di visitare il proprio partner in carcere; la facoltà di designare il partner come proprio rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia (che comporta incapacità di intendere e di volere), per le decisioni in materia di salute, e in caso di morte, per quanto riguarda donazione di organi, modalità di trattamento del corpo e celebrazioni funerarie; il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora il partner venga dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, ecc.

È prevista la facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione, davanti ad un notaio o un avvocato, di un contratto di convivenza.

L'accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia deve presentare al Comune.

Modalità di richiesta: la documentazione deve essere inviata, in un unico file pdf, a: iscrizioni.anagrafe@pec.comune.fi.it (si tratta di una casella di posta certificata che riceve anche da semplici account di posta non certificata) specificando "registrazione di convivenza di fatto".

Documenti e modulistica variano a seconda della propria situazione: consultare le voci Cambio di abitazione di cittadino straniero UE o non UE all'interno del Comune di Firenze, Iscrizione anagrafica di cittadino non UE, Iscrizione anagrafica di cittadino UE.



Info: [Convivenza di fatto](#)

MATRIMONIO

È possibile celebrare il matrimonio nel Comune di Firenze anche se gli aspiranti sposi non sono residenti né domiciliati nel territorio comunale.

Gli aspiranti sposi devono dimostrare di essere nelle condizioni giuridiche di poter contrarre matrimonio. Questo avviene di norma con le "pubblicazioni", obbligatorie per i cittadini italiani residenti e per gli stranieri che sono residenti o domiciliati in Italia e intendono sposarsi con

un cittadino italiano residente.

È necessario che i cittadini stranieri ottengano il nulla osta al matrimonio (o documento equivalente, se diversamente richiesto dalla normativa del proprio Paese e/o accordi internazionali) rilasciato dal proprio Consolato o Ambasciata o acquisito nel Paese di provenienza. Se il nulla osta al matrimonio è rilasciato dalla Rappresentanza dello Stato di appartenenza in Italia (Consolato o Ambasciata), la firma del Console o Ambasciatore deve essere legalizzata presso la Prefettura di Firenze. Gli atti di alcuni paesi sono esenti dalla legalizzazione.

Esistono dei casi particolari per i quali le regole relative alla documentazione differiscono dalle generali. Per esempio, il rifugiato politico deve presentare:

- certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma, via Leopardi, 24, tel. 06 80 21 21 (telefonare prima per appuntamento);
- copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale;
- documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico;
- documento d'identità valido.

La documentazione rilasciata dall'Autorità straniera deve essere preventivamente presentata, in copia, con istanza all'Ufficio per il controllo e successivamente sarà prenotata la data di richiesta pubblicazione.

Per richiedere la pubblicazione, alla quale devono intervenire entrambi i coniugi, è necessario prendere un appuntamento, anche telefonico.

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni dalla data delle pubblicazioni.

Info: U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi per informazioni tel. 055 27 68 211 - 055 27 68 568 (mar. e gio. 8.30-13.00 e 14.30-17.00)

Per richiesta pubblicazioni invece tel: 055 27 68 533, mar. 14.30 - 17.00; mer. e gio. 8.30 - 13.00. e-mail: matrimoni@pec.comune.fi.it



Info: [Pubblicazioni](#)



[Celebrazione matrimonio stranieri non residenti](#)

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO NON UE)

(Normativa di riferimento: art. 29 del D.lgs. 286 del 25 luglio 1998; Circolare Ministero Interno n. 2805 del 31 luglio 2017)

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, con PSE UE per soggiornanti di lungo periodo o PSE di durata non inferiore ad un anno, non scaduto, per lavoro subordinato o autonomo, famiglia, asilo, protezione sussidiaria, studio, motivi religiosi oppure ricerca scientifica indipendentemente dalla durata.

Chi può essere ricongiunto?

- il coniuge o il partner (che abbia contratto con il richiedente un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato che equipari tale unione al matrimonio), non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- i figli minori di anni 18, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso (i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli);
- i figli maggiorenni a carico invalidi al 100%;

- i genitori a carico se non hanno figli nel Paese di provenienza, oppure genitori di più di 65 anni, quando gli altri figli, pur presenti, non possono mantenerli per documentati gravi motivi di salute;
- il genitore naturale del figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore.

Non è consentito il ricongiungimento di coniuge o genitore che risulti coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel Territorio Nazionale. È previsto il test del DNA a spese del richiedente in caso di dubbi sull'autenticità del rapporto di parentela.

Requisiti obbligatori (esclusi i titolari di Protezione internazionale):

- avere un reddito sufficiente (importo annuo pari all'assegno sociale, che può variare annualmente, la tabella sottostante è riferita agli importi dell'anno 2024); è possibile integrare il proprio reddito con quello di familiari conviventi.
- Per calcolare il reddito minimo necessario si deve tener conto anche di familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul PSE:
 - un familiare - 10.420,995 € annui
 - 2 familiari - 13.894,64 € annui
 - 3 familiari - 17.368,29 € annui
 - 4 familiari - 20.841,96 € annui

Per ricongiungere 2 o più figli sotto i 14 anni - 13.894,64 € annui (per ogni altro ricongiunto, occorre aggiungere 3473,67 € ai previsti 13.894,64 €) Attenzione: l'importo annuale è calcolato sulla base di tredici mensilità.

- dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, ovvero la cosiddetta idoneità alloggiativa (vedi relativa voce). Se si vuole ricongiungere soltanto un figlio minore di anni 14, il certificato dell'alloggio può essere sostituito dalla dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento (modulo S1), con allegata copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla richiesta di nulla osta.

Come presentare la domanda?

La domanda di nulla osta al ricongiungimento può essere presentata soltanto online, attraverso l'apposita sezione *Sportello Unico per l'Immigrazione*, sul sito web del Ministero dell'Interno, accedendo tramite le credenziali SPID.

Il S.U.I. della Prefettura, ricevuta la domanda, convoca il richiedente per la consegna degli originali dei documenti. Verificata la corrispondenza tra i documenti originali e quelli inviati online, il S.U.I. comunica il rilascio del nulla osta, che potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio. Ottenuto il nulla osta, il familiare per il quale è stato richiesto il ricongiungimento familiare deve richiedere il visto d'ingresso presso la competente Autorità diplomatica/consolare italiana nello Stato di residenza, presentando i documenti che dimostrano il rapporto di parentela.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia l'interessato deve contattare il S.U.I., specificando il numero di pratica scritto sul nulla osta e comunicando eventuali cambiamenti di alloggio. Per i permessi di durata non inferiore a un anno, i cittadini di età superiore ai 16 anni dovranno sottoscrivere l'accordo di integrazione. Il S.U.I. provvede a stampare e compilare il modulo per la richiesta del titolo di soggiorno, richiesta che l'interessato deve sottoscrivere e presentare in apposita busta agli Uffici Postali abilitati, insieme alle ricevute dei bollettini di versamento del contributo per il rilascio del PSE.

Alle Poste il richiedente riceve la ricevuta della raccomandata relativa all'inoltro dell'istanza di permesso di soggiorno, con **user id** e **password** tramite le quali può conoscere lo stato della sua pratica e la data della convocazione per il fotosegnalamento collegandosi al sito [Polizia di Stato](#) oppure al sito [Portale Immigrazione](#) su area riservata stranieri.

Eventualmente, sarà lo stesso ufficio postale a consegnare all'utente la lettera di convocazione per il fotosegnalamento.

Il richiedente riceverà poi un SMS con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui presentarsi in Questura per ritirare il PSE per motivi familiari.



Info e servizi online: [Portale servizi - Ministero interno](#)

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE (FAMILIARE DI CITTADINO UE)

(Normativa di riferimento: D.lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007)

I familiari di cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono richiedere un visto Schengen per turismo (breve durata, Tipo C, fino a 90 giorni) con ingressi multipli. Il visto d'ingresso deve essere richiesto all'Ambasciata o Consolato italiano nel Paese estero di provenienza del familiare. Il visto sarà rilasciato alle condizioni previste dagli art. 2, 5, e 7 del D.lgs. 30/2007, previa verifica del vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE.

Sono "familiari" (art. 2 del D.lgs. 30/2007):

- il coniuge;
- il partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante);
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.

I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente. I familiari non comunitari, provenienti da paesi che aderiscono al programma di esenzione dall'obbligo di visto d'ingresso per brevi soggiorni, possono entrare in Italia senza richiedere il visto. Sono previste agevolazioni per l'ingresso dei familiari di cui all'art. 3 co 2 del D.lgs. 30/2007. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.



Info: [esteri.it](#)

SERVIZI ALL'INFANZIA 0-3 ANNI

Nella realtà fiorentina i servizi educativi alla prima infanzia, grazie alle varie tipologie di offerta, assicurano una flessibilità organizzativa in grado di rispondere ai bisogni delle famiglie residenti nel territorio cittadino, garantendo diversificazione delle tariffe in base alla tipologia di servizio, alla modalità di gestione e all'orario di frequenza scelto.

Attualmente nel sistema locale dei servizi sono presenti le seguenti tipologie regolate dalla normativa vigente in materia di servizi educativi 0-3 anni (L. 1044/71 - L.R. 32/2002 e

Regolamento attuativo 41/R del 30 luglio 2013):

- nido d'infanzia;
- spazio gioco;
- servizio educativo in contesto domiciliare;
- centro zerosei;

Le iscrizioni ai Servizi all'infanzia 0-3 anni vengono effettuate esclusivamente on line, attraverso i servizi online del Comune di Firenze.

Le famiglie straniere con difficoltà linguistiche potranno rivolgersi su appuntamento allo Sportello Immigrazione.

Info: Servizi all'Infanzia via Nicolodi, 2, Firenze, tel. 055 26 25 749-48:

e-mail: iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it



Info: [Servizi educativi 0-3](#)

SERVIZI ALL'INFANZIA 3-6 ANNI

Il Comune di Firenze contribuisce a realizzare il diritto all'educazione per l'infanzia attraverso un servizio di scuole dell'infanzia comunali con personale e strutture proprie; che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i 3 ed i 6 anni.

Le scuole dell'infanzia pongono al centro il bambino e la bambina ed i suoi diritti di persona e di cittadino, ricercano e valorizzano costantemente l'innovazione pedagogica, il dialogo, il confronto e la collaborazione con le famiglie, con le altre istituzioni interessate e con il territorio in generale, senza alcuna discriminazione di genere, di religione, di nazionalità e di etnia.

Le iscrizioni alle scuole dell'infanzia comunali vengono effettuate esclusivamente online utilizzando il servizio online del Comune di Firenze.

Le famiglie straniere con difficoltà linguistiche potranno rivolgersi su appuntamento allo Sportello Immigrazione del Comune di Firenze. **Info:** Servizi all'Infanzia via Nicolodi, 2, Firenze, tel. 055 26 25 725-616, e-mail: iscrizioni.scuolainfanzia@comune.fi.it



Info: [Comune di Firenze - Educazione Servizi educativi 3-6](#)

UNIONI CIVILI

(Normativa di riferimento: Legge n. 76 del 20 maggio 2016)

L'istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'art.1 co 1-35 della L. 76/2016: due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.

Documentazione da presentare:

- carta d'identità (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- codice fiscale/tessera sanitaria (in originale e in fotocopia che rimane all'Ufficio);
- modulo di "Richiesta di costituzione di unione civile";

- per i cittadini stranieri, dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile. Nel caso di preclusione di tale documento per mancato riconoscimento dell'unione civile da parte dello stato di cui è cittadino, è necessario presentare certificato o atto idoneo ad attestare la libertà di stato oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (art.32 ter co 2 della L. 218/1995)

Per richiedere la costituzione di un'unione civile, è necessario innanzitutto prendere un appuntamento per la stesura del primo verbale di richiesta.

Con l'unione civile:

- lo straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare del partner non comunitario unito civilmente (in Italia o all'estero), ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 286/1998, e alle medesime condizioni previste per il coniuge;
- lo straniero regolarmente soggiornante che ha contratto l'unione civile con un cittadino non comunitario presente ad altro titolo sul territorio nazionale, può richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 286/1998, alle medesime condizioni previste per il coniuge;
- il cittadino non comunitario che ha contratto l'unione civile con un cittadino italiano o comunitario regolarmente soggiornante, può richiedere una carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 30/2007.
- il cittadino straniero che ha contratto un'unione civile con un cittadino italiano, può richiedere la cittadinanza italiana dopo due anni dalla celebrazione dell'unione civile se risiede in Italia, o tre anni se risiede all'estero, alle medesime condizioni delle persone unite in matrimonio.

Info e modulistica: U.O.C. Matrimoni, Unioni Civili e Divorzi, tel. 055 27 68 568



Info: [Unioni civili \(Legge Cirinnà\)](#)

LAVORO, BONUS SOCIALI E ALTRE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

ASSEGNO DI INCLUSIONE E SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO

(Normativa di riferimento: D.L. n. 48 del 4/05/23 convertito con mod. in L. 3 luglio 2023, n. 85)

L'assegno di inclusione è una misura di sostegno economico che va a sostituire quanto previsto dal Reddito di Cittadinanza **a partire dal 1 gennaio 2024**.

A chi si rivolge:

- ai nuclei familiari in cui sia presente un minore o una persona di età pari o superiore ai 60 anni, con disabilità o in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

Chi può richiederlo:

- il cittadino italiano o comunitario o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- il cittadino non comunitario in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare dello status di protezione internazionale.

Requisiti:

- essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Requisiti economici:

- avere un ISEE non superiore a 9.360€; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è maggiorato;
- avere un reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000€ annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni oppure da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, allora la soglia di reddito familiare è fissata in 7.560€ annui, moltiplicata secondo la medesima scala di equivalenza;
- avere un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000€;
- avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ per un componente, accresciuta di 2.000€ fino a due componenti del nucleo familiare, fino ad un massimo di 10.000€ incrementati di 1.000€ per ogni minorenne successivo al secondo: tali soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000€ per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500€ per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
 - autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi);
 - navi e imbarcazioni da diporto;
- non essere sottoposti a misure cautelari o essere coinvolto in sentenze definitive di

- condanna nei dieci anni precedenti;
- non aver presentato dimissioni volontarie nei dodici mesi precedenti alla richiesta, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per crisi aziendali.

Importo:

L'importo dell'Assegno di inclusione non potrà essere inferiore a 480 € annui; a tale importo si aggiunge un'ulteriore integrazione pari all'ammontare del canone annuo di locazione, fino a un massimo di 3.360 € annui. L'assegno sarà erogato mensilmente, con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per 18 mesi continuativi tramite una carta di pagamento elettronica.

Potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi dopo uno stop di un mese.

Dove si richiede?

La domanda può essere presentata telematicamente all'INPS oppure presso i CAF, a seguito di avvenuta iscrizione presso il **sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)** al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro, ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro (art.12 del D.L. n.150 del 14/05/2015) e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione (art.4 e 6 D.L. n.276 del 10/09/2003).



Info: [INPS – Assegno di Inclusione](#)



Info: [Sportello ADI Comune di Firenze](#)

Supporto per la formazione e il lavoro

(Normativa di riferimento: art. 12 del D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85)

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere all'Assegno di Inclusione oppure ai componenti del nucleo percettore del sostegno economico ma che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto, dal 1 settembre 2023, un diverso contributo, quale misura di attivazione al lavoro attraverso la partecipazione a progetti di formazione, orientamento, tra cui anche il Servizio Civile universale e i Progetti utili alla collettività - PUC.

Il contributo è incompatibile con il Reddito e la pensione di cittadinanza e con ogni altro sostegno pubblico al reddito per disoccupazione.

Requisiti:

- valore ISEE non superiore a 6000 €;
- stessi requisiti di Cittadinanza, residenza e soggiorno nonché condizioni economiche previste per l'Assegno di Inclusione.

Patto di servizio personalizzato

Dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso i servizi per il lavoro competenti per la stipula del Patto di servizio personalizzato. Nel patto di servizio il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati. Attraverso l'iscrizione alla piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale lavorativa (SIISL) il beneficiario può ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento, offerte di formazione e individuarne autonomamente (dandone comunicazione).

Solo in caso di partecipazione ai programmi formativi e alle attività per l'attivazione nel mondo

del lavoro, il beneficiario percepisce un importo mensile di 350 €, a titolo di indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorative, per massimo 12 mesi non rinnovabili erogato attraverso bonifico.

Ogni 90 giorni deve dare comunicazione, pena la sospensione del beneficio, ai servizi competenti, anche tramite piattaforma, della partecipazione alle attività.

Modalità di richiesta: Direttamente all'INPS in modalità telematica – oppure presso i Patronati



Info: [INPS - Supporto per la formazione e il lavoro](#)

ASSEGNO SOCIALE

(Normativa di riferimento: Legge n. 335 del 8 agosto 1995, Circolare INPS n°1 del 02/01/2024)

L'Assegno Sociale è una prestazione di carattere assistenziale rivolta a persone che hanno raggiunto i requisiti per la pensione, che prescindono del tutto dal versamento dei contributi pensionistici. **Per il 2024, l'importo mensile dell'assegno sociale è fissato a 534,41 € e quello annuale a 6947,33 € (Circolare INPS n° 1 del 02/01/2024)**, considerato su tredici mensilità. L'importo indicato è il massimo erogabile. Il calcolo esatto dipende dalle entrate del nucleo familiare. L'assegno sociale non spetta a soggetti che vivono al di fuori del territorio italiano, quale che sia la loro nazionalità.

Requisiti:

- 67 anni di età;
- stato di bisogno economico;
- iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini non comunitari: titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), ai cittadini non comunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007) e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- requisito dei 10 anni di soggiorno legale e continuativo in Italia.

Validità:

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 29 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

L'assegno sociale è provvisorio e il possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza sono verificati ogni anno (rispetto delle condizioni economiche previste e mantenimento della residenza in Italia).

Invece, il diritto all'erogazione dell'Assegno sociale può venir meno nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge.

L'importo dell'assegno sociale è il parametro più usato dalla legge per valutare la capacità economica dei cittadini in molte procedure burocratiche che li riguardano, come la richiesta del PSE UE Lungo soggiornanti e il ricongiungimento familiare.

La domanda può essere presentata:

- sul sito di INPS al servizio "Assegno unico sociale" (accedendo con: **SPID, CIE o CNS**);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi a enti di patronato.



Info: [Assegno Sociale](#)

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

(Normativa di riferimento: D.lgs. n. 230 del 29 dicembre 2021, Legge n. 46 del 1 aprile 2021, Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, Circolare INPS del 9 febbraio 2022, Messaggio INPS del 25 luglio 2022, Circolare INPS n. 41 del 07.04.2023, D.L. n. 48 del 4 maggio 2023 convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85, Circolare numero 76 del 10-08-2023)

L'Assegno Unico Universale o Assegno Unico per figli a carico è un beneficio economico erogato mensilmente dall'INPS, destinato alle famiglie con figli a carico, a partire dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni, a condizione che, se maggiorenni:

- frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;
- siano registrati come disoccupati e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- svolgano il servizio civile universale;

NB: per figli a carico con disabilità, non sussiste il limite di età.

Chi può richiederlo:

- il cittadino italiano o comunitario o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- il cittadino non comunitario titolare di:
 - permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
 - lavoro subordinato di durata almeno semestrale;
 - attesa occupazione;
 - lavoro stagionale di durata almeno semestrale;
 - permesso per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
 - permesso di soggiorno per protezione temporanea;
 - permesso di soggiorno per protezione internazionale;
 - permesso di soggiorno per apolidia;
 - Carta Blu;
 - permesso di soggiorno per assistenza minori;
 - permesso di soggiorno per protezione speciale e casi speciali;
 - i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'articolo 26 del T.U.I.;
 - i lavoratori di Marocco, Algeria, Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
 - permesso di soggiorno per motivi familiari (artt. 29 e 30 del T.U.I.)

Requisiti:

- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;

- residenza e domicilio in Italia;
- residenza, anche non continuativa, in Italia per almeno due anni, oppure, in alternativa, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore ISEE in corso di validità.

Importo:

L'importo spettante varia in base al valore ISEE, in corso di validità al momento della domanda, tenuto conto dell'età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. Se al momento dell'elaborazione della domanda l'ISEE non è stato aggiornato, l'INPS procederà al pagamento con l'importo minimo.

NB: L'Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

La domanda può essere presentata:

- sul sito di INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico" (accedendo con: **SPID**, **CIE** o **CNS**);
- contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06.164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- rivolgendosi a enti di patronato.



Info: [Assegno Unico e universale](#)

ASSUNZIONE DI LAVORATORI DOMESTICI STRANIERI

Il lavoratore straniero può essere assunto anche se non iscritto nelle liste di collocamento. È in ogni caso necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità, del PSE valido o, se scaduto, della ricevuta postale di rinnovo.

La comunicazione di assunzione all'Inps è obbligatoria:

- anche per il periodo di prova;
- qualunque sia la durata del lavoro;
- anche se il lavoro è saltuario o discontinuo;
- anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro;
- anche se già assicurati per un'altra attività;
- anche se di nazionalità straniera;
- anche se titolari di pensione.

L'iscrizione e le eventuali variazioni sono compiute dal datore di lavoro domestico sul portale dell'INPS previa identificazione attraverso le credenziali SPID, CIE o CNS. Di conseguenza non è più consentito l'accesso ai servizi INPS con il Pin con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (Circolare INPS n.127 del 12-08-2021).

Il Modello "UNIFICATO LAV"

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo in caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il terzo grado.

È possibile effettuare il versamento dei contributi sul web o presso il circuito di "reti amiche" (tabaccherie, sportelli Unicredit, poste, Contact Center, carte di credito oppure utilizzando i

bollettini “Mav”).

Tempi: la comunicazione di assunzione va effettuata entro la mezzanotte del giorno antecedente quello d’inizio del rapporto di lavoro; la comunicazione di trasformazione, proroga e cessazione va effettuata entro 5 giorni dall’evento.

Adempimenti fiscali: Il datore di lavoro può effettuare le trattenute previdenziali per la quota a carico del lavoratore. Inoltre, è tenuto a rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite durante l’anno sia al lordo che al netto della ritenuta INPS (**Dichiarazione sostitutiva CUD**). Tale dichiarazione sarà utilizzata dal lavoratore per la denuncia fiscale dei propri redditi. In merito all’importo dei contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici è opportuno fare riferimento alla Circolare n. 23 del 29/01/2024

Info: Patronati e Sportello Immigrazione del Comune di Firenze. INPS, sede di Firenze, viale Belfiore, 28/a.

Modalità di accesso: da smartphone o tablet, tramite il servizio “Sportelli di sede” sull’app INPS Mobile; se in possesso di SPID, tramite il servizio “Sportelli di sede” sul portale dell’Istituto; chiamando il contact center al numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile).

e-mail: direzione.firenze@inps.it **Pec:** direzione.provinciale.firenze@postacert.inps.gov.it



Info: [INPS: Assunzione di lavoratori domestici stranieri](#)

CENTRI PER L’IMPIEGO

Per la Città di Firenze il servizio è articolato su tre sportelli:

✓ Centro

via Cavour, 19 R, tel. 055 19 98 50 51

e-mail: ci.firenzecentro@arti.toscana.it

Orari: lun-mar-mer-ven:9.00 -13.00 e mar-gio 15.00-17.00 (giovedì 9-13 solo su appuntamento)

✓ Isolotto

via delle Torri, 23, tel. 055 19 98 50 52

e-mail: ci.firenzeisolotto@arti.toscana.it

Orari: lun-mar-mer-ven:9.00 -13.00 e mar-gio 15.00-17.00 (giovedì 9-13 solo su appuntamento)

✓ Parterre

P.zza della Libertà 12, tel. 055 19 98 50 53

e-mail: ci.firenzeparterre@arti.toscana.it

Orari: lun-mar-gio-ven: 9.00 -12.30 e lun-gio: 15.00-17.00

C.P.I. Firenze Mannelli - Servizi amministrativi alle imprese e collocamento mirato

via Mannelli 85 – 50136 Firenze - tel. 055 19 98 50 63

Orari: lun-mar-mer-ven:9.00 -13.00 e mar-gio 15.00-17.00 (giovedì 9-13 solo su appuntamento)

e-mail: collocamentomirato.firenze@arti.toscana.it; servizilavoro.firenze@arti.toscana.it;

tirocini.firenze@arti.toscana.it

Info: Agenzia regionale Toscana per l’impiego, via Vittorio Emanuele II,62-64

e-mail: info@arti.toscana.it, arti@postacert.toscana.it

Telefono: tel. 055 19 98 55 00



Info: [Regione Toscana - Arti & Centri per l'Impiego](#)

CREAZIONE D'IMPRESA E STARTUP

Le informazioni per la creazione di un'attività autonoma e per la gestione di un'impresa individuale possono essere reperite presso la Camera di Commercio di Firenze.

Camera di Commercio di Firenze - p.zza dei Giudici, 3, tel: 055 23 92 11- fax: 05523 92 190 e-mail: info@fi.camcom.it PEC: cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it



Info: [Servizio Nuove Imprese](#)

Info Nuove Imprese: su appuntamento: tel 055 26 71 600 e-mail nuoveimprese@fi.camcom.it

URP – p.zza dei Giudici, 3. Tel: 055 23 92 131 fax: 055 23 92 190

e-mail: info@fi.camcom.it . Su appuntamento: lun-ven. 8.30-13.00 e 14.00-15.00.

L'Incubatore Universitario Fiorentino (IUF) è la struttura dell'Università di Firenze che, con il coordinamento di CsaVRI, dal 2010 promuove e sostiene la nascita e la prima fase di sviluppo di start-up e spin-off basati su idee imprenditoriali a elevato tasso di innovazione e con un forte collegamento con la ricerca universitaria.

Incubatore Universitario e Spin-off, Complesso Incubatore - via Madonna del Piano, 6 Sesto Fiorentino (Fi) - tel. 055 45 74 600, e-mail: iuf@csavri.unifi.it - Front office – tel. 055 45 74 600 iuf@sdp.unifi.it



Info: [UniFI](#) → [Incubatore universitario](#)

DISOCCUPAZIONE E MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Con disoccupazione si intende la condizione di chi ha perso il lavoro (disoccupazione in senso stretto) e di chi non ha ancora un'occupazione e ne è in cerca (inoccupazione).

Lo stato di disoccupazione è necessario per accedere ai servizi erogati dal Centro per l'impiego ed essere beneficiari di incentivi all'assunzione oltre che per poter usufruire dei servizi per l'inserimento nel mercato del lavoro. Per acquisirlo formalmente è necessario rendere la Did (Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva).

La Did può essere resa autonomamente accedendo alla sezione MyANPAL del sito anpal.gov.it oppure tramite il supporto di un centro per l'impiego.

La Did può essere resa:

- da chi è privo di impiego e non richiedente misure di sostegno al reddito;
- da chi è privo di impiego e richiedente misure di sostegno al reddito (NASpl e DIS-COLL);
- da chi è a rischio di disoccupazione (cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che

hanno ricevuto comunicazione di licenziamento e che si trovano nel periodo di preavviso).

La Did può essere resa anche da chi sta svolgendo un tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) ed essere così considerato in stato di disoccupazione. Viceversa, una persona in stato di disoccupazione lo mantiene anche se inizia il tirocinio. Lo stesso accade in caso di attivazione di un lavoro di pubblica utilità o lavoro socialmente utile.

Dopo aver reso la Did, entro 90 giorni il CPI convoca il cittadino per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

Indennità di disoccupazione:

è un sussidio a favore dei soggetti che si trovano in uno stato di disoccupazione volontaria. Questo sussidio economico viene erogato in maniera proporzionale al reddito da lavoro precedentemente percepito.

NASpi - (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego): è la misura di sostegno al reddito destinata ai lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.

La **domanda deve essere presentata all'INPS** in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'istanza di NASpi inoltrata all'Inps equivale ad aver reso la dichiarazione di disponibilità.



Info: [NASpi](#)

DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa):

è la misura di sostegno al reddito destinata ai collaboratori coordinati e continuativi, agli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio (iscritti alla Gestione separata, privi di partita IVA) e che hanno perso involontariamente l'occupazione.

La durata massima non può superare 12 mesi e, per i periodi di fruizione dell'indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa.

La domanda deve essere presentata all'INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione. L'istanza di DIS-COLL inoltrata all'Inps equivale ad aver reso la dichiarazione di disponibilità.



Info: [DIS-COLL](#)

La presentazione della domanda di NASpi e Dis-Coll equivale al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID). Nei 15 giorni successivi alla presentazione della domanda, il richiedente deve recarsi presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato. In mancanza, l'assicurato è convocato dal Centro per l'impiego di riferimento (quello del domicilio del lavoratore, come risultante dalla domanda inviata all'INPS).

Info: Numero verde 800 000 039



Link: [Anpal- DiD](#)

Sostegno al Reddito SaR o Bonus disoccupati:

è una misura di sostegno erogata a favore dei lavoratori che hanno avuto un **contratto in somministrazione** a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato e che si trovano disoccupati. È una prestazione che viene erogata a quei lavoratori assunti dalle **agenzie per il lavoro** per lavorare presso altre aziende (ex interinali), che perdono involontariamente l'occupazione. Il Sostegno al Reddito è compatibile con la NASpI.

Per ottenere il Bonus SaR da 1.000 € è necessario avere uno dei seguenti **requisiti**:

- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 110 giorni di lavoro negli ultimi 12 mesi dall'ultimo giorno effettivo di lavoro. Per i lavoratori con contratto part-time verticale, part-time misto o con Monte Ore Garantito, è necessario aver maturato 440 ore lavorate;
- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver concluso la procedura di Mancanza di Occasioni di Lavoro (MOL) presso l'Agenzia per il lavoro.

Bonus in forma ridotta, con un importo di 780 €, prevede i seguenti requisiti:

- essere disoccupati da almeno 45 giorni e aver maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate) negli ultimi 12 mesi dalla data dell'ultimo giorno effettivo di lavoro.

La domanda si presenta online sul sito di Formatemp registrandosi direttamente alla piattaforma fweb.formatemp.it. È possibile fare riferimento agli sportelli sindacali di categoria (Felsa Cisl, Nidil Cgil, UilTemp) presenti sul territorio oppure inviare la richiesta in autonomia.

Disoccupazione agricola:

è una prestazione economica erogata dall'INPS e destinata ai lavoratori agricoli che si trovano involontariamente senza impiego. Nel 2024, affinché un lavoratore agricolo possa ottenere questa prestazione, deve aver lavorato almeno 102 giorni nell'anno di riferimento.

I potenziali beneficiari sono:

- operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel corso dell'anno civile;
- compartecipanti familiari;
- coltivatori diretti che accumulano fino a 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
- Requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno di riferimento o aver avuto un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno;
- almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- accumulo di almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.



Info: [Disoccupazione agricola](#)

Disoccupazione per lavoratori rimpatriati:

è una prestazione economica erogata dall'INPS e rivolta ai cittadini italiani che hanno lavorato all'estero in paesi comunitari ed extracomunitari, anche in assenza di una convenzione bilaterale, rimasti disoccupati per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero. Non può essere cumulata con l'indennità di disoccupazione spettante in base ad accordi internazionali. Pertanto in caso di percezione dell'indennità di disoccupazione erogata dallo Stato di ultima occupazione, al lavoratore rimpatriato verrà indennizzata la residua differenza. La durata massima è di 180 giorni indennizzabili comprese le domeniche e gli altri giorni festivi.

Requisiti:

- avere cessato il rapporto di lavoro per licenziamento o mancato rinnovo del contratto di lavoro a termine;
- essere rimpatriato entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- rendere al centro per l'Impiego italiano, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, l'attestazione del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto rilasciata dal datore di lavoro all'estero. Solo nel caso di lavoratore proveniente da un Paese con il quale non esiste una convenzione bilaterale la predetta attestazione potrà essere rilasciata dalla competente autorità consolare italiana entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
- in caso di prima domanda di disoccupazione è sufficiente aver lavorato all'estero, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro subordinato;
- in caso di domande di disoccupazione successive alla prima è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato della durata di almeno 12 mesi, di cui almeno 7 effettuati all'estero. In tal caso l'attestazione del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto dovrà riportare la durata dell'occupazione all'estero.

La prestazione decorre:

- dal giorno del rimpatrio, quando il lavoratore rende l'attestazione al Centro per l'Impiego entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio;
- dalla presentazione della medesima attestazione al Centro per l'Impiego, quando questa è resa dall'ottavo al trentesimo giorno dopo la data di rimpatrio.



Info: [Disoccupazione per i lavoratori rimpatriati in Italia](#)

PARTITA IVA

La partita IVA è un codice che identifica ogni impresa esistente, anche individuale, necessario per svolgere l'attività, non soltanto ai fini fiscali.

La richiesta di partita IVA è di regola avanzata per via telematica. Questa modalità è obbligatoria sia che la richiesta venga presentata a nome di una persona giuridica, sia a nome di una persona fisica, quando questa è tenuta per la sua attività a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea) attraverso la cosiddetta Comunicazione Unica d'Impresa. Soltanto le persone fisiche che non hanno questi obblighi possono chiedere la partita IVA entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, nei seguenti modi:

- **tramite PEC** trasmettendo la richiesta a una qualunque Direzione Provinciale. L'attribuzione della Partita Iva verrà comunicata all'indirizzo PEC che è stato utilizzato per la trasmissione della richiesta;
- **di persona** (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate prenotando un appuntamento tramite la funzionalità *Prenota appuntamento* sul sito agenziaentrate.gov.it
- **tramite raccomandata**, allegando la copia di un documento d'identità valido del dichiarante da inviare a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate.



Info: Call center Agenzia Entrate 800 90 96 96

[Partita IVA, apertura, variazione e chiusura](#)

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA, LEGALE, SOCIALE

ASSOCIAZIONISMO DELLE COMUNITÀ STRANIERE

(lista non esaustiva)

✓ **ASIRI associazione giovanile**

e-mail: asiritoscana@gmail.com; IG: @asiri_associazione; Fb: @asiriassociazione_giovanile
Promuove lo scambio culturale tra la comunità peruviana e quella italiana. Attività di orientamento alle risorse territoriali, scuola e lavoro.

✓ **Ass.ne Algerini di Toscana**

Borgo dei Greci, 3 c/o C.G.I.L., Firenze, tel. 328 76 93 293, e-mail: saraboudissa@gmail.com
Attività di orientamento per la comunità algerina

✓ **Ass.ne Angolana Njinga Mbande APS**

Via Domenico Veneziano 14, Firenze, tel. 327 89 22 490, 389 23 77 353, 350 91 45 718
e-mail: njingambande@gmail.com
Promozione di attività culturali e sportello di orientamento agli studenti universitari.

✓ **Ass.ne Comunidad Cultural Colombiana**

via V. da Bisticci, 1R, Firenze, tel. 348 77 44 589, 055 67 87 09
e-mail: cccfirenzeitalia@libero.it

✓ **Ass.ne Comunità Eritrea in Toscana**

tel. 055 630 531; 328 72 12 122, e-mail: ruthkenfe@gmail.com
attività culturali, doposcuola, lingua, alfabetizzazione.

✓ **Ass.ne Comunità Islamica di Firenze e Toscana**

Via dei Martiri del Popolo 39/r, Firenze, tel. 339 33 91 660, e-mail: elzir71@gmail.com
Orari di apertura: durante la preghiera. Attività: preghiera rituale del venerdì, incontri di dialogo interreligioso ed interculturale, scuole di lingua araba, visite guidate.

✓ **Ass.ne Comunità Peruviana a Firenze**

via Carlo Piaggia, n.1 -Firenze, tel. 339 39 21 837
e-mail: comunitaperuviana@yahoo.it
Attività di orientamento e mediazione durante il processo migratorio.

✓ **Ass.ne Culturale Angolana**

via del Corso,11, Firenze, tel. 339 65 82 079, e-mail: ass.angolana@libero.it
Attività di promozione culturale.

✓ **Ass.ne Culturale Jaleti (Rep. Georgia)**

c/o Anelli Mancanti, via Palazzuolo n. 8, Firenze, tel. 329 70 21 838
e-mail: natizaza@libero.it, zazashvilinatia@gmail.com
orario: domenica e giovedì pomeriggio su appuntamento
Attività: promozione culturale, sportello legale gratuito e di orientamento lavorativo.

✓ **Ass.ne Culturale "Viva El Perú" Firenze**

tel. 327 93 16 126, e-mail: vivaelperufirenze@gmail.com
Attività: promozione culturale e sportello di prevenzione dipendenze (giovedì 16:00-17:30 Via Accademia del Cimento 32, Firenze)

✓ **Ass.ne dei Senegalesi di Firenze e circondario**

c/o Circolo Sns di Peretola, tel. 339 27 62 743

e-mail: senegalesidifirenzecircondario@gmail.com; msall69@virgilio.it

su appuntamento lun., mart., giov., ven. 16:30-19:00, sabato mattina e pomeriggio.

Attività: promozione culturale, pratiche legate all'immigrazione, consulenze legali.

✓ **Ass.ne del Bangladesh Firenze**

Via Targioni Tozzetti n.12/A Firenze, tel. 351 15 41 517

e-mail: associazionedelbangladesh@gmail.com; associazionedelbengalesi.fi@pec.it

✓ **Ass.ne del Tigray in Toscana**

via dello Steccuto, 30, Firenze, tel. 339 33 63 540, e-mail: abayteshale52@gmail.com

Attività di orientamento, culturali e raccolta fondi

✓ **Ass.ne Iraniani residenti in Italia**

Via Pistoiese 279 Firenze, tel. 335 81 06 655; e-mail: ghadivan@gmail.com

Attività: corsi di lingua iraniana, sportello di orientamento e assistenza legale.

✓ **Ass.ne Nazionale Italo Filippina Giustizia e Diritto**

via Masaccio 194 Firenze, Tel. 327 93 71 380. e-mail: barberiovladimiro95@gmail.com

sito: Associazione nazionale Filippine

✓ **Ass.ne Toscana Sri Lanka Libera Associazione**

via Carlo del Prete 5R Firenze, tel. 331 83 36 927, e-mail: vinasureka@gmail.com

orari: dal lunedì al venerdì 15:00-19:00, sabato 9:00-13:00

Promozione culturale e orientamento

✓ **Ass.ne Ucraina Toscana**

sito web: ucrainatoscana.it

✓ **AssoCina APS**

c/o COSPE via Slataper, 10, Firenze. tel. 3333754468

e-mail: info@associna.com , associna@pec.it sito: associna.com

✓ **The Gambian Association in Toscana (GAT)**

tel. 366 29 66 146; 349 34 57 119; 366 43 95 025

e-mail: thegambianassociationtoscana@gmail.com

CONSULENZA LEGALE (ASSOCIAZIONI)

Di seguito, un elenco di alcune associazioni sul Comune di Firenze che offrono informazioni, orientamento e consulenza legale sui temi dell'immigrazione e della regolarità del soggiorno in Italia.

✓ **A.D.U.C**

via Masaccio, 242, dal lunedì al venerdì ore 15-18

Online registrandosi sul sito: aduc.it

✓ **ANOLF – Cisl**

via Carlo Del Prete, 135, tel. 055 32 69 029/ 030

dal lunedì al venerdì 9.30-13.00 e 15.00-18.00

e-mail: anolf.firenze@gmail.com anolf.firenze.prato@gmail.com

✓ **Arci Toscana**

piazza dei Ciompi, 11. tel. 055 27 69 210

e-mail: toscana@arci.it

✓ **Cenac**

via E. Rubieri 5r, tel. 055 61 22 035

Telefonare da lunedì a venerdì dalle 09:30-11:30, 16:00-18:00

e-mail: cenacfirenze@gmail.com

✓ **Gli Anelli Mancanti Firenze - APS**

via Palazzuolo, 8, tel. 055 23 99 533 dal lunedì al giovedì dalle 16.30 alle 20.30

WA 334 98 50 793

Sportello Immigrazione: 1°, 3°, 4° giovedì del mese 19:00-21:00

Sportello Lavoro: 2° giovedì del mese 19:00-21:00

e-mail: glianellimancanti@yahoo.it

✓ **Il Muretto**

c/o Centro Sociale Il Pozzo via piazza I. Alpi e M. Hrovatin, 2, tel. 055 37 37 37 e 055 375711
ogni lunedì 18.00-19.30 e giovedì 17.00-19.00

e-mail: lepiagge@gmail.com

✓ **Nosotras ONLUS**

via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326

da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 13.00,

e-mail donnenosotras@gmail.com; sito: nosotras.it

✓ **Progetto Arcobaleno Onlus**

via del Leone, 9, tel. 055280052

mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 su appuntamento.

e-mail: legale@progettoarcobaleno.it Sito: progettoarcobaleno.it

DIFENSORE CIVICO DELLA TOSCANA

Contro episodi di cattiva amministrazione (ritardi, disfunzioni, omissioni, abusi, ecc.) è possibile rivolgersi al Difensore Civico.

Il difensore civico regionale aiuta, gratuitamente, le persone nella difesa e tutela dei propri diritti nei confronti della Regione Toscana, dei comuni, delle ASL, delle Questure, Prefetture, Enti e Gestori Pubblici Servizi (acqua, gas, luce ecc.); accerta la regolarità dei procedimenti, propone modifiche o riforme amministrative. Le sue competenze gli permettono di intervenire nelle controversie fra cittadini e Pubblica Amministrazione, pertanto non si occupa di questioni relative a rapporti fra privati.

Per ricevere informazioni o fissare un appuntamento si può telefonare al Numero Verde gratuito anche da rete mobile 800 01 84 88 oppure al numero 055 23 87 800 da lun. a ven. dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. È possibile inoltrare l'istanza tramite:

E-mail: difensorecivico@consiglio.regione.toscana.it

Pec: difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Posta ordinaria: Difensore civico della Toscana, via Cavour n.18 - 50129 Firenze.

È importante specificare chiaramente Nome, Cognome, Indirizzo e recapito telefonico per consentire all'Ufficio di mettersi successivamente in contatto per eventuali risposte o chiarimenti.



Info: [Difensore Civico - Toscana](#)

DISCRIMINAZIONE VITTIME DI TRATTA E VIOLENZA

✓ Antirazzismo e Anti-discriminazione

Numero Verde antirazzismo 800 90.10.10.

Attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e disponibile in versione multilingue. Il Contact center UNAR è raggiungibile all'indirizzo [unar.it](#) e provvede a:

- raccogliere segnalazioni, denunce e testimonianze su fatti, eventi, realtà, procedure e azioni che pregiudicano, per motivi di razza o di origine etnica, la parità di trattamento tra le persone;
- offrire assistenza immediata alle vittime delle discriminazioni fornendo informazioni, orientamento e supporto psicologico;
- accompagnare le vittime delle discriminazioni nel percorso giurisdizionale, qualora esse decidano di agire in giudizio per l'accertamento e la repressione del comportamento lesivo.

La persona vittima o a conoscenza di un caso di discriminazione può effettuare una segnalazione compilando il form sul sito dell'UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) attivo 24/24 tutti i giorni. Sul sito è possibile consultare materiale e normative in materia sempre aggiornati.

Progetto "Antenna Territoriale Anti-discriminazione" dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione): servizio antidiscriminazioni con funzione di monitoraggio e contrasto delle discriminazioni (anche discriminazioni compiute dalle istituzioni) nei confronti di migranti, basate sulla nazionalità, l'origine etnica o razziale e la religione. Assistenza e consulenza legale, promozione di apposite cause giudiziarie e interventi di advocacy, moral suasion e formazione.

Info: Coordinamento servizio antidiscriminazioni: 351 55 42 008 (lun. - merc.-ven. 15.00-18.00; mar. e giov. 10.00-13.00), **sito:** [asgi.it](#) **e-mail:** antidiscriminazione@asgi.it



Info: [Servizio Antidiscriminazione](#)

✓ Servizi a sostegno delle vittime di tratta

Numero Verde Nazionale Antitratta 800 290 290

Attivo 24 ore su 24 su tutto il territorio nazionale, è in grado di fornire alle vittime, e a coloro che intendono aiutarle, tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto e assistenza che la normativa italiana offre per uscire dalla situazione di sfruttamento. Servizio in varie lingue, in particolare inglese, albanese, russo, francese, spagnolo, rumeno, ungherese, arabo, cinese, nigeriano.



Info: [Dipartimento per le Pari Opportunità](#) → [Contrasto Tratta](#)

Il Progetto “SATIS”

È il sistema regionale degli interventi rivolti alle vittime di tratta, *Sistema Antitratta Toscano Interventi Sociali*. Prevede azioni di sostegno all'emersione delle vittime, attraverso ricerche-intervento, unità di strada e sportelli di ascolto sul territorio, di protezione sociale attraverso i servizi di consulenza legale e di accoglienza e di inclusione socio-lavorativa.



Info: [SATIS Toscana](#)

Numero Verde Antitratta Regionale 800 600 500 da Lyca mobile 055 53 65 612

Il Numero Verde Antitratta Regionale **800 600 500** è un dispositivo di SATIS ed è attivo h24. È un servizio gratuito e anonimo (per chi lo desidera) a disposizione dei cittadini italiani e stranieri per l'attivazione degli interventi rivolti alle vittime o potenziali vittime di tratta e/o sfruttamento con funzioni di ascolto ed accoglienza delle richieste in entrata, counselling e orientamento ai percorsi di accesso al sistema (colloqui, assistenza e accoglienza delle vittime di tratta).

È un dispositivo organizzativo di sistema con funzioni di coordinamento per l'attivazione della procedura di “presa in carico in emergenza” delle vittime, per la fornitura di mediazione linguistico culturale specialistica anti tratta e per la raccolta delle richieste di attivazione dei percorsi “Art.18” nelle accoglienze.

Infine, coordina l'attivazione delle consulenze per l'identificazione delle vittime di tratta presso le Commissioni Territoriali in Toscana ed è in grado di attivare tale servizio per tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

Spazio intermedio CIP

Colloqui di ascolto, counselling, sostegno e orientamento mirati alla creazione di una relazione di fiducia attraverso la quale fare emergere i reali bisogni della persona; invio ai servizi socio-sanitari del territorio; accompagnamento ai servizi del territorio al fine di potenziare l'autonomia della persona e la sua capacità di autodeterminazione; prevenzione sanitaria e riduzione del danno; orientamento rispetto ai percorsi di fuoriuscita dal mondo dello sfruttamento; inserimento in programmi di protezione sociale sia a livello locale che nazionale.

Info: Ass.ne Progetto Arcobaleno, tel. 055 28 48 23, martedì 13.00-16.00 e giovedì 14.00-17.00 c/o Giardino dei Ciliegi - Via dell'agnolo, 5 – Firenze

e-mail: spaziointermedio@progettoarcobaleno.it. Allo sportello è presente la mediazione linguistico culturale.

Progetto Persefone

Consultorio rivolto a donne migranti vittime di tratta, violenza, tortura, con l'obiettivo di attivare un percorso di sostegno ed accompagnamento ai servizi socio sanitari, gestito da una équipe multidisciplinare (ostetriche, operatrice antitratta e psicologa, mediatrice linguistico culturale). Il servizio è organizzato dalla USL Toscana Centro in collaborazione con CAT Coop. Soc. Onlus, Medu-Medici per i diritti umani, Ass.ne Progetto Arcobaleno, con finanziamento regionale.

Non è previsto accesso diretto. L'appuntamento si ottiene attraverso la segnalazione degli operatori, compilando un breve format di presentazione della situazione da fare pervenire all'indirizzo mail del consultorio. Info: Consultorio Persefone: c/o Presidio Palagi, 2° piano. Viale Michelangiolo 41, 50122 Firenze.

E- mail: consultorio.persefone@uslcentro.toscana.it

✓ **Mutilazioni genitali femminili**

Ambulatorio ginecologico transculturale

c/o Ospedale San Giovanni di Dio.

Servizio di prima accoglienza dedicato alla presa in carico delle donne vittime di mutilazione genitale femminile.

L'ambulatorio è ad accesso diretto tramite CUP su agenda ginecologica dedicata (transculturale) e per il momento si tiene il 1° e 3° giovedì del mese dalle 8.30 alle 10. Il primo colloquio è con un ginecologo e un infermiere.

Nosotras - Associazione Interculturale di donne

via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326. Su appuntamento, lun. - ven. 9.30 - 13.00. **E-mail:** donnenosotras@gmail.com; **sito:** nosotras.it

✓ **Servizi a sostegno delle vittime di violenza**

Numero Verde antiviolenza e stalking **1522**

Il numero è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è collegato alla rete dei centri antiviolenza e alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.

Il numero è attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno ed è accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.



Info: [Numero antiviolenza - 1522](#)

GARANTE COMUNALE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

Il Garante vigila e promuove i diritti delle persone detenute negli istituti penitenziari, nelle strutture gestite dai centri per la giustizia minorile (istituto penale minorile e centri di prima accoglienza), nei centri di identificazione ed espulsione, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché delle persone private a qualsiasi titolo della libertà personale.

Viene eletto dal Consiglio comunale e svolge il mandato una sola volta restando in carica sei anni.

Info: Comune di Firenze, Segreteria Ufficio Garante dei diritti dei detenuti – attuale garante: **Eros Cruccolini**. Palazzo Canacci, piazza della Parte Guelfa, 3 (secondo piano). Competenza su Carcere di Sollicciano e Carcere Mario Gozzini.

Info: Tel. 055 26 16 035-038, **e-mail:** [garante.detenuti@comune.fi.it](mailto:garante detenuti@comune.fi.it)



Info: [Carcere e pene alternative](#)

PATRONATI

Patronati e sindacati, grazie ad una specifica autorizzazione dallo Stato, sono in grado di offrire ai cittadini italiani e stranieri un concreto supporto e/o informazioni nei procedimenti che li interessano con la Pubblica Amministrazione.

Per svolgere al meglio questa attività di assistenza e consulenza sono autorizzati ad avere

accesso a banche dati e/o piattaforme informatiche pubbliche. Alcuni servizi offerti sono gratuiti (ad esempio calcolo ISEE, richiesta di alcuni contributi sociali) e altri a pagamento (compilazione dichiarazione dei redditi, calcolo imposte dovute sulla casa, assistenza assunzione colf ecc.).

Non tutti gli sportelli erogano i medesimi servizi, bisogna informarsi se quello prescelto è adatto ai propri bisogni e sugli eventuali costi.

Info: Tramite il sito inps.it è possibile filtrare la ricerca dei patronati su base comunale, provinciale e in altri territori inserendo i parametri di riferimento:



Info: [Motore di ricerca patronati](#)

RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE

(Normative di riferimento: Direttiva 2008/115/CE del Parlamento e del Consiglio europeo; art.14- ter del D.lgs n. 286 del 26 luglio del 1998; Decreto del Ministero dell'Interno del 27 ottobre 2011 "Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito")

Il Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVA&R) è la possibilità offerta ai cittadini non comunitari di fare ritorno al proprio Paese di origine in condizioni di sicurezza e di ricevere assistenza prima e dopo il rientro nel proprio Paese. I programmi di RVA&R assistono il cittadino straniero nell'organizzazione e nelle spese di viaggio e lo supportano dopo il rientro, riservando un'attenzione particolare alla reintegrazione nel Paese di origine per rafforzare la sostenibilità e l'efficacia del ritorno. Si tratta di programmi realizzati su base individuale e in risposta a una richiesta volontaria del migrante. Beneficiano dell'assistenza al rimpatrio anche i componenti del nucleo familiare del cittadino straniero che ha presentato la richiesta.

Attenzione: tutti coloro che beneficiano dei programmi di RVA&R rinunciano al loro status e al loro titolo di soggiorno al momento della partenza ma non sono soggetti al divieto di reingresso regolare in Italia.

✓ RI.VOL.ARE in RE.TE

OIM, Organizzazione internazionale per le migrazioni, in qualità di ente attuatore del progetto, garantisce e promuove l'accesso al Ritorno volontario assistito e Reintegrazione. Il progetto, attivo dal 2 gennaio 2024, avrà una durata di 3 anni e sarà gestito dall'Ufficio di Coordinamento dell'OIM per il Mediterraneo.

Il programma di rimpatrio garantisce:

- servizio di counselling individuale e orientamento al ritorno: viene tracciato un profilo del migrante, se ne verificano storia e motivazioni al ritorno;
- verifica del possesso dei documenti necessari al viaggio e dell'assenza di impedimenti al rimpatrio: se sprovvisto dei documenti, il migrante riceve assistenza al rilascio degli stessi presso il consolato del Paese di origine;
- viene elaborato un progetto individuale di reintegrazione (PIR) che tenga conto delle sue capacità e delle sue aspettative;
- erogazione di una indennità di prima sistemazione pari a 615 euro da corrispondere in contanti a ciascun migrante, prima della partenza o immediatamente dopo l'arrivo nel Paese di origine;
- erogazione di un contributo in beni e servizi, per la realizzazione del progetto di reintegrazione, pari a 2.000 euro per il singolo e il capo famiglia e 1.000 euro per i

familiari a carico, adulti e minori, inclusi nella richiesta di RVA&R;

La normativa europea e nazionale prevede che il Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione sia rivolto alle seguenti categorie di cittadini non comunitari:

- soggetti vulnerabili;
- vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico;
- cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.lgs. 286/1998.

Dai programmi di Ritorno volontario sono esclusi:

- i cittadini comunitari;
- i cittadini non comunitari destinatari di un provvedimento di espulsione nel quale non è previsto un termine per la partenza volontaria e/o che non hanno ottemperato all'invito di lasciare il territorio entro i termini previsti;
- coloro che hanno già beneficiato dei programmi di RVA&R;
- i destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale;
- si trovano nelle condizioni di espulsione previsti dall'art. 13 co 4 lett. a, d e f ovvero nelle condizioni di cui all'art. 13 co 4-bis, lett. d ed e del D.lgs. 286/1998.

Come presentare la richiesta:

I migranti, gli Enti e soggetti che, a vario titolo, entrano in contatto diretto con i migranti e che intercedono per conto del richiedente possono contattare (per segnalazioni o per richiesta informazioni) l'Ente attuatore.



Info e contatti. Per richiedenti: numero verde 800 004 006 email: ritorno@iom.int OIM tel. 06 44 16 09 335 / 238, Ufficio di Coordinamento dell'OIM per il Mediterraneo presso la sede di via Nomentana 201, interno 2, Roma.

Info: [OIM RIVOLARE IN RETE](#)

✓ **Joint Reintegration Services**

è un programma di rimpatrio sviluppato dalla Commissione Europea che supporta il ritorno e la successiva reintegrazione nel proprio Paese delle persone che, a qualsiasi titolo, hanno deciso di ritornare volontariamente nel loro Paese o che hanno ricevuto una decisione di rimpatrio.

Il programma di rimpatrio garantisce:

assistenza post-arrivo (Post-Arrival assistance); questo comprende l'assistenza immediata all'arrivo, per i primi tre giorni. I servizi sono organizzati e coordinati tra lo Stato membro responsabile e il partner locale. Questa assistenza a breve termine include:

- trasferimento in aeroporto o accoglienza nel luogo di arrivo;
- alloggio temporaneo;

- assistenza di viaggio nel Paese;
- assistenza speciale per persone vulnerabili dopo l'arrivo;
- rinvio per cure mediche urgenti;
- assistenza in contanti;

Assistenza post-ritorno (Post-Return assistance); questo include comprende le attività di assistenza a lungo termine che possono essere attuate fino a 12 mesi dopo l'arrivo:

- assistenza all'avvio di impresa;
- sostegno abitativo a lungo termine;
- supporto sociale, legale e medico;
- assistenza per l'inserimento lavorativo;
- scolarizzazione e formazione linguistica;
- assistenza in contanti.

L'attività di consulenza è prestata da personale di Polizia presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze. Le attività si svolgono su piattaforma informatica dedicata, denominata RIAT (Reintegration Assistance Tool).

L'indirizzo email di riferimento è: rimpatri.dircentimm.rm@poliziadistato.it

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

Il Servizio è rivolto ai cittadini, regolarmente residenti e non, che presentano particolari vulnerabilità, sul territorio del Comune di Firenze, che accedono per la prima volta ai Servizi Sociali e che necessitano di informazioni, chiarimenti e di avere indicazioni circa le opportunità e i servizi presenti sul territorio. L'assistente sociale analizza il problema presentato ed avvia una eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali territoriali o accompagna la persona verso altre soluzioni. Una volta preso in carico, il cittadino farà riferimento ad uno dei Centri Sociali del territorio comunale.

L'accesso al Segretariato Sociale avviene esclusivamente attraverso prenotazione telefonica al **numero verde gratuito 800 508 286** il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il servizio è gratuito da telefoni fissi e cellulari. Si possono inviare le istanze anche via e-mail: segretariato.sociale@comune.fi.it o all'indirizzo PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it

✓ Quartiere 1

- **Centro sociale Santa Monaca** - via S. Monaca, 37 - tel: 055 29 37 011

e-mail: cs.santamonaca@comune.fi.it

- **Centro sociale San Iacopino** - piazza Dalla Piccola, 4 - tel: 055 33 43 01

e-mail: cs.saniacopino@comune.fi.it

✓ Quartiere 2

- **Centro sociale D'Annunzio** - via G. D'Annunzio, 29 - tel: 055 69 34 907

e-mail: csdannunzio@comune.fi.it

✓ Quartiere 3

- **Centro sociale Gavinana** - piazza Elia Dalla Costa, 15 - tel: 055 32 82 300

e-mail: csgavinana@comune.fi.it

✓ Quartiere 4

- **Centro sociale Chiusi** - via Chiusi, 4/2 - tel: 055 78 75 001

e-mail: cschiusi@comune.fi.it

✓ Quartiere 5

- **Centro sociale Piagge** - via dell'Osteria, 8 - tel: 055 69 34 215
e-mail: cs.piagge@comune.fi.it
- **Centro sociale via Bini** - via C. Bini, 5 - tel: 055 44 78 91
e-mail: cs.bini@comune.fi.it

Direzione Servizi Sociali - viale De Amicis, 21 – tel. 055 261 68 43
e-mail direzione.servizisociali@comune.fi.it

SPORTELLI INFORMATIVI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (CONSULENZA/SERVIZI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE)

✓ Bagno a Ripoli

piazza della Vittoria 1 c/o Palazzo Comunale

tel. 3271811734 (solo per messaggi WhatsApp); email: gatteschi@arcifirenze.it

Orari: martedì 15.00-18.00 solo su appuntamento; tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp) lun. - ven. 9.00-13.00

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza, e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP: Piazza della Vittoria, 1. tel. 055 63 90 222

Info sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro.

Orari: lun., mer., ven. 8.00-13.00, mar. e gio. 8.00-12.00 e 14.30-18.00

e-mail: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it; sito: [Comune Bagno a Ripoli](http://ComuneBagnoaRipoli.it)

✓ Barberino di Mugello

URP Viale della Repubblica, 24. Tel. 055 84 77 262/3 su appuntamento

Info su servizi comunali, richiesta idoneità alloggio e altro.

Consulenza informativa, compilazione e assistenza di pratiche relative alla regolarità del soggiorno in Italia (accesso servizi Prefettura, Questura e Comune), supporto ed orientamento verso i servizi comunali (sociale, anagrafe) e quelli del territorio (Asl, Inps, Caf) e similari presentazione modulo ospitalità bandi a supporto economico supporto materiale nella compilazione della modulistica varia.

Orario: dal lunedì al sabato ore 8.30 - 12.30, martedì e giovedì anche 15.00 -18.00,

e- mail: urp@comune.barberino-di-mugello.fi.it

Ufficio Servizi Demografici, tel. 055 84 77 212/3/4/5 solo su appuntamento,

Chat (solo WhatsApp) al numero: 348 77 18 394,

e-mail: anagrafe@comune.barberino-di-mugello.fi.it; sito: [Comune Barberino di Mugello](http://ComuneBarberinoDiMugello.it)

✓ Barberino Tavarnelle

c/o Sportello informativo Cittadini Stranieri di Tavarnelle c/o Distretto socio sanitario "Il Borghetto" via B. Naldini, 44 su appuntamento

tel. 055 80 50 875 (solo in orario di sportello) o 388 90 80 515 (solo messaggi Whatsapp).

Orari: giovedì 9.30-12.30 su appuntamento; tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp) lun. - ven. 9.00-13.00

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza, e consulenza sulle normative di immigrazione.

Demo URP: Piazza Matteotti 39 (Tavarnelle) e Via Cassia n. 49 (Barberino Val d'Elsa) tel. 055

055 Orari: lun-ven. 8.30-13.00, mar. e gio. anche 15.30-18.00;
e-mail: urp@barberinotavarnelle.it; sito: Barberino Tavarnelle

✓ **Borgo San Lorenzo**

URP, piazza Dante, 2. tel. 055 84 96 62 35

Informazioni sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa.

Orari: da lun. a sab. 8.30- 12.30, gio.14.00-18.30

e-mail: urp@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it; sito: Comune Borgo San Lorenzo

Sportello legale: Centro incontri Piazza Dante, 33 tel. 351 20 24 882. Supporto socio-legale alla popolazione straniera presente sul territorio; supporto al disbrigo delle pratiche amministrative e accesso facilitato ai servizi territoriali (questura, prefettura, asl, CAF, etc.), consulenza legale-amministrativa, follow up delle pratiche fino all'esito definitivo; riconoscimento della protezione internazionale, ricongiungimenti, conversioni pds.

Orari: venerdì mattina su appuntamento.

Servizi demografici: tel 055 84 96 61; e-mail: demografico@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

✓ **Calenzano**

Sportello Immigrati, piazza Vittorio Veneto, 11. tel. 055 88 33 228;

e-mail: sportelloimmigrati@comune.calenzano.fi.it

Orari: mar. e gio. 15.00-18.00 su appuntamento

Consulenza e assistenza sulla normativa relativa alle pratiche di immigrazione e orientamento sui servizi pubblici presenti sul territorio, compilazione pratiche permessi di soggiorno (su appuntamento), supporto telematico inoltro istanza ricongiungimento familiare, test di italiano e cittadinanza.

Sportello del cittadino, piazza Vittorio Veneto, 11. tel. 055 88 33 255; 88 33 222

Richiesta idoneità alloggiativa, accesso ai servizi comunali, pratiche anagrafiche, richiesta contributi.

Orario: lun-ven. 8.30-13.00 e mart. e giov. anche 15.00 - 18.00, sab. 8.30-12.30 (solo per le pratiche dell'Ufficio Stato Civile).

e-mail: sportellodelcittadino@comune.calenzano.fi.it

✓ **Campi Bisenzio**

Sportello Accoglienza, Piazza Dante 37, piano Terra

Tel. 055 89 59 302 solo giov. 14.00 - 15.30.

Informazioni e orientamento servizi comunali e servizi demografici, richiesta idoneità alloggiativa, compilazione pratiche permessi di soggiorno, supporto telematico inoltro istanza ricongiungimento familiare e test di italiano e altro. Per appuntamento (dal sito, per e-mail o telefono), lun. mar. e mer. 9.00-13.00 e gio. 15.30-18.00.

E-mail: accoglienza@comune.campi-bisenzio.fi.it ; sito: Comune Campi Bisenzio

✓ **Capraia e Limite**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

URP p.zza VIII Marzo 1944 n°9 Limite sull'Arno, tel. 0571 9781 27

Orari: lun. al ven. 8.30 – 12.30 senza appuntamento, giov. 15.30-17.30 e sab. 8.30–12.00 su appuntamento

e-mail: urp@comune.capraia-e-limite.fi.it; sito: Comune Capraia e Limite

✓ **Castelfiorentino**

Punto informativo per cittadini stranieri: via Masini 117/119 presso i locali del CIAF.

Per informazioni su orari e per prendere appuntamenti occorre telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00 o

via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

Attività e servizi offerti: informazioni, orientamento e assistenza su permessi di soggiorno, cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare, test di lingua italiana, turismo, protezione internazionale, decreto flussi, sanatoria.

URP, piazza del Popolo, 1, tel. 0571 686341

Orari: dal lun. al ven. 9.00-13.00, mar. e giov. anche 15.00-17.00

Sito: Comune di Castelfiorentino

✓ **Castelfranco di Sotto**

Punto informativo per cittadini stranieri: Via Gioberti 3

Per informazioni su orari e per prendere appuntamenti occorre telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00 o

via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

URP, Piazza R. Bertoncini, 1. Tel 05 71 48 72 50 - 350

email: urp@comune.castelfranco.pi.it

Orari: dal lun. al ven. 9.00-13.00, mart. e giov. anche 15.30-17.30

Sito: Comune Castelfranco di Sotto

✓ **Cerreto Guidi**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

URP, Via Vittorio Veneto, 8. tel. 0571 90 62 34 dal lun. al sab. 8.45-13 e 3 aperture pomeridiane 15-18 con giorni alternati. Accesso appuntamento.

e-mail: urp@comune.cerreto-guidi.fi.it; sito: Comune di Cerreto Guidi

✓ **Certaldo**

Punto informativo per cittadini stranieri: piazza Boccaccio, 13.

Per informazioni su orari e per prendere appuntamenti occorre telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00 o

via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

URP e Protocollo, Borgo Garibaldi 37. tel. 0571 66 12 76/ 309 / 226. Solo su appuntamento da prenotare telefonicamente, via e-mail oppure online.

Orari: dal lun. al ven. 9.00-12.30, mart e giov. anche 15.00-18.00

e-mail: urp@comune.certaldo.fi.it; sito: Comune Certaldo

✓ **Dicomano**

Sportello Migranti, piazza della Repubblica, 3, primo piano c/o il municipio.

Tel. 055 83 85 428/408. Riceve solo su appuntamento.

Informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, supporto inoltra istanza ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza, compilazione moduli delle Amministrazioni, attività di orientamento rispetto ai servizi del Comune e del territorio.

URP - Sportello al Cittadino, piazza della Repubblica, 3. tel. 055 83 85 406/229.

Richiesta idoneità alloggiativa, accesso ai servizi comunali, servizi anagrafici, richiesta contributi e altro.

Orari: lun. e giov. 15.00 -18.45, mar., mer. e giov. 8.30-12.30.

e-mail: sac@comune.dicomano.fi.it; sito: [Comune Dicomano](http://ComuneDicomano)

✓ Empoli

Punto informativo per cittadini stranieri: P.zza Farinata degli Uberti 36 c/o Palazzo Pretorio, piano terra.

Per informazioni su orari e per prendere appuntamenti occorre telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00 o

via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

Attività e servizi offerti: informazioni, orientamento e assistenza su permessi di soggiorno, cittadinanza italiana, ricongiungimento familiare, test di lingua italiana, turismo, protezione internazionale, decreto flussi, sanatoria.

URP, via G. Del Papa, 41. tel. 05 71 79 99

Informazioni sui servizi comunali, domande di accesso ai servizi ed agevolazioni, richiesta idoneità alloggiativa.

Orari: lun., mer. e ven. 08.00-13.30, mar. e giov. 08.00-18.30 e sab. 08.30-12.00

e-mail: urp@comune.empoli.fi.it; sito: [Comune Empoli](http://ComuneEmpoli)

✓ Fiesole

Comune di Fiesole, piazza Mino da Fiesole, 22. tel. 055 055

Informazioni servizi comunali, modulistica (anche idoneità alloggio) e altro

Orari: lun. - ven. 8.30-12.30 e gio. 14.30-17.30, e-mail: urp@comune.fiesole.fi.it

Ufficio Politiche Sociali, piazza Mino da Fiesole, 26. tel. 055 59 61 308

Informazioni su agevolazioni economiche, edilizia pubblica, assistenza compilazione idoneità alloggiativa.

Orari: mar. e gio. 8.30-12.30, gio. anche 14.30-17.30

e-mail: ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it; sito: [Comune Fiesole](http://ComuneFiesole)

✓ Firenzuola

Ufficio Protocollo, piazza Casini, 5. tel. 055 81 99 439

Richiesta idoneità alloggiativa. Orari: lun., gio. e sab. 9.00-12.30; lun. e gio. anche 15.00-18.00

e-mail: info@comune.firenzuola.fi.it; sito: [Comune Firenzuola](http://ComuneFirenzuola)

✓ Fucecchio

Punto informativo per cittadini stranieri: Uff. Serv. Educativi, Via Castruccio, 12

Per informazioni su orari e per prendere appuntamenti telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00

o via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

URP, Via La Marmora 34 - Piano terra. Tel. 0571 26 82 57

Orari: lun. - ven. 8.30-13, mar. e gio. anche 15.00-18.00,

e-mail : urp@comune.fucecchio.fi.it; sito: [Comune Fucecchio](http://ComuneFucecchio)

✓ Gambassi Terme

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

Ufficio Servizi al cittadino, Palazzo Comunale, via Garibaldi, 7. Tel. 0571 16 55 111 (servizio informativo telefonico)

Orari: lun. - sab. 9.00-13.00, mar. e gio. 15.30-18.30

e-mail: info@comune.gambassi-terme.fi.it; sito: [Comune Gambassi Terme](http://ComuneGambassiTerme)

✓ Greve in Chianti

Sportello informativo Cittadini Stranieri ex ufficio turistico parco S. Anna, viale da Verrazzano.
Tel. 055 09 40 329 oppure 339 84 98 422 (solo messaggi Whatsapp); e-mail: buffa.arci@gmail.com

Orari: lun. 15.00-18.00 e ven. 9.30-12.30 su appuntamento; tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp). Orari: lun.-ven. 9.00-13.00

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare, test italiano e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP, piazza G. Matteotti, 7/8, tel. 055 055

Info servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro.

e-mail: urp@comune.greve-in-chianti.fi.it; sito: Comune di Greve in Chianti

✓ Impruneta

Sportello informativo Cittadini Stranieri c/o URP, località Tavarnuzze, via F.lli Rosselli, 6. tel 055 23 72 138. o 339 84 98 422 (solo messaggi Whatsapp); email: buffa.arci@gmail.com

Orari: mer. 9.30-12.30 solo su appuntamento

Per appuntamenti: tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp) Orari: lun.-ven. 9.00-13.00

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare, test italiano e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP, Impruneta, p.zza Buondelmonti, 41 tel. 0552036632 / 0552036640

e-mail: urp@comune.impruneta.fi.it; sito: Comune Impruneta

✓ Figline - Incisa Valdarno

Sportello informativo Cittadini Stranieri piazza IV Novembre, 3, Figline. tel. 055 91 25 217 o 339 84 97 824 (solo messaggi Whatsapp); e-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it

Orari: mar. 15.30-18.30 e ven. 9.30-12.30 su appuntamento

Per appuntamenti: tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp) Orari: lun. - ven. 9.00-13.00

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza, e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP, sede di Figline, p.zza del Municipio, 5. tel. 055 91 251

e-mail: urp@comunefiv.it; sito: Comune Incisa Valdarno

✓ Lastra a Signa

Sportello Immigrati c/o Punto Amico, via Cadorna, 1. E-mail: buffa.arci@gmail.com

Orario: martedì 9.00-13.00 e 14.30 – 18.30 su appuntamento al: 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (messaggi Whatsapp) lun. - ven. 9.00-13.00

Consulenza e assistenza nelle pratiche, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, consulenza e supporto telematico nelle istanze di ricongiungimento familiare.

Sportello Lavoro c/o Punto Amico, via Cadorna, 1

Percorsi di orientamento e reinserimento sociale e lavorativo

Orario sportello: mart. 9.00 – 12.00.

Per appuntamenti: 055 26 29 72 69 dal lun. a ven. 9.00-13.00.

sito: Comune Lastra a Signa

✓ **Londa**

Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve

**Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.*

Ufficio Tecnico, p.zza Umberto I, 9. tel. 055 83 52 532

e-mail: ufficio.tecnico@comune.londa.fi.it

URP, p.zza Umberto I, 9. tel. 055 83 52 520

Info sui servizi comunali, bandi, modulistica

Orari: lun.-ven. (mer. chiuso) 9.00-12.30, mart - giov. anche 15.00-17.30

e-mail: urp@comune.londa.fi.it; sito: Comune Londa

✓ **Marradi**

Servizi Demografici/URP, p.zza Scalelle, 1. Tel. 055 80 45 005/226

Orari: dal lun. al ven. 9.00-12.30

Informazioni sui servizi comunali, attestazione regolarità di soggiorno, richiesta idoneità alloggiativa e altro.

e-mail: protocollo@comune.marradi.fi.it; sito: Comune di Marradi

✓ **Montaione**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

Sportello Servizi al cittadino (URP – Demografici -Sociale), piazza del Municipio, 1.

tel. 0571 69 92 36

Orari: da lun. a ven. 08.30-13.00

e-mail: urp@comune.montaione.fi.it sito: Comune Montaione

✓ **Montelupo Fiorentino**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

URP viale Cento Fiori, 34. tel. 800 219 760

Informazioni sui servizi comunali, domande di agevolazioni sociali, richiesta idoneità alloggiativa, procedimenti anagrafici e altro.

Orario: lun.-sab. 8.00-13.00 e mar. e gio. 08.00-18.00

e-mail: urp@comune.montelupo-fiorentino.fi.it; sito: Comune Montelupo Fiorentino

✓ **Montespertoli**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

URP - Servizi demografici, piazza del Popolo, 34. tel. 05 71 60 02 14/57/38/49/85

Info sui servizi comunali, idoneità alloggiativa, rilascio attestato di soggiorno UE pratiche demografiche ed altro.

Orari: lun. - ven. 9.00-13.00 (merc. chiuso), gio. anche 15.00-17.30, sab. 9.00-12.00

e-mail: urp@comune.montespertoli.fi.it; sito: Comune Montespertoli

✓ **Pelago**

Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve

**Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.*

URP c/o Segreteria generale, viale Rimembranza, 40. tel. 055 83 27 366

Orari: lun. - ven. 8.30-13.00, mar. e gio. anche 14.30-18.00

e-mail: affarigenerali@comune.pelago.fi.it; sito: Comune Pelago

✓ **Pontassieve**

Sportello Informativo Cittadini Stranieri, Comune di Pontassieve, via Tanzini, 30.

tel. 055 83 60 268 o 339 84 97 824 (solo messaggi Whatsapp);

e-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it

Orari: mar. e mer. 9.00-12.00, giov. 15.00-18.00 su appuntamento

Per appuntamenti: tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp) Orari: lun. - ven. 9.00-13.00

Info e assistenza sui servizi del territorio, sulle pratiche relative all'ottenimento dei titoli di soggiorno, sui documenti necessari per ottenere la carta di soggiorno, sui ricongiungimenti familiari, sulla cittadinanza e in generale sulle normative di immigrazione.

Consulta dei Cittadini Stranieri c/o Palazzo Comunale Organo di rappresentanza dei cittadini stranieri in Comune. E-mail: mburberi@comune.pontassieve.fi.it,

URP, via Tanzini, 30. tel. 055 60 241- 055 83 60 232 - 055 83 60 245 - 055 83 60 307

Info sui servizi comunali da lun. a ven. 8.30-12.30, mar. e gio. anche 15.15-17.45

e-mail: urp@comune.pontassieve.fi.it; sito: [Comune Pontassieve](http://ComunePontassieve)

✓ **Reggello**

**Per attività, orari e contatti vedere Figline-Incisa V.no*

Ufficio Urbanistica, piazza Roosevelt, 1. tel. 055 86 69 239

Richiesta idoneità alloggiativa.

Orari: mar. e gio. 15.15-17.45 e ven. 10.00-12.30 su appuntamento

e-mail: urbanistica@comune.reggello.fi.it.

Servizi demografici, p.zza IV Novembre, 3. Tel. 055 86 69 221/230

Informazioni sui servizi comunali, attestazioni di soggiorno per cittadini UE, pratiche demografiche e altro.

Orari: lun., ven., sab. 9.00- 12.30 e mar. e giov. 14.45 - 17.45

e-mail: anagrafe@comune.reggello.fi.it; sito: [Comune Reggello](http://ComuneReggello)

✓ **Rignano sull'Arno**

Presso Servizi Sociali, via Garibaldi 11/A. tel. 055 83 47 881 o 339 84 98 422 (solo messaggi Whatsapp Orari: lun. ven. 9.00-13.00); e-mail: buffa.arci@gmail.com

Orari: gio. 15.00-18.00 su appuntamento

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, test italiano e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP, p.zza della Repubblica, 1. Tel. 055 83 47 802 / 844; email: urp@comunerignano.it

Info sui servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro da lun. a ven. 8.30- 12.30, mar. e gio. anche 15.00-18.00.

Servizi demografici, p.zza della Repubblica 1, Tel. 055 83 47 868.

Orari: lun.-ven. 8.30-12.45, mar. e gio. anche 16.00-18.00

e-mail: anagrafe@comunerignano.it; sito: Comune di Rignano sull'Arno

✓ **Rufina**

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve

**Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.*

URP via Piave, 5. tel. 055 83 96 570.

Orari: lun.- ven. dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mar. e gio. anche 15.00-18.00

e-mail: urp@comune.rufina.fi.it sito: [Comune Rufina](http://ComuneRufina)

✓ **San Godenzo**

c/o Sportello Informativo Cittadini Stranieri di Pontassieve

**Per attività, orari e contatti vedere Pontassieve.*

Ufficio Tecnico, piazza del Municipio, 1. tel. 055 83 73 831

Orari: mar. e giov. 9.00-12.30 e 15.00-17.30

Richiesta idoneità alloggiativa.

E-mail: urbanistica@comune.san-godenzo.fi.it

Ufficio Servizi Demografici ed al cittadino, piazza del Municipio, 1. Tel. 055 83 73 820/ 826

Orari: lun., mar., gio. e ven. 9.00–12.30, mar. e giovedì anche 15.00 – 17.30.

e-mail: demografici@comune.san-godenzo.fi.it protocollo@comune.san-godenzo.fi.it; sito:

Comune San Godenzo

✓ **San Miniato**

Punto informativo per cittadini stranieri: Uff. Casa Loggiati di San Domenico n. 8

Per informazioni e appuntamenti occorre telefonare al numero 320 25 69 478 il lun. mar. e ven. dalle 11.00 alle 13.00

o via e-mail: assistenzastranieri.valdarnoinferiore@uslcentro.toscana.it

URP, Palazzo Comunale, piano terra, Via Vittime del Duomo n. 8. Tel. 0571 406290

Orari: lun. ven. 9.00-13.00, mart. e giov. anche 15.00-17.30, sabato 9.00-12.00

email: urp@comune.san-miniato.pi.it; sito: Comune di San Miniato

✓ **Santa Croce sull'Arno**

Punto informativo per cittadini stranieri: Uff. Politiche Sociali, Via Copernico n. 2

Orari: mart. 14.30-19.00 e sab. 9.30-13.00.

Consulenza legale: Sab.9.30-13.00

Rinnovo/aggiornamento del permesso di soggiorno/PS CE; richiesta test di lingua italiana; ricongiungimenti familiari; cittadinanza italiana; informazioni su: flussi per lavoro, invito per turismo, servizi per stranieri svolti dai Comuni, Enti e associazioni

Ufficio Urbanistica ed edilizia: Piazza del Popolo, 8. Tel. 0571 389955

Orari: lun. - ven. 9.30-13.30, mart. e giov. 15.00-17.30. Richiesta di idoneità alloggiativa

email: urbanistica.edilizia@comune.santacroce.pi.it; sito: Comune di Santa Croce sull'Arno

✓ **Scarperia - San Piero**

Sportello Immigrati, Piazzetta del Comune, 1 - San Piero a Sieve

Per appuntamenti: tel. 055 84 87 548. Orari: 1°e 3° mercoledì del mese 10.00-12.30

Info e assistenza in materia di richiesta o rinnovo PSE, cittadinanza, ricongiungimenti, normativa immigrazione.

URP, sede di S. Piero, piazzetta del Comune, 1. Tel. 055 84 31 609

Orari: mar. 15.00-17.30 e mer. 9.00-13.00.

URP, sede di Scarperia, via Roma, 147

Orari: gio.15.00-17.30 e ven. 9.00-13.00.

e-mail: urp@comune.scarperiaesanpiero.fi.it; sito: Comune Scarperia San Piero

✓ **San Casciano Val di Pesa**

Sportello informativo Cittadini Stranieri, Palazzo Comunale, via Machiavelli, 56. Tel: 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp orari: lun. ven. 9.00-13.00.); e-mail: arcifirenze3@gmail.com

Orari: lun. 15.00-18.00 su appuntamento

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche

permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza e consulenza sulle normative di immigrazione.

URP, Palazzo Comunale, via Machiavelli, 56. Tel. 055 82 56 224 o 055 055.

Info servizi comunali, richiesta idoneità alloggiativa e altro

Orari: lun.-ven. 8.30-12.30, lun. e gio. anche 15.00-18.30

e-mail: info@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it; sito: Comune di San Casciano e Val di Pesa

✓ Scandicci

Sportello immigrazione c/o Palazzo Comunale, p.zza della Resistenza, 1 (piano terra).

Tel. 055 75 91 555/565; e-mail: r.menichetti@comune.scandicci.fi.it.

Orari: lun. 9.00 –13.00, mart. e gio. 15.00 – 18.00, ven. e sab. 9.00– 12.00 su appuntamento
tel. 055 26 29 72 69 o 327 18 11 734 (solo messaggi Whatsapp)

Orientamento sui servizi comunali, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza e consulenza sulle normative di immigrazione. Per appuntamenti:

URP, Palazzo Comunale, piazza della Resistenza,1. Tel. 055 055

Informazioni su servizi, procedimenti, orari uffici comunali.

Orari: lun. - ven. 8.00 - 18.30 e sab. 8.00 - 12.45.

e-mail: puntocomune@comune.scandicci.fi.it sito: Comune Scandicci

✓ Sesto Fiorentino

Sportello immigrazione, c/o URP P.zza Vittorio Veneto, 1, tel. 055 44 96 235.

Assistenza alla compilazione online delle richieste di rilascio-rinnovo dei permessi di soggiorno, idoneità alloggiativa, ricongiungimento familiare e cittadinanza italiana.

Orari: mar. 9.00-12.00 e 15.00-18.00 giov. 9.00-12.00 su appuntamento.

e-mail: urp@comune.sesto-fiorentino.fi.it; sito: Comune di Sesto fiorentino

✓ Signa

URP, P.zza della Repubblica, 1, tel. 055 87 94 252/272/244

Informazioni sui servizi comunali, comunicazione di cessione fabbricato, richiesta idoneità alloggiativa e altro.

Orari: lun. mar. gio. e ven. 8.30-12.30, mar. anche 15.00-17.00

e-mail: urp@comune.signa.fi.it; sito: Comune Signa

✓ Vaglia

Ufficio servizi demografici, P.zza Corsini, 3. tel. 055 500 241/2469.

Orario: lun. - ven. ore 8.30-12.30, mar. anche 15.00-18.00 e giov. anche 15.00-17.00.

email: m.sblendido@comune.vaglia.firenze.it; c.cecchini@comune.vaglia.firenze.it; sito: Comune di Vaglia

✓ Vicchio

Sportello Immigrati c/o URP, via Garibaldi, 1. tel. 055 84 39 220. accesso su appuntamento.

Informazioni e assistenza sui servizi del territorio, informazioni e compilazione pratiche permessi di soggiorno, ricongiungimento familiare, test italiano, cittadinanza, e consulenza sulle normative di immigrazione.

Orari: tre mercoledì al mese 9.00 - 12 .00

URP, via Garibaldi, 1. tel. 055 84 39 220.

Informazioni sui servizi comunali, assistenza agevolazioni contributi, richiesta idoneità alloggiativa e altro.

Orari: lun., mer. e ven. 9-12, mart. 8.30-12.45 e gio. 8.30-12.30 /15.00-18.00, ven. 9.00-12.00
E-mail: urp@comune.vicchio.fi.it; sito: Comune Vicchio

✓ **Vinci**

Punti informativi per cittadini stranieri c/o SdS Empolese Valdarno Valdelsa.

**Per attività, orari e contatti vedere Empoli.*

URP - Servizi Demografici. rari: lun, mar. e gio. 9.00-13.00, mar. e gio. 14.30-17.00

e-mail: urp@comune.vinci.fi.it; sito: Comune Vinci

URP, sede Spicchio, Sovigliana via C. Battisti, 74. Tel. 0571 93 31

Orari: lun. mar. mer. e ven. 9.00-13.00, gio. anche 14.30-17.30.

email: urp@comune.vinci.fi.it - ufficio.anagrafe@comune.vinci.fi.it

SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DI FIRENZE

✓ **ACISJF (Ass.ne Cattolica Int.le al Servizio della Giovane di Firenze)**

Protezione della Giovane- Ass. di Firenze ODV

Servizio Help Center, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, Stazione Santa Maria Novella via Valfonda, 1 (stazione SMN). Tel/Fax 055 29 46 35, lun. - gio. 9.30 - 13.00 e 14.30 - 17.30, ven. 9.30 - 13.00

E-mail: segreteria@acisjf-firenze.it helpcenter@acisjf-firenze.it; sito: acisjf-firenze.it

- accoglienza e ascolto presso Centro di Ascolto Help Center alla Stazione di SMN;
- accoglienza diurna e notturna di donne sole o con minori presso "Casa Serena" (accesso tramite invio formale da parte dei Servizi Sociali del Comune di Firenze);
- inclusione sociale;
- orientamento verso dormitori e strutture del territorio;
- sostegno psicologico ed emotivo;
- prevenzione socio sanitaria (screening e medicinali);
- sostegno burocratico e legale;
- orientamento ai servizi territoriali;
- distribuzione di beni per l'igiene e la cura personale, DPI, titoli viaggio, rinnovo documenti, erogazione di sostegno economico strutturato;
- orientamento e supporto nella ricerca lavoro, stesura e aggiornamento CV;
- corsi di lingua inglese e perfezionamento dell'italiano;
- corso per Assistenti Familiari;
- alfabetizzazione digitale;
- iscrizione a corsi di formazione professionale;
- sostegno alla ricerca di un alloggio autonomo;
- accompagnamento all'uscita in autonomia alloggiativa;
- attività di socio-culturali e di sensibilizzazione (violenza sulla donna, economia domestica, ecc.);
- sostegno allo studio e attività di socializzazione e sportive per minori.

✓ **ADUC - Ass.ne Diritti Utenti e Consumatori**

via Masaccio, 242, tel. 055 29 06 06, lun.- ven. 15.00-18.00

Servizio online *SOS immigrazione* registrandosi sul sito; per info e assistenza in altre materie:

ADUC

- sportello informativo e assistenza pratiche immigrazione.

✓ **ANOLF - Associazione Nazionale Oltre le Frontiere**

via Carlo del Prete, 135, tel.055 32 69 029 / 30 su appuntamento oppure contattando le sedi CISL.

Orari: lun. - ven. 9.30- 13.00 e 15.00 - 18.00. E-mail: anolfifirenze@gmail.com

- assistenza legale specializzate in tema di immigrazione;
- sportello informativo e assistenza pratiche immigrazione;
- corsi di lingua italiana di preparazione in livello A2.

✓ **Ass.ne Angeli della Città ODV**

via S. Agostino, 19, tel. 353 41 89 595, lun., mer., gio. 10.00-12.30, mar. 15.00-18.00. E-mail: angelifirenze@gmail.com;

sito: Angeli della Città Odv Firenze

- servizi per senza dimora e famiglie in stato di necessità;
- centro ascolto e orientamento;
- distribuzione di vestiario e pacchi alimentari presso la sede nei giorni di lunedì ore 10-12,30, martedì ore 15-18, mercoledì 10-12,30, giovedì ore 10-12.

✓ **Ass.ne CIAO**

viale Belfiore, 36, tel./fax 055 46 30 876. Sportello di prima informazione, lun. - ven. 9.30-13.00, e-mail: associazioneccio@gmail.com sito: Associazione C.I.A.O. ,

- servizi per detenuti ed ex-detenuti;
- centro ascolto e orientamento;
- accoglienza;
- accompagnamento.

✓ **Ass. L'Altro Diritto ODV**

Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza (altrodiritto.unifi.it/), sede c/o dipartimento scienze giuridiche, P.za Indipendenza 9 - 50129 Firenze.

Alla sede non è consentito l'accesso di persona, ma solo per mail o corrispondenza. e-mail altrodiritto@unifi.it per il Centro di ricerca e il Centro di informazione giuridica per la tutela dei diritti delle detenute e dei detenuti;

Adirmigranti Centro di informazione giuridica sull'immigrazione e-mail: adirmigranti@altrodiritto.unifi.it

Informazione giuridica in materia di immigrazione, antidiscriminazione e sfruttamento lavorativo di II° livello rivolto agli operatori pubblici e privati del settore. L'attività di consulenza si svolge sul portale dirittimigranti.ancitoscana.it (in corso di ristrutturazione) e attraverso una utenza telefonica per le urgenze e i casi di maggior complessità (3939011446);

Adirmediazione Mediazione penale e sociale e-mail: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it

Servizio gratuito, volontario e confidenziale di mediazione sociale per la risoluzione dei conflitti e di informazione-orientamento.

- **Sportello di mediazione sociale** presso il Comune di Sesto Fiorentino. Centro Civico n. 4, Via Veronelli, 2, Colonnata - Camporella, Sesto Fiorentino; mart., 16.00/19.00 tel. 055 446071. Su appuntamento. email: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it
- **Sportello di mediazione sociale** presso il Comune di Calenzano. Sede, giorno ed orario di apertura: Comune di Calenzano, piazza Gramsci n. 11; aperto il 2° ed il 4° giovedì di ogni mese, 9.30/12.30. Su appuntamento. Tel. 055 88 33 252, e-mail: adirmediazione@altrodiritto.unifi.it

Sportello legale gratuito extragiudiziale per detenute/i presso i principali istituti di pena toscani

su accesso ai diritti e servizi all'interno dell'istituto di pena, posizione giuridica, accesso a misure alternative, status amministrativo in caso di detenute/i cittadine/i di Paesi terzi.

- **Sportello Attavante** di consulenza legale gratuita per l'esecuzione penale esterna presso lo di AVP Firenze, via Attavante 2, Firenze. Tel: 0557364043.
- **Sportello UIEPE FIRENZE:** Servizio di consulenza informativo-giuridica in materia di diritto dell'immigrazione e diritto dell'esecuzione penale per utenti in affidamento al servizio sociale; su segnalazione del singolo funzionario sociale UIEPE, vi vengono indirizzate, su appuntamento presso la sede UIEPE Firenze di Borgo La Croce 60, persone in esecuzione penale esterna o in messa alla prova per informazioni e assistenza sulla regolarizzazione in Italia durante e/o dopo il fine misura o fine pena, richieste di cittadinanza, ottenimento di altri documenti (iscrizione anagrafica, ottenimento passaporto, ecc.), ricongiungimenti e coesioni familiari, flussi d'ingresso e richieste di protezione internazionale. Vengono altresì fornite consulenze su posizione giuridica e istituti tipici del diritto dell'esecuzione penale, coadiuvando i funzionari nella redazione di istanze specifiche alla Magistratura di Sorveglianza o a istituzioni/autorità del territorio.

✓ **Ass. Pantagruel ODV**

via di Mezzo, 39/r, tel. 055 47 30 70 / 370 30 70 560, lun.- ven. 9.00 - 13.00.

E-mail: segreteria@pantagruel.org, sito: [Associazione Pantagruel](http://AssociazionePantagruel.org)

- servizi per detenuti ed ex-detenuti;
- attività ricreative e culturali.

✓ **Ass.Volontariato Penitenziario A.V.P OdV**

via delle Ruote, 22/r. 055 47 04 12 / 339 21 56 346.

e-mail: ccapavolpen@supereva.it . Orari: lun-ven. 11.00-13.30

Sede operativa: Centro Diurno Attavante, via Attavante, 2, tel. 055 73 64 043.

Orari: lun., mer. e ven. 14.00 - 19.30, mar. e gio. 14.00 - 20.00,

e-mail: attavante.firenze@gmail.com, sito: AVP Firenze

- servizi per detenuti ed ex-detenuti;
- supporto e orientamento;
- consulenza legale;
- servizio docce (su appuntamento, anche telefonico), servizio mensa (solo a pranzo), vestiario, banco alimentare, banco farmaceutico, biblioteca, computer.

✓ **ARCI Comitato Territoriale di Firenze**

Sportello per cittadini stranieri, p.zza dei Ciompi, 11, tel. 055 26 29 72 10

Orari: ven. 15.00 - 18.30, 339 84 98 422 (solo Whatsapp)

e-mail: buffa.arci@gmail.com, firenze@arci.it; sito: Archi Firenze

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione;
- attività ricreative e culturali;
- corsi di lingua.

✓ **ARCI Comitato Regionale Toscano**

Sportello legale per richiedenti e titolari di protezione internazionale solo su appuntamento.

P.zza dei Ciompi, 11, tel. 055 26 29 72 10, e-mail: toscana@arci.it; sito: Archi Toscana

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione;
- attività ricreative e culturali.

✓ **Artemisia Centro antiviolenza**

via del Mezzetta, 1/int., tel. 055 60 13 75, lun. - ven. 10.00 - 17.00

Primo contatto con l'Associazione telefonico oppure presentandosi direttamente in sede nella fascia oraria sopra indicata.

E-mail: info@artemisiacentroantiviolenza.it; sito: Artemisia Centro Antiviolenza

- prevenzione e nel contrasto della violenza nelle relazioni interpersonali;
- consulenza alla rete locale dei servizi sociosanitari, educativi e alle forze di polizia;
- attuazione di programmi formativi specifici per il contrasto alla violenza.

✓ **Ass. Viva ETS**

via Pier Capponi, 87, tel. 328 49 95 510 / 328 82 45 291,

e-mail: vivassociazione@gmail.com sito web: vivassociazione.it

- percorsi interculturali;
- centri di alfabetizzazione e laboratorio di lingua italiana L2;
- percorsi di valorizzazione delle lingue di origine;
- formazione per docenti, educatori, personale scolastico.

✓ **Caritas Diocesana di Firenze**

Per info: Piazza San Giovanni 3, Tel 055 2763784. Orari: lun.-ven. 9.00-12.00

email: segreteria@caritasfirenze.it

Centro di ascolto: sede via Faentina, 32, tel. 055 46 38 92 77, lun. 14.30-17.00, mar. - ven. 9.00 -12.00, Accesso diretto, con prenotazione telefonica.

e-mail: cdadiocesano@caritasfirenze.it; sito: caritasfirenze.it

- centro ascolto e sostegno, orientamento ai servizi;
- servizi per persone senza dimora (mensa, docce, emergenza freddo);
- reindirizzamento a centri di ascolto parrocchiali (distribuzione viveri, vestiario, orientamento legale, servizi per famiglie in difficoltà, donne e minori).

✓ **Cenac-Centro di ascolto di Coverciano OdV**

Organismo interparrocchiale

Sede via Rubieri 5/r, 11, tel.: 055 61 22 035 / 353 46 01 396

e-mail: cenacfirenze@gmail.com; sito: parrocchiadisettignano.it

- centro ascolto e sostegno;
- aiuti alimentari e sussidi economici rivolti a persone svantaggiate;
- sostegno agli anziani di zona;
- corsi di lingua italiana per stranieri;
- consulenza legale gratuita.

✓ **Centro aiuto alla vita Maria Cristina Ogier**

p.zza S. Lorenzo, 9, tel. 055 29 15 16, per urgenze 339 71 88 394, numero verde

SOS VITA 800 813 000; e-mail: cav.firenze@live.it;

Accesso diretto e su invio di altri servizi e associazioni;

- consulenza socio-assistenziale, su appuntamento, lun. - ven. 8.30 - 12.00 (solo su appuntamento);
- accompagnamento alla nascita;
- guardaroba per bambini 0-2 e forniture infanzia;
- centro ascolto e orientamento;
- servizi donne (in particolare gestanti) e minori.

✓ **Centro internazionale studenti "Giorgio La Pira" OdV**

via de' Pescioni, 3, tel. 055 21 35 57, lun. - ven. 9.00 - 17.30.

E-mail: accoglienza@cislapira.it; sito: centrointernazionalelapira.org

- corsi di lingua e alfabetizzazione;
- sportello sociale;
- orientamento e sostegno (mercoledì 12.00-13.00 su appuntamento);
- consulenza legale telefonica (martedì 18.30-19.30 su appuntamento da prendere alla seguente mail sociale@cislapira.it);
- certificazione linguistica;
- formazione interculturale.

✓ **C.G.I.L. - Sportello Immigrati**

Borgo dei Greci, 3, tel. 055 27 00 500 / 055 27 00 487, lun., mar. e gio. 9.00-13.00 e 14.30-18.00; email: cdfirenze@firenze.tosc.cgil.it sito: firenze.cgil.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione;
- consulenza legale, lavorativa e fiscale;
- orientamento lavoro e formazione.

✓ **Ass.ne Gli Anelli Mancanti – Centro Interculturale Regionale**

via Palazzuolo, 8, tel. 055 23 99 533, lun. - gio. 16.30 - 21.00.

E-mail: glianellimancanti@yahoo.it; sito: anellimancanti.com

Sportello legale, su appuntamento: sms a 334 98 50 793 o

e-mail : amlegale@anellimancanti.org

Sportello Accoglienza: mar. e ven. 18.30 - 20.30 in Aula Informatica

- Sportello informativo e assistenza legale immigrazione, consulenza legale;
- orientamento lavoro e formazione;
- attività ricreative e culturali;
- corsi di lingua e alfabetizzazione;
- servizi donne e minori;
- assistenza sanitaria.

✓ **Gruppi di Volontariato Vincenziano**

via del Ronco Corto, 20, accesso previo appuntamento, tel. 055 01 28 846 / 348 56 65 486. E-

mail: volontariatovincenziano@virgilio.it sito: vincenziano.fi.it

- centro ascolto e orientamento: su appuntamento tutti i mercoledì 9,00-12,00 presso la sede; su appuntamento tutti i lunedì 9,00-11,30 presso la Parrocchia di San Bartolo a Cintoia, in via di San Bartolo a Cintoia, 82, Firenze;
- distribuzione pacchi alimentari: tutti i mercoledì 14,00-16,00 presso la sede; su appuntamento tutti i martedì 9,00-12,00 presso la Parrocchia di San Bartolo a Cintoia, in via di San Bartolo a Cintoia, 82, Firenze;
- distribuzione indumenti: tutti i martedì dalle ore 9.30-12.00.

✓ **Il Muretto**

c/o centro sociale Il Pozzo, p.zza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, 2, tel. 055 37 37 37. E-mail:

ilmuretto@libero.it; sito: comunitadellepiagge.it

- consulenza legale;
- attività ricreative e culturali;
- corsi di lingua e alfabetizzazione.

✓ **Nosotras – Ass.ne Interculturale di donne**

via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326. Su appuntamento, lun. - ven. 9.30 - 13.00. E-mail: donnenosotras@gmail.com; sito: nosotras.it

- servizi donne e minori;
- consulenza legale;
- attività ricreative e culturali;
- centro ascolto e orientamento;
- sostegno psicologico;
- orientamento lavoro e formazione.

✓ **Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa**

Accesso su invio dei servizi sociali. Tel. 055 42 97 11, fax 055 42 97 291;

e-mail: info@madonninadelgrappa.org

- accoglienza minori e adulti;
- centro di ascolto Madonnina del Grappa – ascolto e distribuzione pacchi alimentari e generi casa - accesso diretto;
- accoglienza detenuti-ex detenuti Casa Caciolle – accesso diretto

Centro di Formazione Professionale Don Giulio Facibeni - Via Don Facibeni, 13,

tel 055 43 68 233, e-mail: segreteria@cfpdonfacibeni.org; sito: cfpdonfacibeni.org

✓ **Ass.ne Progetto Arcobaleno**

via del Leone, 9, tel. 055 28 00 52/28 81 50.

E-mail: arcobaleno@progettoarcobaleno.it

Sportello legale il mercoledì, dalle ore 18.00 – su appuntamento;

e-mail: legale@progettoarcobaleno.it; sito: progettoarcobaleno.it

- consulenza legale;
- accoglienza su invio;
- servizi donne e minori;
- corsi di lingua e alfabetizzazione.

✓ **Reti di solidarietà Firenze (organizzazione di volontariato).**

- **Quartiere 1 - Centro Storico**, via dell'Anguillara, 2/r

tel. 055 27 67 611, lun., mar. , giov. e ven. 10.000 - 12.30, mar. anche 15.00 - 17.00, mer.

10.30-13.00, E-mail: solidarietaq1@comune.fi.it

- **Quartiere 2 - Campo di Marte**, via Luna, 16

tel. 055 66 77 07, lun. - ven. 9.00 - 13.00, mer. anche 16.00-18.00.

E-mail: solidarietaq2@comune.fi.it

- **Quartiere 3 - Gavinana/Galluzzo**, p.zza Elia dalla Costa, 33

tel. 055 68 10 079, lun. - ven. 9.30-12.00.

E-mail: solidarietaq3@comune.fi.it

- **Quartiere 4 - Isolotto**, piazzetta S. Sepolcro, 7/4

tel. 055 73 30 135 / 320 33 66 74 91, lun. - ven. 9.00 - 12.00, e gio. anche 15.00-18.00.

E-mail: solidarietaq4@comune.fi.it

- **Quartiere 5 - Rifredi**, via R. Giuliani, 115/n

te. 055 43 01 44/ 348 23 24 967, lun. - mar.- merc. 9.30-12.00

E-mail: solidarietaq5@comune.fi.it

Attività:

- Area Anziani: compagnia domiciliare e telefonica, piccole commissioni e spesa a domicilio, accompagnamento per passeggiate e spesa, disbrigo pratiche burocratiche, consegna pacchi alimentari, attività di socializzazione e altro;
- Area Socio Sanitaria: accompagnamenti a visite mediche, trasporto con auto (gratuito solo in alcuni casi) per necessità sanitarie e/o sociali, prenotazione e ritiro analisi, consegna farmaci e altro;
- Area Disagio Sociale: informazioni sui Servizi Sociali Territoriali, informazioni per la ricerca del lavoro e dell'alloggio, distribuzione pacchi alimentari, vestiario e medicinali, prenotazione visite mediche e altro;

Per tutti: orientamento legale, sostegno psicologico, mediazione familiare.

SPORTELLI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA: ASSOCIAZIONI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

✓ Borgo San Lorenzo

○ Ass.ne Progetto Accoglienza

Via Caduti di Montelungo, 13, tel. 0558459800; sito: progettoaccoglienza.org

email: accoglienza@progettoaccoglienza.org

Centro di ascolto

Via caduti di Montelungo, 13, tel. 351 19 80 893, su appuntamento, mar. - ven. 09.00-12.00.

E-mail: patricia.renard@progettoaccoglienza.org

- consulenza e orientamento ai servizi presenti sul territorio;
- informazioni per svolgere procedure burocratico amministrative;
- distribuzione generi di prima necessità.

Sportello legale:

Centro incontri, P.zza Dante, 33, tel. 351 20 24 882, su appuntamento, venerdì mattina. E-

mail: paola.coppini@progettoaccoglienza.org

- supporto socio-legale alla popolazione straniera presente sul territorio;
- supporto al disbrigo delle pratiche amministrative fino all'esito definitivo;
- accesso facilitato ai servizi territoriali (questura, prefettura, asl, CAF, etc.);
- riconoscimento della protezione internazionale, ricongiungimenti, conversioni permessi di soggiorno.

Agenzia Casa:

P.zza Dante, 33, tel. 335 73 22 053, su appuntamento, mar. 9.00-13.00.

E-mail: irene.saade@progettoaccoglienza.org

- supporto e orientamento per ricerca casa;
- mediazione con agenzie immobiliari e proprietari di immobili.

Sportello lavoro:

via caduti di Montelungo, 13, tel. 349 84 44 340, su appuntamento, gio. e ven. 14.00-18.00. E-

mail: elena.sarti@progettoaccoglienza.org

- consulenze orientativa;
- aiuto alla redazione e aggiornamento del curriculum vitae;
- informazioni riguardanti la ricerca attiva di lavoro;

- **ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.**

Via Caduti di Montelungo Dic. 1943, 22, tel. 055 84 57 43. Per attività vedi alla voce associazioni Firenze. E-mail: anolf.Firenze@gmail.com

✓ **Campi Bisenzio**

- **C.G.I.L. Sportello Immigrati**

via Buozzi, 77, tel. 055 89 13 82 / 055 73 08 00, su appuntamento, mar. e merc, 9.30-12.30 e 15.00-18.00; sito: firenze.cgil.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione;
- consulenza legale, lavorativa e fiscale;
- orientamento lavoro e formazione.

✓ **Empoli**

- **Misericordia di Empoli**

Centro Servizi, via Cavour, 43/b, tel. 0571 72 50 62.

E- mail: centroservizi@misericordia.empoli.fi.it; sito: misericordia.empoli.fi.it

- distribuzione generi alimentari, vestiario, medicinali.

Centro Emmaus, via XI Febbraio, 13, tel. 0571 82 213

- servizio igiene, cambio biancheria, servizio lavanderia per senza fissa dimora;
- colazione e mensa lun-ven dalle 8:30;
- servizio Indumenti nuovi/usati e pacchi alimentari.

Casa Albergo Emmaus via Puccini, 29, tel. 0571 711280;

email: emmaus@misericordia.empoli.fi.it

- accoglienza per persone in grave disagio abitativo;
- asilo Notturmo per Emergenza Freddo.

Centro Antiusura

via Cavour, 43/b. Solo su appuntamento, tel. 0571 72 50 62.

Email: antiusura@misericordia.empoli.fi.it.

- **Sportello donna – Ass.ne Nosotras**

via Cavour, 43/B, tel. 057 17 25 062, ven. 10.00-13.00

E-mail: donnenosotras@gmail.com.

- ascolto e orientamento ai servizi del territorio;
- sostegno ed accompagnamento;
- presa in carico ed orientamento ai servizi sociali.

- **ANOLF Associazione Nazionale Oltre le Frontiere.**

P.zza XXIV luglio, 16-17, tel. 0571 72 660, tutti i martedì previo appuntamento.

E-mail: anolf.Firenze@gmail.com

✓ **Fucecchio**

- **Sportello Donna - Ass.ne Nosotras**

via Donateschi, 31, tel. 055 277 63 26, gio. 10.00–13.00

E-mail: donnenosotras@gmail.com

✓ **Scandicci**

- **Sportello donna -Ass. Nosotras,**

via Aleardi, 1, tel.055 736 34 04, mar. 15.00–17.00.

E-mail: donnenosotras@gmail.com

✓ **Sesto Fiorentino**

- ***Centro di ascolto, coordinamento di associazioni cattoliche e laiche in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino***

via Imbriani, 55, tel./fax 055 44 90 999, lun., mer. e gio. 15.30-18.30 e ven. 9.00-11.30.

E-mail: centroascoltosesto@gmail.com

- attività di sportello per informazioni, consulenza legale e orientamento giuridico principalmente in materia di normativa sull'immigrazione e sul lavoro;
- contatti per lavoro;
- aiuti materiali alle famiglie;
- aiuto disbrigo pratiche amministrative;
- corsi di alfabetizzazione per stranieri articolati su vari livelli di conoscenza, anche in collaborazione con il CPIA;
- attività di mediazione culturale.

✓ **Vicchio**

- ***Sportello Associazione OLTRE - Ponti fra i Mondi APS***

via Verdi, 20 (zona coop) c/o sede VolontarInsieme, tel. 377 26 33 454.

Lun. e giov. 16.00 - 18.00. E-mail: oltre.org@libero.it

- sportello informativo e assistenza legale immigrazione su appuntamento;
- corsi di lingua italiana: lun. e mer. 15.30-18.30;
- vestiario: ven.10.00-12.00.

ISTRUZIONE E CULTURA

BIBLIOTECHE COMUNALI

Le Biblioteche Comunali Fiorentine offrono gratuitamente a tutti un insieme di servizi d'informazione e promozione culturale con lo scopo di garantire il diritto di accedere liberamente alle diverse espressioni del pensiero e della creatività. Vi si può accedere previa iscrizione e su appuntamento, per ritirare o restituire il materiale in prestito, per leggere, studiare, utilizzare pc e dispositivi digitali e chiedere informazioni. Le Biblioteche offrono anche un servizio di prestito a domicilio.

Per usufruire dei servizi offerti dalle biblioteche comunali, è necessaria l'iscrizione gratuita, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Viene rilasciata una tessera personale valida in tutte le Biblioteche del Sistema Documentario Integrato dell'Area Fiorentina (SDIAF). Ogni utente è tenuto a comunicare alla biblioteca variazioni dei dati personali e delle informazioni fornite al momento del rilascio. Sono ammessi iscritti a partire da 0 anni: per i minori di 14 anni è necessario che il genitore o un adulto garante compili il modulo di iscrizione. Con l'iscrizione alle Biblioteche comunali di Firenze è possibile accedere alla Biblioteca Digitale, DigiToscana MediaLibraryOnline. È la biblioteca digitale della Regione Toscana, che consente di accedere gratuitamente, via internet, a quotidiani, riviste, e-book, musica, banche dati, film, immagini, audiolibri, corsi a distanza ecc. Offre non solo risorse in consultazione, ma gestisce anche il servizio di prestito digitale.



Info: [Biblioteche comunali Firenze](#)

CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE DEL COMUNE DI FIRENZE

I Centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze facilitano l'accoglienza a scuola di alunne e alunni provenienti da contesti migratori e non italo-foni di nuovo arrivo, supportano l'apprendimento dell'italiano seconda lingua attraverso la realizzazione di laboratori linguistici e facilitano le relazioni delle scuole con le famiglie che necessitano di supporto linguistico attraverso l'intervento dei mediatori linguistico-culturali. Le attività sono svolte durante tutto l'anno scolastico secondo una programmazione condivisa con i referenti scolastici per l'intercultura e i docenti curricolari.

Servizio di alfabetizzazione alunni: Laboratori Italiano L2 (Italbase e Italstudio) per alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado svolti da insegnanti qualificati con frequenza settimanale o bisettimanale in orario scolastico presso le sedi scolastiche o le sedi dei tre centri di alfabetizzazione. I laboratori sono parte integrante del percorso educativo e formativo degli alunni.

Mediazione linguistico- culturale: svolta da operatori qualificati per supportare l'accoglienza in classe e a ricostruzione della biografia scolastica degli alunni di nuovo arrivo con valutazione delle competenze in L1, facilitare le relazioni scuola-famiglia.

Traduzioni: divulgazione nelle varie lingue di origine delle famiglie e degli alunni di documenti amministrativi e procedurali inerenti all'attività scolastica; facilitazione per la comunicazione individualizzata con le famiglie su andamento ed esito scolastico o altre esigenze.

Laboratori a classe intera: finalizzati al supporto della classe plurilingue ad abilità differenziate e dei docenti curricolari.

Pre-scuola e post scuola: laboratori intensivi in italiano L2 a settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, e a giugno, dopo la fine delle attività didattiche, compreso il supporto al sostenimento dell'esame di terza media. Iscrizione su richiesta delle famiglie tramite apposita modulistica.

Orientamento alle scelte didattico formative per il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.

Modalità di richiesta

Il servizio di alfabetizzazione è richiesto all'inizio dell'anno scolastico dai dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi alla Direzione istruzione - Ufficio Inclusione scolastica. Il servizio è gratuito per gli alunni.

Destinatari: alunne e alunni non italofoeni residenti e iscritti agli Istituti comprensivi (primaria e secondaria di primo grado) e le loro famiglie

✓ **Centro Giufà** (c/o scuola primaria Locchi, via del Saletto 3)

Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 4, del Quartiere 3 (escluso l'I.C. Puccini) e l'I.C. Guicciardini nel Quartiere 5 - e-mail giufa@laretedeicentri.it, tel. 055 73 26 153

✓ **Centro Ulysse** (c/o scuola primaria Andrea Del Sarto, via di S. Salvi, 1)

Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 1, del Quartiere 2 e dell'I.C. Puccini nel Quartiere 3 - e-mail ulyse@laretadeicentri.it, tel. 055 57 87 00

✓ **Centro Gandhi** (c/o scuola secondaria Paolo Uccello, via Golubovich, 4)

Servizio di alfabetizzazione presso le scuole degli Istituti comprensivi del Quartiere 5 (escluso l'I.C. Guicciardini) - e-mail gandhi@laretedeicentri.it, tel. 055 30 24 708

Info: Comune di Firenze, Ufficio inclusione scolastica, via Nicolodi, 2, Ufficio Inclusione scolastica: info.centrialf@comune.fi.it, Tel. 055 26 25 807 da lun. a ven. ore 9-13



Info: [Centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze](#)

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'offerta di corsi è varia durante l'anno: corsi gratuiti, in vari settori, aperti a tutti o solo a determinate categorie, di semplice formazione/aggiornamento o per conseguire specifiche qualifiche professionali, organizzati da enti pubblici, associazioni, scuole private accreditate come agenzie formative.

Lo stesso Comune di Firenze è agenzia formativa tramite il Centro di Formazione Professionale:

✓ Sede via Pisana, 148 (settori industria e artigianato),
tel. 055 70 57 72, 055 71 05 46, e-mail: cfp.ia@comune.firenze.it

✓ Sede via Assisi, 20 (settori turismo e ristorazione),
tel. 055 22 95 10, 055 22 07 373, e-mail: cfp.rt@comune.firenze.it

Orari di ricevimento: dal lun. al ven. ore 08.30 - 13.00, mart. e giov. 15.00 - 17.00

Modalità di accesso: durante gli orari di ricevimento

Attività e servizi offerti: corsi gratuiti di formazione professionale nei settori industria e artigianato/ristorazione e turismo, rivolti a ragazzi tra i 16 e i 18 anni che hanno abbandonato la scuola dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico; corsi a voucher finanziati per disoccupati (previa richiesta al centro per l'impiego).



Info: Formazione e lavoro provincia di Firenze [Informolavora](#)

Info: Centri per l'Impiego (vedi relativa voce)

CORSI DI ITALIANO PER STRANIERI: FIRENZE E PROVINCIA ASSOCIAZIONISMO

✓ Acisjf

via Valfonda,1 (stazione SMN - binario 5), tel. 055 29 46 35.

Corsi gratuiti da settembre a giugno. Livelli: A0-A1-A2.

Gli orari, variabili, sono comunicati in fase di iscrizione.

e-mail: segreteria@acisjf-fiorenze.it helpcenter@acisjf-fiorenze.it

✓ Anolf

via C. Del Prete, 135, tel. 055 32 69 029; 055 32 69 030.

Corsi pomeridiani gratuiti (richiesto il tesseramento). Livelli: A1-A2.

e-mail: anolf.firenze@gmail.com anolf.firenze.prato@gmail.com

✓ Arci Firenze APS

p.zza dei Ciompi, 11, 055 26 29 72 69.

Corsi gratuiti (richiesto il tesseramento). Orari: lunedì e venerdì 10:00-13:00. Livelli: A1-A2. e-mail: firenze@arci.it

✓ BiblioteCaNova Isolotto (Comune Firenze)

via Chiusi, 4/3, tel. 055 71 08 34.

Corsi gratuiti da settembre a giugno con orari variabili, comunicati in fase d'iscrizione. Livelli: A2-B1-B2.

e-mail: bibliomondo@comune.fi.it; bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it

✓ Casa del Popolo Galluzzo – ARCI

via S. Francesco D'Assisi, 1, tel. 331 58 81 417.

Corsi da settembre a giugno il venerdì 18:00-20:00. Richiesto il tesseramento e il pagamento del libro. Livelli: A1-A2-B1, preparazione agli esami delle certificazioni

e-mail: casabazza@gmail.com

✓ CENAC

Via Rubieri, 5r, tel. 055 61 22 035

Corsi bimestrali da metà settembre a giugno, da lunedì a venerdì. Contributo volontario di 15 €. Livelli: PREAlfa-A0-A1.

e-mail: cenacfirenze@gmail.com

✓ Centro Internazionale Studenti "G. La Pira"

via De' Pescioni, 3, tel. 055 21 35 57.

Corsi con docenti volontari: bimestrali da settembre a giugno 2 volte la settimana il pomeriggio. Corsi con docenti professionisti: tutto l'anno, mattina, pomeriggio e sera. Contributo volontario di 70€. Livelli: corsi con volontari A1-A2-B1; corsi con professionisti tutti

i livelli. Esami per certificazioni linguistiche CILS.

e-mail: accoglienza@cislapiro.it; italianinflorence@cislapiro.it;

sito: centrointernazionalelapira.org

✓ **Centro Sociale G. Barberi**

Borgo Pinti, 74, tel. 055 24 80 067.

Corsi gratuiti serali da ottobre a giugno. Livelli: A0-A1-A2-B1.

e-mail: ass.barberi@libero.it

✓ **Circolo Vie Nuove – ARCI**

viale D. Giannotti, 13, tel. 055683388; WA 3939190534

Corsi pomeridiani da metà settembre a metà giugno, 25€ (tesseramento e materiali). Corsi per sole donne mattutini. Livelli: A0-A1-A2-B1.

e-mail: vienuove@vienuove.it

✓ **Circolo Culturale Ricreativo Il Girone – ARCI**

via Aretina, 24 loc. Il Girone- Fiesole, tel. 339 29 34 756 – 338 17 18 628

Corsi pomeridiani gratuiti (richiesto il tesseramento) da settembre a giugno. Livelli: in base alla richiesta.

e-mail: circoloarci.girone@libero.it

✓ **Circolo Arci “Fra i lavoratori” di Porta al Prato – ARCI**

via delle Porte Nuove, 33, tel. WA 3496451351

Corsi gratuiti (richiesto il tesseramento) pomeridiani da ottobre a giugno. Anche corsi per sole donne. Livelli: A1-A2

e-mail: firenze@arci.it

✓ **Gli Anelli Mancanti Firenze- APS**

via Palazzuolo, 8, Tel. 055 23 99 533 (lun.-gio. 16.30-21.00)

Corsi mattutini e pomeridiani da settembre a giugno. Livelli: A0-A1-A2-B1.

e-mail: glianellimancanti@yahoo.it

✓ **Nosotras - Associazione Interculturale di donne**

via Faenza, 103, tel. 055 27 76 326.

Corsi gratuiti mattutini solo per donne, da settembre a giugno. Livelli: A0-A1-A2.

e-mail: donnenosotras@gmail.com; sportellofirenze@gmail.com; sito: nosotras.it

✓ **Progetto Arcobaleno**

via del Leone, 9, WA 351 74 96 000

Corsi pomeridiani da fine settembre a giugno. Contributo di 20€ per i materiali. Livelli: A0-A1-A2-B1. Certificazioni CILS A2-B1

e-mail: viadelleone9@gmail.com

✓ **SMS Rifredi – ARCI**

via Vittorio Emanuele, 303, tel. 055 42 20 504, 3481328656

Corsi pomeridiani gratuiti (richiesto il tesseramento) da ottobre a giugno. Livelli: A1-A2-B1.

e-mail: info@smsrifredi.it; anto.etero@gmail.com

✓ **SMS Peretola – ARCI**

via Pratese, 48, tel. 055 31 71 31; 3319300199

Corsi gratuiti (richiesto il tesseramento) anche per sole donne. Livelli: su richiesta

e-mail: arcismsperetola@virgilio.it

ISTITUZIONI

Ministero dell'Istruzione - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Il CPIA è una struttura del Ministero dell'Istruzione che offre corsi di italiano per cittadini stranieri e corsi di scuola media e del primo biennio di scuola superiore per adulti e ragazzi dai 16 anni in su. Si occupa di erogare percorsi didattici finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media) e al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi degli istituti tecnici e professionali. Il CPIA eroga anche percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana da settembre a giugno, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante la conoscenza della lingua non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. I corsi di italiano per stranieri hanno un costo di 20€.

✓ Sede Firenze – Centro

via Nicolodi, 2 e viale Lavagnini, 35, tel. 379 20 01 477

Livelli: A1-B2.

e-mail: fimm58900d@istruzione.it

✓ Sede Firenze – Novoli

via San Donato, 46/48, tel 055 352768

e-mail: fimm58900d@istruzione.it

✓ Sede Empoli – Fucecchio

via Fratelli Rosselli, 40, 50053 Empoli -tel. 05 71 15 91 290

Livelli: A1-A2-B1-B2.

e-mail: fimm58900d@istruzione.it

✓ Sede Campi Bisenzio

via Verdi, 12, tel. 055 77 62 413

Livelli: A0-A1- A2-B1

e-mail: fimm58900d@istruzione.it

✓ Sede di Scandicci - Lastra a Signa

via Pantin, 8, Scandicci, tel. 055 75 17 08

Livelli: A1-A2-B1-B2

e-mail: didattica.cpiafirenze@gmail.com; fimm58900d@istruzione.it

✓ Sede Pontassieve “Miriam Makeba”

Piazza degli Albizi 8, Sieci. tel. 0558313627

Livelli. A1-A2-B1-B2

e-mail: fimm59000n@istruzione.it; segreteria@cpia2firenze.it;

fimm59000n@pec.istruzione.it

✓ Sede Bagno a Ripoli

c/o Istituto Comprensivo Caponnetto - scuola Redi Via di Belmonte 40, tel. 0556465087

Livelli: A1-A2-B1-B2

e-mail: bagnoaripoli@cpia2firenze.it

✓ Sede Borgo San Lorenzo

c/o Spazio Multipliu', Via Modigliani 1 affaccio Viale Kennedy, Bagno a Ripoli, tel. 055 6142541

Livelli. PRE-A1-A1-A2-B1-B2

e-mail: borgosanlorenzo@cpia2firenze.it

✓ Sede Greve in Chianti

c/o Scuola Media "Giovanni Da Verrazzano", Via G. da Verrazzano, 8, 50022 Greve in Chianti, tel. 055 853098

Livelli: A1

✓ **Sede Figline e Incisa Valdarno**

c/o ARCI La Rinascita, Via Roma, 17, 50064 Figline e Incisa Valdarno

Livelli: A1-A2-B1-B2



Info: PAeSI → [Scuole a Firenze e provincia](#)

SCUOLE PRIVATE (ALCUNE)

✓ **Il David**

via Vecchietti, 1, tel. 055 21 61 10

Corsi di lingua italiana di tutti i livelli

e-mail: info@davidsschool.com; sito: Istituto Il David Skype: [@istituto.il.david](https://www.skype.com/name/@@istituto.il.david)

✓ **LdM Lorenzo de' Medici Institute**

via Faenza, 43, tel. 055 28 72 03

Corsi di lingua italiana mattutini di ogni livello.

e-mail: ita@lorenzodemedici.it sito: ldminstitute.com

✓ **LiMo - Linguaggi in movimento**

sede c/o Spazio Co-Stanza in via del Ponte alle Mosse, 32-38 R, tel. 334 74 13 072

Corsi a pagamento. Livelli: A0-A1-A2-B1. Certificazioni: CELI.

sito: limolinguaggi.eu fb: LiMo-Linguaggi in Movimento. e-mail info@limolinguaggi.eu

CORSI IN ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

✓ **Greve in Chianti – ARCI Casa del Popolo**

via Luca Cini, 5, tel. 347 31 87 718

Corsi gratuiti (richiesto il tesseramento), anche per sole donne. Livelli: A1-A2. Certificazioni in collaborazione coi CPIA.

✓ **Mercatale Val di Pesa – ARCI Casa del Popolo**

via Sonnino, 64, tel. 055 82 14 22

Corsi gratuiti (richiesto il tesseramento). Livelli. A1-A2-B1.

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

L'Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (DSU Toscana) prevede diverse forme di benefici assegnati a richiesta o per concorso agli studenti universitari meritevoli, ma che si trovano in condizioni economiche disagiate. In particolare, eroga borse di studio, agevolazioni tariffarie per i servizi quali la mensa, posti letto nelle residenze universitarie ed altri tipi di contributi economici (mobilità internazionale, iniziative culturali ed editoriali ecc.).

Info: DSU Toscana, viale A. Gramsci, 36. Per appuntamenti e informazioni l'ufficio risponde al numero unico 055 23 47 200 dal lun. al giov.10.00 - 13.00 e il mart. e giov. 15.00 - 16.30.

E-mail: dsutoscana@postacert.toscana.it



Info: [DSU Toscana](#)

RICONOSCIMENTO TITOLI ACCADEMICI

(Normativa di riferimento: Legge n. 148 del 11 luglio 2002; art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007)

I titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia, tuttavia è possibile richiederne il riconoscimento. È fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui tale riconoscimento viene richiesto, tenuto conto delle differenti procedure esistenti nel nostro ordinamento e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Le procedure per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all'estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell'accesso all'istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, sono svolte dalle Istituzioni di Istruzione superiore (università o AFAM).

Tali procedure consentono l'ingresso ai corsi offerti dalle istituzioni accademiche italiane, di primo e secondo ciclo in base alla tipologia del titolo di cui si chiede il riconoscimento. Solo in alcuni casi è possibile ottenere un corrispondente titolo italiano.

Le principali procedure sono:

- procedura di valutazione e riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria superiore esteri per l'accesso ai corsi di primo ciclo (Laurea o Diploma accademico di primo livello);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per accedere rispettivamente ai corsi di secondo (Laurea Magistrale) e terzo ciclo (dottorato di ricerca);
- procedura di valutazione dei titoli finali esteri di primo e di secondo ciclo per ottenere un corrispondente titolo finale italiano rispettivamente di primo o di secondo ciclo: il titolo rilasciato al termine di questa procedura ha valore legale nel nostro sistema e per colmare la parte del curriculum degli studi non coperta dal titolo estero, il richiedente potrebbe dover sostenere ulteriori esami e/o ottenere ulteriori crediti e/o presentare elaborati finali integrativi.

Il CIMEA-Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche, ha il compito di svolgere le attività di Centro nazionale di Informazione sulle procedure di riconoscimento dei titoli vigenti in Italia, sul sistema italiano d'istruzione superiore e sui titoli presenti a livello nazionale.



Info: [CIMEA](#), [Miur](#), [Riconoscimento Titoli Accademici](#), [Studiare in Italia, University](#)

e-mail: cis@cimea.it

Valutazione dei titoli di dottorato (PhD)

È possibile, in alcuni casi, ottenere un corrispondente titolo di dottorato di ricerca italiano. La procedura di equipollenza dei dottorati esteri è di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che si avvale del parere del Consiglio Universitario

Nazionale.

M.I.U.R. – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – Uff. IV, via Michele Carcani, 61 – 00153 – Roma

e-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it



Info e modulistica: [Ministero dell'Istruzione e del Merito](#)

Riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati

Per i titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria sono previste agevolazioni in tema di riconoscimento di determinate qualifiche, anche nei casi in cui non sono presenti tutti o parte dei documenti comprovanti i titoli di studio. In merito, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ha attivato un servizio di richiesta di "Dichiarazione di valore" per i rifugiati e i titolari di protezione internazionale e sussidiaria. Inoltre il CIMEA, produce gratuitamente "Attestati di comparabilità" di titoli esteri a persone con lo status di rifugiato, a titolari di protezione sussidiaria o internazionale e a detenuti.

RICONOSCIMENTO TITOLI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

I **titoli di studio** conseguiti all'estero non hanno valore legale in Italia. Pertanto, qualora i suddetti titoli debbano essere utilizzati nel nostro paese in vari ambiti (ad esempio per l'accesso a pubblici concorsi, iscrizione a corsi di formazione, iscrizione ai Centri per l'impiego, assegnazione di borse di studio e altri benefici), è necessario chiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all'estero è un passaggio necessario per tutti coloro che vogliono esercitare una professione regolamentata in Italia. Il percorso di riconoscimento del proprio titolo varia in

base a due parametri principali:

- status del richiedente (cittadino UE; cittadino non UE; titolare di PSE asilo o protezione sussidiaria);
- lo scopo specifico che si intende perseguire (es. esercizio di una professione regolamentata, riconoscimento di equipollenza del titolo di studio, prosecuzione degli studi, tirocinio ecc.).

Con riferimento alla professione che si intende esercitare in base al titolo professionale di cui si è in possesso, varia il Ministero competente per il suo riconoscimento.

Il sistema di riconoscimento dei titoli di studio osserva procedure diversificate in base ai settori formativi di riferimento, correlati alla competenza attribuita alle diverse istituzioni e soggetti erogatori del servizio (Stato e Regioni).

La richiesta di [equipollenza dei titoli di studio esteri](#) corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di Istruzione Secondaria di II Grado (riferito al 4° Livello QNQ/EQF), deve essere presentata all'ufficio scolastico territoriale della regione di residenza.

La procedura di riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai diplomi di istruzione secondaria di secondo grado è accessibile solo:

- ai cittadini comunitari
- ai titolari di protezione internazionale
- ai cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero
- ai cittadini italiani che hanno acquisito la cittadinanza per matrimonio o per

naturalizzazione.

- Per informazioni sul riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in un altro Stato occorre rivolgersi al [Ministero dell'Istruzione](#), oppure al [Ministero dell'Università e Ricerca](#) per i titoli accademici.



[Centro Assistenza
Riconoscimento qualifiche
professionali](#)



Info: [Procedure
riconoscimento dei titoli-
Cimea](#)

[L'equivalenza del titolo di studio](#) straniero ad uno specifico titolo di studio italiano è uno dei requisiti richiesti per partecipare ad un bando di concorso.

Un titolo di studio straniero viene dichiarato “equivalente ai fini concorsuali” ad un determinato titolo di studio italiano solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.

Un titolo di studio straniero riconosciuto “equivalente” a quello italiano, non necessita che venga rilasciato un apposito titolo italiano in quanto ha valore legale anche in Italia.

A chi si rivolge

Si rivolge ai cittadini comunitari in possesso di un titolo conseguito all'estero, che intendono partecipare ad un concorso pubblico.

Dal 2013 (Legge n. 97 del 6 Agosto 2013) anche alcune categorie di stranieri Non UE possono accedere al pubblico impiego e presentare domanda di equivalenza.

Nello specifico si tratta di:

- titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria;
- familiari non comunitari di cittadini comunitari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Essi possono richiedere che il loro titolo di studio sia dichiarato "equivalente ai fini concorsuali" ad un determinato titolo di studio italiano, senza la necessità di ottenere l'equipollenza accademica o scolastica.

Si tratta di una forma di “equipollenza ridotta”, valida solo ed esclusivamente per la partecipazione al concorso oggetto della richiesta.

[Amministrazione competente:](#) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio P.P.A. Tramite domanda dell'interessato rivolta al Ministero ed alla Presidenza.



Info: [Mur Equipollenze-equivalenza-equiparazioni](#)

UNIVERSITÀ

I posti disponibili (contingente) per gli studenti non comunitari residenti all'estero che vogliono immatricolarsi a un corso di studio dell'Ateneo fiorentino sono stabiliti annualmente dall'Ateneo e pubblicati sul sito del MIUR.

Alcune tipologie di studenti che hanno determinati requisiti possono immatricolarsi al di fuori dei posti disponibili (extra contingente).

Domanda di preiscrizione e domanda di valutazione

Lo studente deve presentare la domanda di preiscrizione presso la Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza (secondo le modalità e le scadenze indicate dal portale del MIUR). Per potersi immatricolare a un corso di laurea magistrale, lo studente che ha già conseguito il titolo accademico deve presentare una domanda di valutazione del curriculum, necessaria per ottenere il nulla osta all'immatricolazione. La domanda deve essere scritta in italiano o in inglese e inviata per email all'indirizzo della segreteria didattica della Scuola che coordina il corso di studio prescelto oppure all'indirizzo internationaldesk@unifi.it. L'intera modulistica è disponibile su (Unifi Modulistica Studenti).

Prova di conoscenza della lingua italiana

La prova di conoscenza della lingua italiana per l'ammissione ai corsi di studio è unica per l'accesso a tutti i corsi (la sede e le modalità di svolgimento della prova sono pubblicate online). Lo studente che non supera la prova di conoscenza della lingua italiana non può sostenere le prove di ammissione selettive per i corsi di studio a numero programmato né può immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato.

Quando presentare la domanda di immatricolazione

Per immatricolarsi ai corsi di studio a numero programmato si devono controllare i termini di scadenza previsti dai bandi di ammissione ai corsi.

Per immatricolarsi ai corsi di studio non a numero programmato si deve presentare la domanda seguendo il calendario presente nel manifesto degli studi che viene pubblicato annualmente. Il Rettore può accogliere le domande di immatricolazione presentate in ritardo solo se adeguatamente motivate. La domanda deve essere presentata allo Sportello studente straniero e occorre pagare i diritti di mora.

Contatti: *Università degli Studi di Firenze-Sportello di accoglienza e orientamento*, Piazza San Marco, 4 – Firenze; **Tel.** 055 275 7275, **e-mail:** telesportello@adm.unifi.it; orientamentoeplacement@pec.unifi.it

Orari: lunedì martedì, mercoledì e giovedì: 9.30-13 | 13.30-16.30, venerdì: 9.30-13;



Info:
[Unifi - Studenti Internazionali](#)



Info: [Unifi Include – Sportello PER](#)

DIRITTO DI VOTO E ALTRI DIRITTI

ISCRIZIONE ALLE LISTE ELETTORALI PER I CITTADINI UE

Elezioni del Sindaco e degli Organi comunali

I cittadini comunitari residenti in Italia che intendono esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni comunali e circoscrizionali, devono presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda per l'iscrizione nell'apposita lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni - istituita presso il Comune stesso - entro il quinto giorno successivo a quello dell'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Nella domanda devono essere dichiarate:

- la cittadinanza;
- la residenza e l'indirizzo nello Stato di origine;
- la richiesta di iscrizione nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune.

Elezioni del Parlamento europeo

I cittadini comunitari possono esercitare il diritto di voto in Italia anche per le elezioni europee. Anche in questo caso è necessario presentare al Sindaco del Comune italiano di residenza una domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, relativa a tali consultazioni, istituita presso il Comune stesso - entro il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo nel Comune di residenza e nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti, secondo la legislazione dello Stato di origine, la perdita del diritto di voto.

L'iscrizione nella lista aggiunta permane fino ad espressa richiesta di cancellazione o fino a cancellazione d'ufficio nei casi previsti. In entrambe le fattispecie, **nel Comune di Firenze**, i cittadini interessati potranno presentare la richiesta di iscrizione nella Lista aggiunta nei seguenti modi:

- per posta all'indirizzo: Comune di Firenze - Direzione Servizi Demografici "iscrizioni lista aggiunta", Palazzo Vecchio, p.zza della Signoria, 1, 50122 Firenze;
- per via telematica agli indirizzi:
elettorale.iscrizioni@comune.fi.it; elettorale@pec.comune.fi.it;
- per fax al n. 055 57 77 62 (la trasmissione della documentazione via FAX non ne assicura la leggibilità);
- direttamente presso l'Ufficio Elettorale, viale Guidoni, 174, munito di passaporto valido o documento d'identità per la compilazione della domanda di iscrizione nell'apposita lista elettorale.

Ufficio liste elettorali e leva: viale Guidoni, 174, tel: 055 32 83 632 / 38 /29 fax: 055 57 77 62
e-mail: elettorale.iscrizioni@comune.fi.it; elettorale@pec.comune.fi.it

Orari: mar. 8.30-13 e 14.30-17.00, merc. 8.30-13, gio. 14.30-17.00. prenotazione tel. 055 055

Per elezioni europee: da lun. a ven. 8.30-13, mart. e giov. 14.30-17



Info: [Elezioni europee](#)



Info: [Elezioni comunali](#)

RIMPATRIO DELLA SALMA O DELLE CENERI

Per il trasporto della salma (o delle ceneri o di resti mortali mineralizzati) verso il Paese di origine del defunto, occorre distinguere in base al Paese di destinazione.

In particolare, per quanto riguarda Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico dovranno essere seguite le procedure ivi previste che prevedono, in particolare, che il passaporto sia redatto secondo il modello approvato con la Convenzione di Berlino (R.D. 1/7/1937 n.1379).

Per gli altri Paesi è necessario richiedere l'autorizzazione per l'estradizione (c.d. passaporto mortuario) all'Ufficio di Stato Civile del Comune del decesso o del Comune ove il cadavere è stato rinvenuto, o nel quale si trovavano i resti mortali o le citate ceneri, presentando la relativa domanda, corredata dalla seguente documentazione:

- certificato di morte rilasciato dal Comune;
- nulla osta per l'introduzione, rilasciato dell'autorità Consolare in Italia dello stato estero verso il quale la salma, le ceneri o resti mortali sono diretti, munito di legalizzazione, se prevista;
- certificato medico attestante le cause del decesso e che il decesso non sia avvenuto per malattia infettiva;
- verbale della ASL che attesti l'incassatura della salma (chiusura e sigillo cassa);
- nulla osta della Procura della Repubblica se purtroppo il decesso non è avvenuto per cause naturali (ad esempio morte violenta o incidente);
- permesso di seppellimento rilasciato dal Comune dove è avvenuto il decesso.

Per le ceneri alla documentazione si aggiunge il verbale di avvenuta cremazione.

Cremazione: è autorizzata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, nella persona dell'Ufficiale di Stato Civile, sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto o manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.

Contributi per il rimpatrio dei resti del defunto: i familiari del defunto, se la persona deceduta era un lavoratore dipendente e solo se non avessero i mezzi economici necessari, possono chiedere un rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio dei resti del loro caro nei limiti della residua capienza del Fondo istituito presso l'INPS.

Gli interessati devono presentare apposita domanda tramite:

- Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 16 41 64 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- online dal sito dell'INPS.



Info: [INPS Trattamento per il rimpatrio di lavoratori di Paesi terzi](#)



Info: [Comune di Firenze – Servizi - Passaporto mortuario](#)

SEPOLTURA PER CITTADINI APPARTENENTI ALLA RELIGIONE ISLAMICA

Il Comune di Firenze con delibera del 20/7/1995 ha concesso al Centro culturale islamico di Firenze un'area delimitata all'interno del cimitero di Trespiano perché fosse dedicata alla sepoltura di cittadini di religione islamica. Tale possibilità è riconosciuta soltanto a cittadini di religione islamica che in vita erano residenti a Firenze o che qui sono deceduti.

Perché sia autorizzata la sepoltura è necessario che ci sia il nulla osta del rappresentante di una delle moschee presenti a Firenze.

È possibile eseguire l'abluzione e la preparazione della salma secondo il rito islamico presso l'obitorio comunale, a condizione di essersi accordati prima con la struttura e di rivolgersi poi soltanto a personale "riconosciuto".

Cimitero di Trespiano, Ufficio Anagrafe, tel. 055 32 62 91 - 055 26 25 510

e-mail: concessioni.cimiteriali@comune.fi.it



Info: [Inumazione](#)

INDICE ALFABETICO DELLE VOCI

Abitare solidale	54
Accesso ai Servizi Online del Comune	54
Accordo di integrazione	45
Apolidia	12
Apostille	45
Asilo politico, Protezione sussidiaria e Titolo di viaggio	13
Assegno di Inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro	76
Assegno di Maternità	69
Assegno Sociale.....	78
Assegno Unico Universale	79
Assistenza Minorì	16
Assistenza sanitaria del Terzo Settore	65
Associazionismo delle Comunità Straniere	87
Assunzione di lavoratori domestici stranieri	80
Attesa acquisto cittadinanza	17
Attesa Occupazione.....	17
Attestazione di Iscrizione anagrafica a Tempo Indeterminato	55
Attestazione di Soggiorno Permanente cittadino UE	55
Autocertificazione, Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio	56
Autoveicoli e motocicli: patenti e pratiche connesse	46
Biblioteche comunali.....	114
Calamità	18
Cambio abitazione di cittadino straniero UE o Non UE all'interno del Comune di Firenze	57
Carta Blu UE	18
Carta d'identità	57
Casi Speciali.....	20
Centri di alfabetizzazione del Comune di Firenze.....	114
Centri per l'impiego	81
Certificati online.....	58
Certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti	47
Cittadinanza italiana – Riconoscimento cognome coniugale cittadine Est Europa.....	44
Cittadinanza italiana - Riconoscimento Jure Sanguinis.....	43
Cittadinanza italiana – specifiche per i Cittadini Britannici	44
Cittadinanza italiana – specifiche per i Cittadini Ucraini	44
Cittadinanza italiana.....	40
Codice fiscale	48
Comunicazione di Cessione di Fabbricato	49
Comunicazione di Ospitalità in favore di Cittadini Non UE.....	49
Consulenza legale (associazioni)	88
Contributo Affitto.....	59
Convivenza di Fatto: riconoscimento e diritti	70
Corsi di formazione professionale	115
Corsi di italiano per stranieri: Firenze e Provincia	116
Creazione d'impresa e startup	82

Cure mediche - gravidanza	21
Cure Mediche.....	20
Dichiarazione di presenza	50
Difensore civico della Toscana.....	89
Diritto allo Studio Universitario.....	119
Discriminazione Vittime di Tratta e Violenza.....	90
Disoccupazione e misure di sostegno al reddito	82
Famiglia	21
Familiare di Cittadino Comunitario e di Cittadino Italiano mobile	22
Familiare di Cittadino Italiano statico.....	23
Garante comunale dei diritti dei detenuti.....	92
Idoneità alloggiativa	59
Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale cittadini UE e Non UE	66
Iscrizione alle Liste Elettorali per i cittadini UE.....	124
Iscrizione Anagrafica cittadini Senza Fissa Dimora	60
Iscrizione Anagrafica di cittadino Non UE	60
Iscrizione Anagrafica di cittadino UE.....	61
Lavoro Autonomo	25
Lavoro Subordinato	25
Legalizzazione dei documenti	51
Matrimonio	70
Minori Stranieri Non Accompagnati.....	26
Motivi religiosi	29
PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati)	9
Partita IVA	85
Patronati	92
<i>Permesso di Soggiorno e PSE (Permesso di Soggiorno Elettronico):</i>	
<i>tipologie, dove si chiedono e dove si rinnovano</i>	<i>10</i>
Protezione Sociale –casi speciali	29
Protezione Speciale.....	30
Protezione Temporanea	31
PSE UE per Soggiornanti di Lungo Periodo.....	37
Punti anagrafici decentrati -PAD	62
Residenza elettiva	31
Rettifiche e Variazioni	63
Ricerca scientifica.....	32
Ricongiungimento Familiare (familiare di cittadino Non UE)	71
Ricongiungimento Familiare (familiare di cittadino UE).....	73
Riconoscimento Titoli Accademici.....	120
Riconoscimento Titoli di Formazione Professionale	121
Rimpatrio della salma o delle ceneri.....	125
Rinnovo Dimora Abituale	64
Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione.....	93
Sepoltura per cittadini appartenenti alla Religione Islamica	126
Servizi all’infanzia 0-3 anni	73
Servizi all’infanzia 3-6 anni	74

Servizio di Segretariato Sociale Professionale	95
Spid - Sistema Pubblico di Identità Digitale	51
Sportelli Informativi Comunali della Provincia di Firenze (consulenza/servizi in materia di immigrazione)	96
Sportelli Informativi e di assistenza: associazioni della Provincia di Firenze	111
Sportelli Informativi e di assistenza: Associazioni di Firenze	105
Sportello Immigrazione del Comune di Firenze	7
Sportello Immigrazione del Comune di Firenze	7
Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze- SUI	9
Studio	34
Tessera Sanitaria	67
Tesserino S.T.P. (Non UE) – Codice E.N.I. (UE).....	67
Test di conoscenza della Lingua Italiana	52
Traduzione Giurata di documenti o Asseverazione	53
Ufficio immigrazione della Questura di Firenze	8
Unioni Civili	74
Università	122
Valore Civile	36
Visto d'ingresso per turismo	39
Vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – casi speciali	33
Vittime di Violenza domestica – casi speciali	36